

Camera dei deputati  
Osservatorio sulla legislazione



**Camera dei deputati**  
**OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE**

**Rapporto 2015-2016 sulla legislazione  
tra Stato, Regioni e Unione europea**

**Volume quarto**

**Schede relative al riordino degli enti  
locali nelle singole Regioni**

*Appendice al capitolo III*

XVII LEGISLATURA

*L'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati è una struttura interservizi della Camera – incardinata nel Servizio Studi - che raccoglie dati e precedenti, statistiche e analisi sull'attività legislativa provenienti dai servizi legislativi e dai servizi di documentazione, gestendo un'apposita banca dati. L'Osservatorio è anche la struttura di supporto informativo per tutte le attività del Comitato per la legislazione e ne dà conto attraverso fascicoli periodici.*

*A partire dal 1998, con cadenza annuale, l'Osservatorio pubblica, in collaborazione con gli uffici legislativi delle Assemblee regionali, il Rapporto sullo stato della legislazione, che sintetizza i dati di fondo riguardanti l'attività legislativa con l'intento di analizzare le dinamiche di interrelazione tra i diversi livelli di produzione normativa (legislazione parlamentare, attività normativa del Governo, legislazione regionale, normativa comunitaria).*

*Per i profili di comparazione con la legislazione degli altri Paesi l'Osservatorio si avvale dei dati e delle elaborazioni svolte dal Servizio Biblioteca.*

*La parte relativa alla normativa ed alle politiche europee è stata curata dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea della Camera.*

*Per l'approfondimento di particolari profili riguardanti la legislazione statale e regionale, l'Osservatorio ricorre alla collaborazione dei maggiori istituti di ricerca nazionali con analoghe finalità.*

*L'Istituto di studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie del CNR, diretto dal prof. Stelio Mangiameli, ha curato la parte "Tendenze e problemi della legislazione regionale"; l'Osservatorio sulle fonti dell'Università di Firenze, diretto dal prof. Paolo Caretti, ha curato l'analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di rapporti tra Stato e Regioni.*

*Da quest'anno partecipa alla redazione del Rapporto anche il Servizio Studi del Senato, che ha collaborato alla stesura del capitolo VII, curando la parte relativa alla legislazione francese, ed ha elaborato il capitolo III, dedicato all'attuazione regionale della legislazione statale, con un focus sul riordino degli enti locali, disposto dalla legge n. 56 del 2014.*

ISBN 9788892003163

Copyright © Camera dei deputati

Roma, 2017



# Sommario

## *Volume primo*

### **I** Nota di sintesi

*(a cura del Servizio Studi - Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati)*

## *Volume secondo*

### **II** Tendenze e problemi della legislazione regionale

*(a cura dell'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" - CNR)*

### **III** L'attuazione regionale della legislazione statale: il caso della legge di riordino degli enti locali

*(a cura del Servizio Studi del Senato - Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali)*

### **IV** La giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra Stato e Regioni nel biennio 2014-2015

*(a cura dell'Osservatorio sulle fonti dell'Università di Firenze)*

### **V** Dati e tendenze della legislazione statale

*(a cura del Servizio Studi - Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati)*

### **VI** Tendenze della normativa dell'Ue e ruolo dei Parlamenti nazionali

*(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati)*

### **VII** L'attività legislativa in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna

*(a cura del Servizio Biblioteca - Osservatorio sulla legislazione straniera della Camera dei deputati, con la collaborazione del Servizio Studi del Senato)*

## *Appendice statistica al capitolo II*

Dati della legislazione regionale

*(a cura dell'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" - CNR)*

## *Appendice al capitolo III*

Schede relative al riordino degli enti locali nelle singole Regioni

*(a cura del Servizio Studi del Senato - Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali)*

# Indice analitico

<b>LEGISLAZIONE REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014</b>	<b>1</b>
<b>REGIONI A STATUTO ORDINARIO</b>	<b>3</b>
▪ ABRUZZO	3
▪ BASILICATA	13
▪ CALABRIA	20
▪ CAMPANIA	29
▪ EMILIA-ROMAGNA	36
▪ LAZIO	54
▪ LIGURIA	61
▪ LOMBARDIA	71
▪ MARCHE	80
▪ MOLISE	87
▪ PIEMONTE	95
▪ PUGLIA	105
▪ TOSCANA	115
▪ UMBRIA	126
▪ VENETO	131
<b>REGIONI A STATUTO SPECIALE</b>	<b>139</b>
▪ FRIULI VENEZIA GIULIA	139
▪ SARDEGNA	149
▪ SICILIA	158



**LEGISLAZIONE REGIONALE  
IN ATTUAZIONE DELLA  
LEGGE N. 56 DEL 2014**



## REGIONI A STATUTO ORDINARIO

### ABRUZZO

Legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014"<sup>1</sup>.

**Oggetto:** riordino e riallocazione delle funzioni amministrative nel proprio territorio, individuando le dimensioni ottimali per l'esercizio delle medesime funzioni. Il complessivo processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative è demandato, oltre che alla legge in commento, all'adozione di successivi atti normativi da approvare entro il 28 febbraio 2016 (art. 1, comma 1).

#### **Riordino delle funzioni:**

- sono oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della legge in commento, nelle seguenti materie: valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale; espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla legge n. 56 del 2014; agricoltura e forestazione; risorse idriche e di difesa del suolo, di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione

---

<sup>1</sup> Si segnala che, con precedente legge 24 marzo 2015, n. 8, la regione Abruzzo ha disposto che "nelle more della definizione delle procedure inerenti l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (...) in materia di riordino delle funzioni delle Province e al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e di poter fronteggiare le situazioni di maggiore urgenza, le Province sono autorizzate ad utilizzare le economie di risorse derivanti dai trasferimenti regionali relativi alle funzioni delegate dalla Regione in attuazione della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale)".

dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), fatta eccezione per i compiti e le funzioni conferiti ai Comuni ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, lett. e)<sup>2</sup>, della legge in esame; vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); formazione e orientamento professionale; industria, artigianato e commercio; caccia e pesca nelle acque interne; ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica; protezione della flora e della fauna; servizi sociali fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge in esame<sup>3</sup>; emigrazione; edilizia residenziale pubblica; energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici; attività estrattive; protezione civile; tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59<sup>4</sup>, la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale; turismo fatta eccezione per i

---

<sup>2</sup> La richiamata lett. e) attribuisce ai Comuni le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del regio decreto n. 523 del 1904 sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'articolo 94, comma 5, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003).

<sup>3</sup> Le richiamate lett. a) e b) attribuiscono ai Comuni rispettivamente le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'articolo 5-bis della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio) e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) in materia di non vedenti e non udenti.

<sup>4</sup> "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

compiti e le funzioni trasferiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c)<sup>5</sup>. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione regionale e l'introito dei relativi proventi<sup>6</sup> (art. 3);

- la Regione promuove, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento della rete telematica e informatica, l'azione delle Province per l'espletamento delle funzioni istituzionali, compreso l'esercizio, da parte delle Province, delle funzioni indicate dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 56 del 2014 (centrale di committenza, stazione appaltante, monitoraggio dei contratti di servizio e organizzazione di concorsi e procedure selettive), nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi, mediante accordi o convenzioni, delle Province (art. 1, comma 4)<sup>7</sup>;
- sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della legge in commento, nelle seguenti materie: assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'articolo 5-*bis* della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio); compiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della

---

<sup>5</sup> La richiamata lett. c) attribuisce ai Comuni le funzioni in materia di turismo limitatamente alle funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo.

<sup>6</sup> Ad oggi - sulla base delle informazioni trasmesse dalla Regione - la stessa ha assunto le funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione regionale e all'introito dei relativi proventi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e di Autorizzazione agli scarichi idrici, nonché in materia di rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

<sup>7</sup> Si rammenta che il paragrafo 7 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 impegnava lo Stato e le regioni a favorire, per conto dei comuni, l'esercizio da parte degli enti di area vasta e delle città metropolitane delle funzioni per le quali l'art. 1, comma 88, della legge n. 56, prevede la possibilità di esercizio da parte delle province d'intesa con i comuni (predisposizione dei documenti di gara, stazione appaltante, monitoraggio dei contratti di servizio e organizzazione di concorsi e procedure selettive), nonché della funzione fondamentale di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (art. 1, comma 85, lett. d)).

maternità ed infanzia) in materia di non vedenti e non udenti; turismo limitatamente alle funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo; sport; difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del regio decreto n. 523 del 1904 sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'articolo 94, comma 5, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003) (art. 4).

L'art. 14 introduce una clausola valutativa sulla base della quale la Giunta regionale, entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e fino al completamento del percorso di riordino, trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della legge in commento<sup>8</sup>.

**Data di decorrenza del trasferimento:** la determinazione della data di decorrenza del trasferimento delle funzioni alla Regione e ai Comuni è demandata agli accordi disciplinanti il trasferimento, da stipulare, rispettivamente, tra Regione e Province e tra Province e Comuni sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta regionale<sup>9</sup> (art. 8, comma 1,

---

<sup>8</sup> Essendo in corso di recepimento, da parte della Giunta regionale, gli ultimi accordi bilaterali per la conclusione del processo di riordino, la Giunta regionale ha ritenuto di trasmettere al Consiglio regionale una relazione conclusiva.

<sup>9</sup> Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 144 del 4 marzo 2016, recante "Legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014" - Recepimento ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della L.R. n. 32/2015 del 1° Accordo bilaterale Regione - Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di "Formazione Professionale" - "Risorse Idriche e Difesa del suolo" "Agricoltura" e del 2° Accordo bilaterale Regione - Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di "Tutela Ambientale", "Energia", "Industria, Commercio e Artigianato", nonché per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni generali (15% - ex art. 1 comma 2 dell'Accordo siglato dall'Osservatorio Regionale in data 21/10/2015)", la data di

e art. 10, comma 1). L'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 4 del 2017<sup>10</sup> ha introdotto una deroga a tale disposizione generale in relazione al trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo e le funzioni in materia di sport (art. 4, comma 1, rispettivamente lett. *c*) e *d*), della legge n. 32 del 2015), disponendo il loro diretto trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, a far data dal 1° gennaio 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Rinvii ad adempimenti successivi:**

- con successivi atti normativi da approvare entro il 28 febbraio 2016 sarà completato il processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative, individuando le dimensioni ottimali per l'esercizio delle medesime funzioni, con l'obiettivo di favorire l'associazionismo tra gli enti locali, la gestione delle funzioni di area vasta e la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali (art. 1, comma 1);
- la Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio regionale per la riforma delle Province di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta linee guida con cui definisce criteri, modalità e termini per la stipulazione degli accordi relativi all'individuazione e al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni da allocare (art. 7, comma 1)<sup>11</sup>. Sulla base di tali linee guida e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento delle funzioni alla Regione, le modalità operative, nonché l'entità dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative

---

decorrenza è quella di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale medesima sul *Burat* (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo telematico), ossia il 30 marzo 2016.

<sup>10</sup> Recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti".

<sup>11</sup> Con propria deliberazione n. 1054 del 19 dicembre 2015, la Giunta regionale ha adottato le "Linee guida disciplinanti i criteri, le modalità e i termini per la stipulazione degli Accordi di cui all'art. 8 della L.R. 32/2015".

destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Detti accordi, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, sono recepiti con legge regionale<sup>12</sup> (art. 8, commi 1 e 2);

- ai fini del trasferimento delle funzioni ai Comuni, secondo le modalità stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa statale vigente, Province e Comuni stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano l'effettiva decorrenza del trasferimento e le modalità operative, nonché l'entità dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità<sup>13</sup> (art. 10);
- entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi e degli atti che recepiscono gli accordi disciplinanti il trasferimento di funzioni alla Regione e ai Comuni, la Giunta regionale adotta specifiche proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore al riordino delle funzioni amministrative<sup>14</sup> (art. 11).

---

<sup>12</sup> Come precisato dalla Regione, "sono stati recepiti con Deliberazione di Giunta regionale n. 144 del 2016, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 32 del 2015, i primi due Accordi bilaterali concernenti le funzioni conferite ex legge regionale n. 72 del 1998 ossia Agricoltura (Uma) - Difesa del suolo (Genio Civile) e Formazione Professionale, nonché le funzioni delegate in materia di Industria-Commercio-Artigianato, Tutela Ambientale e Energia. Sono in via di recepimento gli Accordi bilaterali Regione-Province concernenti le funzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2015, lettere b), e), h), i), l), m), n), o), q), r) e t); nonché il recepimento dell'Accordo bilaterale, mediante l'istituto dell'avvalimento, del personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia provinciale per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni di cui all'art.3, comma 1, lett. h), l), s) (Art.6 della legge regionale n. 32 del 2015)".

<sup>13</sup> Come precisato dalla Regione, è in via di recepimento lo Schema di Accordo per il trasferimento, dalle Province ai Comuni, delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), della legge regionale n. 32 del 2015.

<sup>14</sup> Allo stato - sulla base delle informazioni trasmesse dalla Regione - non risultano adottati atti normativi di adeguamento della legislazione di settore.

## **Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:**

- nel rispetto delle disposizioni e dei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015<sup>15</sup> e dei principi di cui alla legge in commento, fermo restando l'obbligo per le Province di individuare il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali, la Regione, per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni diverse da quelle fondamentali ad essa trasferite dalla legge in esame, si avvale del personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale come individuato nell'ambito degli accordi stipulati tra Regione e Province per la disciplina del trasferimento di funzioni (art. 6, comma 1);
- l'art. 12 reca disposizione di copertura finanziaria per le procedure inerenti al trasferimento del personale delle Province operate in attuazione della legge n. 56 del 2014 e dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015)<sup>16</sup>.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi relativa al personale e alla spesa correlata trasmessa dalla Regione. La Regione ha, altresì, precisato che risulta *in itinere* la verifica degli effetti prodotti dal ricollocamento nell'Amministrazione, all'esito della quale sarà possibile rilevare se si siano generate situazioni di esubero.

---

<sup>15</sup> "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali".

<sup>16</sup> Il richiamato comma 421 ha disposto la riduzione della dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

## TABELLA PERSONALE E SPESA

Personale	Trasferito con la DGR 144/2016	In itinere Accordi del 5/9/2016	Totale personale trasferito
Dirigenti	3	2	5
Personale cat D	70	8	78
Personale cat C	48	12	61
Personale cat B	37	31	67
Personale cat A	2	0	2
Personale in avvalimento	//	32 (di cui 3 cat.D e 29 cat.C)	32
<b>TOTALE UNITA'</b>	<b>160</b>	<b>85</b>	<b>245</b>
<b>TOTALE SPESA BILANCIO REGIONALE</b>	<b>€ 5.878.622,75</b>	<b>€ 2.997.699,78</b>	<b>€ 8.876.482,53</b>

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi disciplinanti il trasferimento di funzioni alla Regione, la Regione e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e per la successione nei rapporti attivi e passivi in corso. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lett. b), della legge n. 56<sup>17</sup> e dal Dpcm 26 settembre 2014<sup>18</sup>, al fine di razionalizzare e contenere la spesa e di assicurare il principio dell'autosufficienza finanziaria dei servizi erogati, la Regione, sulla base degli accordi più volte richiamati, subentra nella partecipazione alle società e agli altri enti partecipati dalle Province che esercitano attività connesse alle funzioni ad essa trasferite. In ogni caso, la Regione non subentra nelle partecipazioni alle società e agli enti che

<sup>17</sup> La richiamata lett. b) dispone che il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>18</sup> "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali".

risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione<sup>19</sup> (art. 9).

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:** la Regione, con propria legge, stabilisce premialità per promuovere e incentivare gestioni associate di servizi, unioni e fusioni di Comuni, con particolare riferimento alla partecipazione a bandi e avvisi regionali. Al fine di favorire l'associazionismo tra gli enti locali, la gestione delle funzioni di area vasta e la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, la Regione promuove la gestione associata delle funzioni fondamentali comunali e dei servizi ad esse correlati, e favorisce, in particolare, la costituzione di Unioni e fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali (art. 1, commi 2 e 3).

Si segnala che, con legge 5 luglio 2016, n. 19, la regione Abruzzo, al fine favorire i processi aggregativi tra Comuni aventi una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, ha disposto la concessione di contributi straordinari regionali in aggiunta a quelli statali.

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** tra i criteri ispiratori del processo di riordino delle funzioni sono, tra l'altro, contemplati la razionalizzazione e il riordino delle partecipazioni societarie delle Province tesi ad una riduzione delle stesse (art. 2, comma 1, lett. *ff*).

**Sintesi:** con la legge regionale n. 32 del 2015 si dettano le disposizioni preliminari per l'attuazione della legge n. 56, fornendo gli elenchi delle funzioni, precedentemente attribuite alle Province o comunque da esse

---

<sup>19</sup> La disciplina inerente ai beni e ai rapporti successori è contenuta negli Accordi bilaterali sottoscritti dalla Regione e dalle Province. Allo stato - sulla base delle informazioni fornite dalla Regione - il Dipartimento regionale competente in materia di Risorse strumentali e patrimoniali sta seguendo l'attuazione del processo relativo al trasferimento dei beni nei termini fissati negli stessi Accordi bilaterali. La stessa procedura è seguita per il subentro negli enti partecipati dalle Province.

esercitate, oggetto di trasferimento alla Regione o ai Comuni. Come espressamente dichiarato nell'articolato della legge stessa, il complessivo processo di riordino e riallocazione delle funzioni necessita di essere completato con l'adozione di successivi atti normativi. All'approvazione di una successiva legge regionale si fa rinvio anche per l'introduzione di misure di incentivo all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. L'effettività dei trasferimenti di funzioni disposti ai sensi della legge n. 32 - a partire dalla determinazione della data di loro decorrenza - è demandata all'adozione di accordi da stipulare tra Regione e Province per le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e tra Province e Comuni per le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni. Da ultimo, tuttavia, la legge regionale n. 4 del 2017 ha introdotto una deroga a tale disposizione generale in relazione al trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo e le funzioni in materia di sport (art. 4, comma 1, rispettivamente lett. *c*) e *d*), della legge n. 32 del 2015), disponendo il loro diretto trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, a far data dal 1° gennaio 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## BASILICATA

Legge regionale 6 novembre 2015, n. 49, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i."

**Oggetto:** riordino delle funzioni esercitate dalle Province di Potenza e Matera (art. 1). Per le funzioni relative alla polizia provinciale e ai servizi e centri per l'impiego si opera un rinvio alla disciplina introdotta dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (art. 3, comma 2).

### **Riordino delle funzioni:**

- sono trasferite alla Regione le funzioni nelle seguenti materie: trasporto, agricoltura, forestazione, politiche ittico venatorie, formazione, protezione civile, assistenza all'infanzia, turismo, attività produttive, sport e tempo libero, cultura, biblioteche, pinacoteche e musei esercitate dalle Province. Si specifica che: nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del trasporto pubblico locale<sup>20</sup>, e comunque fino al 31 dicembre 2017, le Province continuano ad esercitare le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7; le funzioni in materia di politiche ittico venatorie sono delegate alle Province, le quali assolvono ai compiti di vigilanza e controllo (art. 3);
- le funzioni trasferite alla Regione - con gli accordi conclusi tra gli enti interessati per la disciplina di modalità e termini della riallocazione di funzioni e di individuazione delle risorse necessarie

---

<sup>20</sup> La legge regionale in esame, all'art. 5, comma 4, provvede a differire il termine posto alla Giunta regionale per la presentazione del disegno di legge di riforma del trasporto pubblico locale dal 31 marzo 2015 al 31 marzo 2016. Disposizioni in materia di trasporto sono state dettate dall'art. 3 della legge regionale n. 26 del 2016 (Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 e disposizioni in materia di trasporto).

al loro esercizio - possono essere delegate agli enti di area vasta (art. 4, comma 5)<sup>21</sup>;

- le Province esercitano funzioni amministrative e di programmazione, quali enti di area vasta, nelle materie attribuite alla loro competenza dalla legge n. 56 del 2014, ovvero oggetto di apposita delega o di forme convenzionali di affidamento (art. 2, comma 1); nell'ambito della funzione fondamentale di tutela e valorizzazione dell'ambiente come disciplinata dalla legge n. 56, sono trasferite alle Province le funzioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, all'autorizzazione ad impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. La regione Basilicata provvede al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie e strumentali con legge regionale di stabilità<sup>22</sup> (art. 3, comma 7).

---

<sup>21</sup> Al riguardo, la Regione ha segnalato che con accordo n. Rep. 16520 del 31 marzo 2016 tra la regione Basilicata e province di Potenza e Matera per il trasferimento delle funzioni non fondamentali e del relativo personale alla Regione si è provveduto alla delega agli enti di area vasta delle funzioni nelle seguenti materie: cultura, biblioteche, pinacoteche e musei fino al 31.12.2017; forestazione, politiche ittico venarie limitatamente alla vigilanza e al controllo; trasporto pubblico locale fino al 31.12.2017. Inoltre, nelle more dell'istituzione dell'Agenzia LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata) - successivamente istituita con legge n. 9 del 2016 - è stata temporaneamente delegata alle Province la funzione amministrativa in materia di formazione.

<sup>22</sup> L'art. 31 della legge regionale n. 5 del 2015 ("Legge di stabilità regionale 2015") ha provveduto all'istituzione di un apposito fondo regionale "a sostegno del processo di riordino delle funzioni di cui all'art. 1, commi da 85 a 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (...), nonché al fine di sostenere il processo di riordino del Sistema formativo integrato", stanziandovi - in sede di prima applicazione - la somma di euro 500.000. L'art. 18 della legge regionale n. 34 del 2015 ("Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata") ha successivamente sostituito tale importo con la somma di euro 11.830.000. e ha aggiunto al richiamato art. 31 i seguenti commi: "3-bis. Per l'anno 2015, nell'ambito del fondo regionale di cui al comma 1 ed al fine di sostenere il processo di riordino delle funzioni delle Province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., è assegnato alla Provincia di Potenza l'importo di euro 8.450.000,00 da destinare prioritariamente alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non fondamentali e, per la quota eccedente, alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali. 3-ter. Per l'anno 2015, nell'ambito del fondo regionale di cui al comma 1 ed al fine di sostenere il processo di riordino delle funzioni delle Province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., è assegnato alla Provincia di Matera l'importo di euro 2.800.000,00 da destinare prioritariamente alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non

Disposizioni finanziarie: gli oneri derivanti dalla legge in commento sono quantificati in euro 5.700.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 e si provvede alla relativa copertura (art. 6).

**Data di decorrenza del trasferimento:** la data di effettivo trasferimento delle funzioni è stabilita nei rispettivi accordi (disciplinati dall'art. 4), stipulati tra gli enti interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, per la riallocazione delle funzioni e per il trasferimento delle relative risorse (art. 5, comma 1)<sup>23</sup>.

### **Rinvii ad adempimenti successivi:**

- la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, previo parere della competente Commissione consiliare, entro i limiti e con le modalità di esercizio della legislazione regionale di settore, determina le specifiche attività relative alle funzioni fondamentali attribuite alle Province ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge n. 56 del 2014<sup>24</sup> (art. 2, comma 2);

---

fondamentali e, per la quota eccedente, alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali. 3-quater. Sono, altresì, stanziati sul fondo regionale di cui al presente articolo risorse finanziarie pari ad euro 5.700.000,00 per l'anno 2016 ed euro 5.700.000,00 per l'anno 2017, a valere sulle risorse di cui alla Missione 18 Programma 01 da destinare alla copertura degli oneri sostenuti in relazione allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province della Regione Basilicata. 3-quinquies. I finanziamenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter assegnati alle Province di Potenza e Matera garantiscono l'esercizio e la continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. 3-sexies. Per l'anno 2015, nell'ambito del fondo regionale di cui al comma 1 e al fine di concorrere ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto e assistenza in favore degli alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado, è assegnato un contributo straordinario pari ad euro 380.000,00 alla Provincia di Potenza e pari ad euro 200.000,00 alla Provincia di Matera".

<sup>23</sup> Come precisato dalla Regione, tale data è stata determinata nel 1° aprile 2016.

<sup>24</sup> Il richiamato comma 87 dell'art. 1 della legge n. 56 detta una disposizione sulle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 85 (le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione). Al riguardo, si rammenta che ANCI e UPI, nella nota del 3 luglio 2014, avevano raccomandato alle Regioni di procedere all'attribuzione alle Province delle diverse attività amministrative

- la Giunta regionale, con specifico disegno di legge, nell'ambito del processo legislativo di riforma del "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva"-SIAP, e della relativa riallocazione delle funzioni in materia di istruzione, formazione e lavoro, di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, disciplina l'istituzione dell'Agenzia regionale in materia di formazione, lavoro e transizioni della vita attiva in attuazione delle vigenti norme statali in materia<sup>25</sup> (art. 3, comma 5);
- gli enti interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stipulano accordi con cui sono definite le modalità ed i tempi di riallocazione delle funzioni oggetto di riordino e sono individuati i beni immobili, le risorse umane, finanziarie e strumentali, i rapporti attivi e passivi oggetto di trasferimento e la disciplina dei procedimenti amministrativi pendenti. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale e al Ministero dell'interno<sup>26</sup> (art. 4);
- la Giunta regionale adotta uno o più disegni di legge ove si renda necessario un coordinamento formale e un aggiornamento delle singole norme che disciplinano le funzioni riallocate o in caso di intervenute disposizioni statali con modifiche sostanziali della materia (art. 5, comma 3).

**Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie (art. 4):**

- per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta saranno utilizzati i criteri, i tempi e le

---

riconducibili alle nuove funzioni fondamentali elencate nel comma 85, lett. a), b), c), d) , e) e f).

<sup>25</sup> L'Agenzia è stata istituita con legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata)".

<sup>26</sup> Accordo n. Rep. 16520 del 31 marzo 2016 tra Regione Basilicata e Province di Potenza e Matera per la gestione delle funzioni non fondamentali e del rapporto di lavoro del personale proveniente dalle Province.

modalità attuative stabilite dal decreto ministeriale 14 settembre 2015<sup>27</sup>;

- nell'ambito delle funzioni trasferite, il personale interessato al processo di mobilità è trasferito alla Regione, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti in materia a far data dal 1° gennaio 2016 ed entro il 28 febbraio 2016;
- gli accordi stipulati dagli enti interessati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per la riallocazione delle funzioni e il trasferimento delle relative risorse danno priorità al trasferimento del personale rispetto al trasferimento di beni mobili ed immobili, di patrimoni, di rapporti attivi e passivi e di risorse strumentali. Essi disciplinano anche gli eventuali avvalimenti del personale delle Province da parte della Regione e degli altri enti nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e per forme di mobilità temporanea nei casi di delega di funzioni agli enti di area vasta.

La Regione ha precisato che "A far data dal 01 aprile 2016, sono stati trasferiti nel ruolo organico del personale della Regione, complessivamente 86 dipendenti provinciali (44 della Provincia di Potenza e 42 della Provincia di Matera), il restante personale provinciale con oneri a carico della Regione è riferito alle funzioni non fondamentali delegate: cultura, musei, biblioteche, trasporti e vigilanza ittico-venatoria, rimanendo presso le rispettive Amministrazioni provinciali".

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** non risultano specifiche disposizioni al riguardo.

La Regione ha precisato che "Ad oggi non è emersa la necessità di procedere a trasferimenti di beni e risorse strumentali, in quanto gli stessi risultano ancora utilizzati dalle Province per l'esercizio delle funzioni delegate".

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:** sono rinvenibili nella legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 ("Collegato alla Legge di stabilità

---

<sup>27</sup> "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale".

regionale 2016"). In particolare, l'art. 28 del collegato, in tema di *governance* territoriale, prevede che la regione Basilicata dia avvio al processo di superamento del sistema di *governance* territoriale delle Aree programma, come delineato dall'articolo 23 della legge regionale n. 33 del 2010, per favorire lo sviluppo, da parte dei Comuni, di modelli associativi più stabili, con personalità giuridica e con piena capacità operativa: "la riforma, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in linea con la legge n. 56/2014, deve realizzare l'obiettivo fondamentale dell'implementazione sull'intero territorio regionale di sistemi organizzativi adeguatamente strutturati in grado di garantire la coesione e lo sviluppo economico-sociale e di favorire la partecipazione dei territori alla programmazione e all'attuazione delle politiche pubbliche a scala locale" (art. 28, comma 2). L'art. 28 introduce, a tal fine, un procedimento sostitutivo: la Giunta regionale, in ossequio al principio di leale collaborazione e ove ne ricorrano le condizioni, può nominare appositi commissari in caso di ingiustificata inerzia da parte dei Comuni delle Aree programma, in particolare dei Comuni capofila, nell'assolvimento in forma associata delle funzioni delegate dalla Regione.

La Regione ha, infine, specificato di provvedere ad incentivare "la costituzione di unioni di Comuni, attraverso la previsione di incentivi a valere sui fondi europei e su risorse regionali. Allo stato attuale risultano già costituite, e pienamente operative 5 unioni di Comuni, inoltre risultano in fase avanzata di perfezionamento le procedure per costituire altre 2 unioni di Comuni".

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** non risultano disposizioni al riguardo.

La Regione ha precisato che, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia regionale LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata) di cui alla legge regionale n. 9 del 2016, "saranno soppresse le due Agenzie provinciali per la formazione APOF-IL e Ageforma".

**Sintesi:** la Regione Basilicata - con riguardo al profilo del riordino delle funzioni - ha provveduto a dare attuazione alla legge n. 56

disponendo, con legge, il trasferimento alla Regione della titolarità delle funzioni non fondamentali precedentemente di competenza delle Province. L'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione può essere delegato alle Province stesse. La legge demanda ad accordi da stipulare tra gli enti interessati la definizione delle modalità e dei tempi di riallocazione delle predette funzioni (oltre all'individuazione delle risorse necessarie al loro esercizio). Si rileva, inoltre, che con apposita disposizione viene dato mandato alla Giunta regionale di determinare le specifiche attività collegate alle funzioni fondamentali attribuite alle Province dalla legge n. 56. Per quanto concerne la promozione dell'esercizio associato delle funzioni, essa è oggetto di disposizioni contenute nel Collegato alla legge di stabilità regionale per il 2016<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Si riportano, di seguito, le considerazioni trasmesse dalla Regione: "La Regione ha completato la riforma delle Province in attuazione della legge n.56/2014, garantendo la continuità e la qualità dei servizi ai cittadini, valorizzando le professionalità ed i rapporti di lavoro dei dipendenti provinciali e mettendo in campo un grande sforzo organizzativo, finanziario e normativo. (...) Inoltre proseguono le aggregazioni degli enti locali e la riorganizzazione della governance, pur restando in attesa della nuova norma annunciata dallo Stato in materia di associazioni di funzioni dopo l'ulteriore rinvio al prossimo 31 dicembre dell'obbligo per i Comuni".

## CALABRIA

Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56".

**Oggetto:** disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni in attuazione della legge n. 56 del 2014, nelle more dell'approvazione di una legge regionale generale di riordino delle funzioni da adottare entro il 31 dicembre 2015 (art. 1, commi 1 e 3)<sup>29</sup>.

### **Riordino delle funzioni:**

- le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 ("Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali") sono riassunte nell'ambito delle competenze amministrative della Regione (art. 1, comma 1). In relazione alle funzioni riassunte presso la Regione si specifica, inoltre, che le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale", già svolte dalle Province, saranno direttamente esercitate dalla Regione, mentre le altre funzioni di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, pur riassunte dalla Regione, continueranno ad essere svolte presso l'amministrazione provinciale, alla quale saranno assicurate le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni stesse (art. 2, comma 1, e art. 6);
- in via straordinaria, su richiesta dell'Ente interessato motivata da ragioni di carattere finanziario o gestionale, previa stipulazione di

---

<sup>29</sup> Come segnalato dalla Regione, è tuttora in corso - presso la Prima Commissione (Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale) - l'esame della proposta di legge n. 28/X, di iniziativa del Consigliere regionale Orlandino Greco, recante "Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e Città metropolitana, in attuazione della legge n. 56/2014 - Disciplina delle forme associative delle unioni di Comuni e delle fusioni. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 34/2002" e contenente una disciplina organica della materia. All'esito di diverse sedute della Commissione, nel corso delle quali sono state svolte audizioni e depositati contributi, si è concordato di apportare modifiche al testo del provvedimento, tenendo conto anche dei rilievi tecnici formulati dagli uffici consiliari competenti (Settore legislativo).

apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, in deroga alla disposizione che prevede la continuità di svolgimento delle funzioni presso l'amministrazione provinciale, può essere direttamente riassunto dalla Regione anche l'esercizio delle funzioni di cui la Regione già ha riassunto la titolarità (art. 3)<sup>30</sup>;

- in conformità a quanto previsto dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego (art. 1, comma 2)<sup>31</sup>.

Disposizioni finanziarie: l'applicazione della legge in commento non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell'8 aprile 2014 (art. 8).

L'Osservatorio regionale - istituito ai sensi dell'Accordo dell'11 settembre 2014 - sta provvedendo al monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni regionali di attuazione della legge n. 56 del 2014, secondo quanto risulta dalle informazioni trasmesse dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane della Giunta regionale.

Con successiva legge regionale 29 giugno 2016, n. 14, si è disposto che, al fine di favorire il processo di costituzione della città metropolitana

---

<sup>30</sup> Ad oggi - sulla base delle informazioni trasmesse dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane della Giunta regionale - non si sono verificati casi di riassunzione presso la Regione anche dell'esercizio di funzioni oltre che della loro titolarità, in deroga alla disposizione che ne prevede la continuità di svolgimento presso l'amministrazione provinciale.

<sup>31</sup> Si segnala che, nella richiamata proposta di legge 28/X presentata dal Cons. O. Greco e in corso di esame, si prevede che le Province esercitino le funzioni proprie indicate all'art. 1, comma 85, della legge n.56; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge n. 56, a seguito dell'approvazione degli ambiti territoriali adeguati e omogenei, la Regione, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, attribuirà alle Province, quali enti territoriali di area vasta, ulteriori funzioni al fine di consentire l'efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e per la sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge n.56, le Province assicurano funzione di raccordo e supporto ai Comuni, anche con la possibilità di poteri sostitutivi in specifiche funzioni qualora risulti l'impossibilità di assicurarne adeguatamente la gestione, secondi principi di efficacia ed efficienza. Si precisa, infine, che "le funzioni comunali che possono essere svolte dalle Province mediante convenzioni con i Comuni interessati (...) sono: centrale di committenza, stazione appaltante, procedure selettive e concorsi, ICT (information and communication technology), gestione servizi pubblici locali". Per quanto concerne le funzioni attribuite ai Comuni e quelle di competenza della Regione, esse vengono ridefinite apportando le necessarie modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 34 del 2002, recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali".

di Reggio Calabria, le funzioni riassunte dalla Regione ai sensi della precedente legge regionale n. 14 del 2015, comprese quelle direttamente esercitate dalla Regione, restino assegnate alla provincia di Reggio Calabria (al riguardo si veda l'apposita sezione dedicata alla città metropolitana di Reggio Calabria).

**Data di decorrenza del trasferimento:** il termine di effettivo avvio dell'esercizio da parte dell'ente subentrante ai sensi della legge n. 14 del 2015 è stabilito in data 1° luglio 2015. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di un mese, per una sola volta, con decreto del Presidente della regione Calabria<sup>32</sup> (art. 4).

**Disposizioni per la valorizzazione della città metropolitana di Reggio Calabria:** per la istituita città metropolitana di Reggio Calabria<sup>33</sup>, la legge n.14 del 2015 opera un rinvio all'adozione di specifica disciplina anche in via straordinaria (art. 7).

---

<sup>32</sup> La data di effettivo avvio dell'esercizio delle funzioni da parte dell'ente subentrante è stata il 1° settembre 2015 (Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse umane della Giunta regionale).

<sup>33</sup> Si rammenta che la legge n. 56 del 2014, mentre ha disposto in via generale che le città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2015, si sostituiscano alle province, succedendo alle stesse in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni (art. 1, comma 16), al comma 18 ha dettato una disciplina specifica per la città metropolitana di Reggio Calabria, stabilendo che questa sia costituita solo alla scadenza (naturale o, eventualmente, anticipata) degli organi della provincia, ancora in carica. In particolare, prendendo come data di riferimento quella della scadenza naturale degli organi provinciali, lo stesso comma 18 ha dettato termini specifici per Reggio Calabria: "I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali". Come evidenziato dalla Regione, il 3 giugno 2016 si è riunito per l'ultima volta il consiglio provinciale di Reggio Calabria, per cui la Città metropolitana si è costituita il 30 giugno successivo, alla scadenza naturale degli organi della Provincia, mentre il 7 agosto 2016 si sono svolte le elezioni del Consiglio metropolitano. Secondo il dettato del citato comma 18, la Città metropolitana subentra alla Provincia e ne esercita le funzioni solo a decorrere dal 240° giorno a partire dalla data di scadenza, ovvero dal 1° marzo 2017.

In attuazione di tale previsione è stata approvata - sempre nelle more dell'approvazione della legge generale di riordino prevista dalla legge regionale n. 14 del 2015 - la legge regionale 29 giugno 2016, n. 14, recante "Primi interventi per favorire la costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria". Vi si prevede che, al fine di favorire il processo di costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, le funzioni riassunte dalla Regione ai sensi della precedente legge regionale n. 14 del 2015, comprese quelle direttamente esercitate dalla Regione, restino assegnate alla provincia di Reggio Calabria. La Regione trasferisce alla provincia di Reggio Calabria, per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2016-2018, le risorse finanziarie in misura pari ad euro 9.700.000 annui, comprensive di ogni onere in conto della Provincia stessa per stipendi, buoni pasto e fondo per il salario accessorio<sup>34</sup>.

La Regione ha segnalato che ulteriori disposizioni volte a disciplinare l'attribuzione di funzioni alla Città metropolitana di Reggio Calabria sono contenute nella menzionata proposta di legge n. 28/X, recante "Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e Città metropolitana, in attuazione della legge n. 56/2014 - Disciplina delle forme associative delle unioni di Comuni e delle fusioni. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 34/2002", all'esame della Prima Commissione (Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale) del Consiglio regionale<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Come precisato dalla Regione (Dipartimento Organizzazione e Risorse umane della Giunta regionale), con decreto n. 4961 del 3 maggio 2016 del Dipartimento Risorse Umane è stato assunto l'impegno di spesa relativo alla provincia di Reggio Calabria per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, per euro 9.700.000,00 relative all'annualità 2016. Con decreto n. 5543 del 16 maggio 2016 del Dipartimento Risorse Umane è stata disposta la liquidazione in favore della provincia di Reggio Calabria per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, di euro 4.850.000 e relativi ai 6/12 dell'annualità 2016.

<sup>35</sup> In particolare l'art. 4, commi 3 e 4, della richiamata proposta di legge 28/X (nel testo presentato dal Cons. O. Greco) prevede che le funzioni della Città metropolitana risultano indicate dalla legge n. 56 del 2014, all'art. 1, comma 44. Possono essere svolte dalla Città metropolitana, mediante convenzioni con i comuni interessati, anche le funzioni di centrale di committenza, stazione appaltante, procedure selettive e concorsi, gestione servizi pubblici locali. Dovendo garantire la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano, la Città metropolitana può approvare, in luogo dei Comuni o parte di essi, il piano strutturale a seguito di convenzione con i comuni interessati e sostituirsi ai comuni inadempienti.

### **Rinvii ad adempimenti successivi:**

- con una legge generale da adottare entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipate è disciplinato il riordino delle funzioni in conformità ai criteri e alle finalità indicate dall'art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 2014: si rinvia, al riguardo, alle indicazioni già fornite in merito alla proposta di legge n. 28/X. La legge n. 14 del 2015 si pone quale disciplina transitoria nelle more dell'approvazione di tale legge regionale generale (art. 1, commi 1 e 3);
- la Regione cura gli adempimenti necessari all'allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari (art. 2, comma 5)<sup>36</sup>;
- specifica disciplina, anche in via straordinaria, è dettata per la istituita città metropolitana di Reggio Calabria (art. 7). Come detto, in attuazione di tale previsione è stata approvata - sempre nelle more dell'approvazione della legge generale di riordino prevista dalla legge regionale n. 14 del 2015 - la legge regionale 29 giugno 2016, n. 14.

### **Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:**

- il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni riassunte dalla Regione alla data dell'8 aprile 2014, individuato sulla base delle norme vigenti in materia, transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014<sup>37</sup>, con decorrenza dal 1° aprile 2015,

---

<sup>36</sup> Come precisato dalla Regione, con decreti dirigenziali si è provveduto all'allocazione delle risorse umane. E' in fase di definizione, da parte del competente Dipartimento, l'allocazione delle risorse finanziarie e strumentali.

<sup>37</sup> In particolare, la lettera a) del richiamato comma 96 prevede che: il personale trasferito mantenga la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse siano trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vadano a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale

secondo le indicazioni delle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della legge regionale n. 34 del 2002; tale personale, se addetto alle funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale", è riallocato presso la Regione; se, invece, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento (art. 1, comma 1, e art. 2)<sup>38</sup>;

- resta ferma la possibilità di avvalimento di personale da parte della Regione mediante specifiche convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). L'avvalimento del dipendente può avvenire solo previo consenso del medesimo (art. 2, comma 6);
- nell'ipotesi in cui il personale delle Province, non destinato a transitare nei ruoli della Giunta regionale in connessione con il procedimento di riassunzione delle funzioni provinciali presso la Regione, risulti in eccedenza rispetto ai limiti di spesa fissati dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014<sup>39</sup>, la regione Calabria, nei limiti delle competenze proprie e delle risorse disponibili, promuove e sostiene ogni iniziativa opportuna per

---

trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangano determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possano essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56.

<sup>38</sup> Sulla base delle informazioni ricevute dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane della Giunta regionale, sono stati adottati cinque decreti dirigenziali con i quali si è provveduto ad immettere nei ruoli della Giunta regionale n. 5 dirigenti e 479 unità di personale provenienti dalle province di Catanzaro, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia ai sensi della legge n. 56 del 2014 e della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14. Con successivi decreti dirigenziali il suddetto personale è stato definitivamente riassegnato ai dipartimenti interessati. Nell'ambito della riallocazione del personale non si sono generate situazioni di esubero.

<sup>39</sup> Il richiamato comma 421 prevede che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario sia stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della n. 56 del 2014, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri. I predetti enti hanno facoltà di deliberare una riduzione superiore.

favorirne la ricollocazione, anche mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di *outplacement* (art. 5).

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** si prevede la rideterminazione delle risorse di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, e successive modificazioni, anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali (art. 2, comma 4)<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane della Giunta regionale si apprende che il processo di trasferimento dei beni e delle risorse strumentali è in fase di definizione ed è oggetto di appositi incontri con le singole Province. Il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze della Giunta regionale ha precisato che "Successivamente all'emanazione della l.r. n. 14/2015, ed in considerazione del fatto che le province interessate non avevano provveduto alla mappatura dei beni e delle risorse strumentali e finanziarie connesse alle funzioni riassunte dalla Regione nei termini previsti dal DPCM 26 settembre 2014, le suddette amministrazioni sono state formalmente invitate in sede istituzionale di Osservatorio regionale ad effettuare i suddetti adempimenti e a trasmettere i dati richiesti. Nel contempo al fine di accelerare l'iter dei necessari adempimenti, sono stati avviati, nel corso del 2016, dei tavoli di lavoro con le singole province al fine di pianificare le attività e concordare modalità omogenee di acquisizione dei dati relativi a tali beni e risorse. In tali sedi sono state preventivamente illustrate le indicazioni operative e, man mano che nei successivi incontri sono stati forniti i dati richiesti, si è proceduto ad una analisi dettagliata ed a un confronto al fine di chiarire eventuali posizioni divergenti e giungere a determinazioni condivise. Tutto ciò ha comportato e sta comportando una attività intensa e laboriosa di ricognizione afferente: 1) con riguardo alle risorse finanziarie, innanzitutto la corrispondenza tra i dati comunicati dalle amministrazioni provinciali e le risultanze contabili desumibili dai rendiconti di gestione dell'ultimo triennio; in secondo luogo la verifica dei dati forniti dalle province relativamente alla quantificazione della spesa provinciale ascrivibile a ciascuna funzione o gruppo omogeneo di funzioni. Il procedere delle attività ha risentito, però, di alcuni problemi riguardanti le verifiche legate alla chiusura dei programmi comunitari con risorse destinate al finanziamento delle funzioni de quo, nonché le richieste di autorizzazione, avanzate ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, n.208 art. 1 comma 758, allo svincolo delle somme già oggetto di trasferimento a favore degli enti provinciali; 2) con riferimento ai beni immobili e i beni mobili, la mappatura degli stessi e l'individuazione della connessione con le funzioni oggetto di trasferimento, che non sempre risulta di agevole definizione. Il mancato accatastamento di parte dei patrimoni immobiliari provinciali, peraltro, contribuisce a rallentare il procedimento; 3) i procedimenti, oggetto di contenzioso legale, inerenti le funzioni da trasferire. Alle problematiche di carattere generale sopra evidenziate nello svolgimento delle attività, si deve aggiungere la particolare situazione in cui versano due delle amministrazioni provinciali calabresi. Per la provincia di Vibo Valentia, infatti, con deliberazione del commissario straordinario n. 68 del 30.10.2013 è stato dichiarato il dissesto ai sensi degli articoli 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto l'ente ha approvato l'ultimo bilancio di previsione per l'anno precedente (2012) ed il rendiconto del medesimo esercizio. L'ipotesi di bilancio stabilmente in equilibrio è tuttora all'esame del ministero dell'Interno. Questa situazione fa sì che i valori dei beni non siano

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:** non risultano disposizioni al riguardo<sup>41</sup>.

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** non risultano disposizioni al riguardo<sup>42</sup>.

---

allo stato aggiornati con riferimento agli anni successivi. Inoltre poiché la norma prevede di utilizzare ai fini della costituzione della massa attiva, utilizzabile per il pagamento della massa passiva, anche l'alienazione dei beni immobili, è stato approvato un Piano di dismissioni degli stessi a gestione dell'OSL (Commissione straordinaria di liquidazione) che comprende anche beni oggetto di trasferimento alla regione. La revoca del Piano può ovviamente essere adottata d'accordo con l'OSL, previa definizione della massa passiva e calcolo di quella attiva. Ciò potrà avvenire presumibilmente verso la fine del corrente anno, per cui si rende difficile per questa Provincia definire i beni trasferibili alla Regione in tempi brevi. Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, si è verificata la causa di decadenza prevista dall'art. 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in quanto per effetto dissolutorio del Consiglio comunale di Cosenza a causa delle dimissioni della maggioranza di consiglieri, il sindaco è ipso jure decaduto anche dalla carica di presidente della Provincia. A seguito di tale vicenda, si è verificata una fase di incertezza nella rappresentanza dell'ente con conseguenze anche sul piano gestionale. Tutto ciò premesso, si può, comunque, sostanzialmente evidenziare che il lavoro svolto ha consentito di acquisire gran parte dei dati necessari, di individuare le varie problematiche e pervenire a soluzioni condivise. In seguito a questa preliminare attività con i dirigenti delle province, è stata convocata una seduta dell'Osservatorio regionale nel corso della quale, dopo aver discusso dei vari aspetti connessi alla completa definizione degli adempimenti, sono stati assunti formali impegni di portare a termine, attraverso ulteriori e conclusivi incontri, tutte le attività propedeutiche all'adozione da parte delle province dei decreti ricognitivi di mappatura di beni e risorse e, quindi, concludere l'iter formale per il completamento del trasferimento. Attualmente, pertanto, è imminente la stipula del protocollo d'intesa che andrà a definire i citati aspetti con l'Amministrazione provinciale di Crotone, mentre sono ancora in corso gli incontri con le altre province".

<sup>41</sup> Si segnala che disposizioni volte a disciplinare e favorire i processi di unione e fusione di comuni sono contenute nella menzionata proposta di legge n. 28/X, la quale prevede che: fino all'approvazione degli ambiti territoriali adeguati ed omogenei, i Comuni calabresi possano associarsi in unioni di comuni senza vincoli predeterminati riferiti a numero minimo di abitanti, di comuni o di funzioni; tali unioni potranno beneficiare degli incentivi economici regionali, qualora documentino i vantaggi attesi nel medio periodo (min 3-max 5 anni) e certifichino per ogni anno di gestione i risultati conseguiti. Nel frattempo la Regione "avvia un processo partecipativo e condiviso con gli enti territoriali per individuare, previo studio del contesto territoriale e dei processi gestionali, gli ambiti territoriali adeguati ed omogenei, ritenendo tali quelli in grado di assicurare innanzitutto l'erogazione di servizi soddisfacenti nel contesto di razionalizzazione della spesa pubblica"; la definizione degli ambiti territoriali adeguati ed omogenei costituirà riferimento per completare l'attuazione, ove non ancora compiuta, del processo di gestione associata di funzioni degli enti locali.

**Sintesi:** la regione Calabria ha dettato in via d'urgenza una disciplina transitoria volta a dare attuazione alle disposizioni della legge n. 56, da applicare nelle more dell'adozione di una legge regionale generale di riordino delle funzioni. Tale disciplina ha disposto la riassunzione, da parte della Regione, della titolarità delle funzioni già trasferite alle Province, ferma restando, per alcune di tali funzioni, la continuità di svolgimento presso le amministrazioni provinciali. A tale legge ha fatto seguito una specifica disciplina volta a favorire la costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, la quale ha previsto la permanenza dell'assegnazione delle predette funzioni in capo alla città metropolitana di Reggio Calabria.

---

<sup>42</sup> La più volte richiamata proposta di legge 28/X prevede, al riguardo, che la Regione attui il riordino delle partecipazioni societarie e la soppressione di enti o agenzie operanti in servizi di rilevanza economica e favorisca la medesima azione anche presso Comuni e Province.

## CAMPANIA

Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14, recante "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

**Oggetto:** riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province quali enti di area vasta e dalla città metropolitana di Napoli (art. 1).

### **Riordino delle funzioni:**

- sono riallocate alla Regione le funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nelle seguenti materie: agricoltura, caccia e pesca; assistenza sanitaria, all'infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali; industria, commercio e artigianato; sport e tempo libero; turismo; valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali; servizi inerenti all'istruzione e alle politiche giovanili (art. 3, comma 1);
- al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province le attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale "biblioteche, musei e pinacoteche" (art. 3, comma 2);
- le funzioni che non formano oggetto di riordino della legge in esame sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale. In particolare, in attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla legge in esame le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, dei centri per l'impiego, delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale. Sono, altresì, escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile, nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali (art. 3, commi 4 e 5);

- la città metropolitana di Napoli e gli altri enti di area vasta continuano ad esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive per conto dei Comuni<sup>43</sup> (art. 4, comma 2).

Disposizioni finanziarie: si provvede alla copertura finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino, nonché alle spese relative al trattamento economico complessivo del personale riallocato nei ruoli della Giunta regionale. Viene istituito il “Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio”. Per gli esercizi successivi al bilancio pluriennale 2015-2017, le somme occorrenti all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino saranno determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio (art. 10). La Regione assicura la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative oggetto di riordino confermate in capo agli enti di area vasta (art. 3, comma 6).

L'art. 11 reca una clausola valutativa in base alla quale il Consiglio regionale, entro il 31 ottobre 2016 e successivamente con cadenza annuale nell'arco temporale necessario al riordino delle funzioni oggetto della presente legge, verifica lo stato di attuazione della legge nonché gli effetti prodotti sul funzionamento dei servizi ai cittadini e della macchina amministrativa.

**Data di decorrenza del trasferimento:** la decorrenza del trasferimento delle funzioni è collegata alla conclusione del processo di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni. Detti trasferimenti sono effettuati tramite intese tra gli enti interessati, da stipulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di riordino, la cui sottoscrizione è preceduta dall'approvazione con

---

<sup>43</sup>Si rammenta la previsione di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 56 del 2014, per la quale "la provincia può (...), d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive".

deliberazione di Giunta regionale e dell'organo competente degli altri enti sottoscrittori (art. 7, commi 1 e 3)<sup>44</sup>.

**Disposizioni per la valorizzazione della città metropolitana di Napoli** (art. 4): la Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014, favorisce la più ampia valorizzazione e il rafforzamento del ruolo della Città metropolitana in sede di riforma delle legislazioni di settore e di programmazione dello sviluppo economico e dei territori.

#### **Rinvii ad adempimenti successivi:**

- con delibera di Giunta regionale, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono individuate le singole attività e i servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino, riallocate presso la Regione ovvero conservate in capo alle Province<sup>45</sup> (art. 3, comma 3);
- la Regione, a conclusione del processo di riordino, ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge n. 190 del 2014, adotta forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intese o convenzioni con gli enti territoriali, al fine di conferire ai Comuni anche in forma associata nonché alle Province per ambiti territoriali omogenei, funzioni e compiti attinenti allo sviluppo dei territori con particolare riferimento alle materie dell'agricoltura, della caccia e della pesca<sup>46</sup> (art. 5);

---

<sup>44</sup> In proposito si segnala che ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge in esame gli effetti finanziari del riordino decorrono dal 1° gennaio 2016. Come precisato dalla regione Campania, tale disposizione va interpretata nel senso che "la decorrenza degli effetti finanziari di cui alla citata norma regionale si riferisce ai costi del personale per tutte le funzioni oggetto di riordino e alle spese di gestione relative alla funzione mantenuta in capo agli enti di area vasta (Musei e Biblioteche), come meglio specificato nelle intese e atto di Giunta attuativi della L.R. n. 14/2015. Tale decorrenza è rispettata. La decorrenza di altri effetti finanziari risulta ancorata all'effettivo trasferimento delle attività e servizi di cui alla funzione oggetto di riordino (art. 10 L.R. n. 14/2015, intese ed atto di giunta)".

<sup>45</sup> La Giunta ha provveduto con propria deliberazione n. 616 del 2015 ("Individuazione delle attività e dei servizi riconducibili alle funzioni non fondamentali delle Province ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015 e disposizioni organizzative"), successivamente integrata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 212 del 2016.

<sup>46</sup> Sulla base delle informazioni fornite dalla Regione, risulta che ad oggi la Regione non ha esercitato alcuna forma di avvalimento o delega ai sensi della legge regionale n. 14 del 2015, mentre ha previsto, nelle intese e nell'atto di Giunta di disciplina dei trasferimenti, la eventuale individuazione di procedimenti in corso da mantenere nella titolarità degli enti di area vasta e della Città metropolitana fino alla conclusione, con l'utilizzo di personale transitato nei ruoli della Regione.

- nell'ambito di un generale riordino delle funzioni amministrative sul proprio territorio, in particolare nella riorganizzazione delle attività e servizi riallocati con la presente legge, la Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di conferire o delegare ai Comuni in forma associata funzioni e compiti attinenti allo sviluppo economico dei territori con specifico riferimento alle materie del turismo e delle politiche sociali (art. 6, comma 1)<sup>47</sup>;
- i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali connessi al riordino delle funzioni sono effettuati tramite intese tra gli enti interessati da stipulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sentite, per quanto attiene alla ricollocazione delle risorse umane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le intese sono trasmesse dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale previsto dall'Accordo sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014. In caso di mancata stipula dell'intesa nel predetto termine, la Giunta regionale provvede con proprio atto nei successivi quarantacinque giorni (art. 7)<sup>48</sup>.

**Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:** il personale in servizio a tempo indeterminato nelle Province e Città metropolitana, destinato, alla data dell'8 aprile 2014, all'esercizio delle funzioni non fondamentali trasferite alla Regione, è trasferito nei ruoli della Giunta regionale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della dotazione organica, nonché delle capacità assunzionali rispettivamente disponibili per gli anni 2015 e 2016. Ai fini delle intese aventi ad oggetto i trasferimenti di risorse umane, finanziarie

---

<sup>47</sup> A quanto risulta dalle informazioni fornite dalla Regione, ad oggi non è stato avviato il progetto di generale riordino delle funzioni amministrative sul territorio regionale.

<sup>48</sup> Con deliberazione di Giunta regionale n. 212 del 2016 sono state approvate le Intese con l'ente di area vasta di Benevento e con la città metropolitana di Napoli, successivamente sottoscritte. Con deliberazione di Giunta regionale n. 261 del 2016 - preso atto del mancato riscontro da parte delle province di Avellino, Caserta e Salerno in ordine all'approvazione degli schemi di Intesa approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 213/2016 e della necessità di procedere comunque, ai sensi della legge regionale n. 14/2015, al completamento del processo di riordino con atto di Giunta - si è provveduto ai trasferimenti delle attività e dei servizi riconducibili alle funzioni non fondamentali e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, per le province di Avellino, Caserta e Salerno, come previsto dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2015 per il caso di mancata stipula dell'intesa nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

e strumentali connessi al riordino delle funzioni, gli enti di area vasta trasmettono alla Regione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi del personale dipendente distinto per categoria giuridica ed economica, con indicazione del costo annuo lordo di ciascuna unità di personale (art. 8)<sup>49</sup>.

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** nell'ambito delle intese aventi ad oggetto i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali connessi al riordino delle funzioni, sono individuati i beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni da trasferire, previa ricognizione da parte della Provincia o Città metropolitana interessata. Sono esclusi in ogni caso dalla successione le società e gli enti partecipati dalle Province e dalla Città metropolitana, anche se esercitano attività riconducibili alle funzioni oggetto di riordino (art. 9)<sup>50</sup>.

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:** è stato già evidenziato tra i rinvii ad adempimenti successivi che l'art. 6 prevede un generale riordino delle funzioni amministrative sul territorio regionale, concernente in particolare la riorganizzazione delle attività e servizi riallocati con la presente legge, nell'ambito del quale la Regione

---

<sup>49</sup> Sulla base delle informazioni fornite dalla Regione, "l'Amministrazione regionale ha completato il processo di trasferimento del personale delle province in attuazione della L.R. n. 14/2015. Prima con la DGR n. 318/2016 - attuazione L.R.14/2015 nel quadro della vigente programmazione triennale del fabbisogno di personale, piano operativo annuale 2016 - poi in data 01 luglio 2016 si è provveduto al trasferimento nei ruoli della Giunta regionale delle unità di personale delle province adibite all'esercizio delle funzioni non fondamentali riallocate in Regione Campania ai sensi dell'art. 3, comma1 della L.R. 14/2015, quantificate in n. 211 unità. Dalla consultazione del portale [mobilità.gov](http://mobilità.gov) al 21 settembre c.a. (fonte Direzione regionale risorse umane), emerge che risultano essere presenti n. 46 unità di personale da ricollocare, di cui 41 appartenenti alla polizia provinciale (non adibite a funzioni oggetto di riordino)".

<sup>50</sup> La Regione ha precisato che "Secondo quanto previsto dalle intese e atto di giunta, in sede di attuazione le province sono chiamate ad una ricognizione dei beni e delle risorse strumentali (in particolare la postazione di lavoro del personale migrato in regione) funzionali allo svolgimento delle attività e servizi relativi alle funzioni da trasferire. Per quanto afferisce ai beni immobili non risultano pervenute, secondo quanto comunicato dalla competente Direzione Generale regionale, comunicazioni e/o informative di beni da trasferire. Per quanto attiene invece ai beni mobili, sono stati trasferiti beni essenzialmente strumentali alle postazioni di lavoro del personale migrato in regione. In ogni caso il processo risulta tuttora in corso".

provvederà, con successivi provvedimenti, a conferire o delegare ai Comuni in forma associata funzioni e compiti attinenti allo sviluppo economico dei territori con specifico riferimento alle materie del turismo e delle politiche sociali. Il comma 2 dello stesso art. 6 dispone, inoltre, che la Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisca misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di Comuni nel rispetto di dimensioni minime ottimali<sup>51</sup>.

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** non risultano disposizioni al riguardo.

**Sintesi:** nell'attuazione delle disposizioni della legge n. 56 operata dalla regione Campania con legge n. 14 del 2015, si segnala la previsione per la quale la riallocazione presso la Regione di determinate funzioni non fondamentali delle province - ispirata al criterio di coerenza con il ruolo di governo della Regione e all'esigenza di esercizio a livello unitario per l'intero territorio regionale - sarà seguita da un generale riordino delle funzioni amministrative, volto, tra l'altro, a conferire o delegare ai Comuni in forma associata funzioni e compiti attinenti allo sviluppo economico dei territori, al fine di assicurare l'attribuzione delle funzioni amministrative presso il livello di governo più vicino ai cittadini, nonché un esercizio più efficiente e razionale delle funzioni medesime. Ciò anche

---

<sup>51</sup> La Regione ha precisato che "Attualmente sul territorio regionale si sta dando attuazione alla Strategia Nazionale per le Aree interne elaborata dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico. Tale programma prevede, in sintesi, la realizzazione di azioni di sviluppo locale che abbiano come presupposto la gestione associata di servizi e funzioni. Le aree individuate in Campania sono quattro e la Regione sta operando una efficace azione di accompagnamento per gli enti locali coinvolti, utilizzando misure del Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania - programma finalizzato al rafforzamento (Linea 6) dei Sistemi territoriali di sviluppo individuati e definiti dalla L.R. 13/2008 - PTR - legge fondamentale che ha lo scopo di fornire un quadro di riferimento unitario per i vari livelli di pianificazione. Questa sinergia tra strategia nazionale e azioni regionali dovrebbe incidere in maniera efficace sul processo di associazionismo delle funzioni tra comuni di piccole e piccolissime dimensioni, tale da far crescere un tessuto idoneo di amministrazioni capaci di rappresentare il terminale di una concreta riarticolazione delle funzioni e dei servizi sul territorio regionale".

alla luce della valutazione effettuata dal Consiglio regionale sugli effetti prodotti dalla applicazione della legge regionale n. 14 sul funzionamento dei servizi ai cittadini e della macchina amministrativa. Con la legge n. 14 i Comuni non risultano, infatti, enti destinatari della riallocazione di funzioni precedentemente di competenza delle Province, bensì di mere forme di avvalimento o di delega di esercizio delle funzioni regionali attinenti allo sviluppo dei territori. Per quanto concerne le azioni intraprese per favorire la gestione associata di funzioni, si segnala che la Regione è, allo stato, impegnata nell'attuazione alla Strategia nazionale per le aree interne, avente ad oggetto la realizzazione di azioni di sviluppo locale che abbiano come presupposto la gestione associata di servizi e funzioni.

## EMILIA-ROMAGNA

Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", e successive modificazioni<sup>52</sup>.

**Oggetto:** definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, della città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni; definizione di nuove disposizioni per il governo delle aree vaste; individuazione di nuove sedi di concertazione istituzionale e discipline comuni per la *governance* multilivello; nuova disciplina di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni e di incentivazione delle fusioni di Comuni; disciplina delle funzioni amministrative e della diversa allocazione di competenze conseguente alla legge n. 56 del 2014; definizione di misure di prima applicazione volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni in atto esercitate dalla Regione, dalla città metropolitana di Bologna, dalle Province, dai Comuni e dalle loro Unioni, nonché i processi di mobilità del personale interessato dal riordino delle funzioni (art. 1, comma 2).

### Riordino delle funzioni:

- il riordino delle funzioni tra enti territoriali è effettuato per materia (Titolo II):
  - ✓ ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile:
    - 1) alla Regione sono, tra l'altro, attribuite le funzioni di indirizzo, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della legge in esame non espressamente attribuite con la stessa ad altri enti. La Regione esercita, tramite l'ausilio di apposite Agenzie regionali, le funzioni di: valutazione di impatto ambientale (VIA); gestione in materia di ambiente ed energia, comprese le funzioni precedentemente esercitate dalle Province, e gestione in materia di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese le funzioni precedentemente esercitate dalle Province; 2) la città metropolitana di Bologna e le province esercitano le funzioni di pianificazione infraregionale delle attività estrattive e di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, con l'ausilio dell'apposita Agenzia regionale; 3) sono confermate ai

---

<sup>52</sup>Di cui si dà conto, per quanto di interesse, nel prosieguo della scheda.

Comuni e alle loro Unioni le funzioni ad essi (ovvero alle sopresse comunità montane) attribuite dalla normativa vigente (tra l'altro in materia sismica, di protezione civile, di tutela della montagna) alla data di entrata in vigore della legge in esame, ivi compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Sono, inoltre, attribuite ai Comuni e alle loro Unioni ulteriori funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province (tra l'altro in materia di risorse forestali e vincolo idrogeologico);

- ✓ trasporti e viabilità: 1) la Regione esercita, tra l'altro, le funzioni di: pianificazione e programmazione attraverso il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), nonché le funzioni di programmazione del servizio ferroviario regionale (SFR), che per la parte riguardante il servizio ferroviario metropolitano (SFM) si attua d'intesa con la città metropolitana di Bologna; definizione delle politiche tariffarie; gestione del Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale e predisposizione dell'archivio regionale delle strade; disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle Regioni e degli enti locali; programmazione e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale; programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale; 2) la città metropolitana di Bologna e le Province esercitano, tra l'altro, le funzioni di: pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario, nonché autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato; costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; sono confermate le funzioni previste dall'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1988 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) in capo alle Agenzie locali per la mobilità;
- ✓ agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria<sup>53</sup>, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura: 1) la Regione esercita le funzioni di: programmazione in materia agricola ed agroalimentare; programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale; sono inoltre attribuite alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate dalle Province, dalla città metropolitana di Bologna e dalle Unioni di Comuni ai sensi di specifiche leggi;

---

<sup>53</sup> In attuazione della legge regionale n. 13 del 2015, con legge regionale 26 febbraio 2016, n. 1, sono state apportate modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".

- ✓ attività produttive, commercio e turismo: 1) la Regione esercita le funzioni di programmazione e le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o nazionali; 2) alla Città metropolitana di Bologna e alle Province spettano le funzioni di coordinamento della rete degli Sportelli unici delle attività produttive-SUAP, la cui gestione resta confermata in capo ai Comuni ed alle Unioni di Comuni, di pianificazione inerente alle grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale in materia di commercio, di definizione delle proposte dei programmi turistici di promozione locale (PTPL). Si rammenta, inoltre, che l'art. 12, comma 5, della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4<sup>54</sup>, ha previsto che - qualora la città metropolitana di Bologna proponga come area vasta a finalità turistica<sup>55</sup> l'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio metropolitano, sia individuato nella Città metropolitana stessa l'ente che assume la funzione di "Destinazione turistica", in virtù della funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014 n. 56<sup>56</sup>. Significative modifiche in tema di attività produttive, commercio e turismo sono state introdotte dalla legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017). In particolare: 1) con l'aggiunta del comma 3-*bis* all'art. 45 della legge n. 13 del 2015, è stato previsto che la Città metropolitana concorra all'esercizio delle funzioni in materia di attività produttive, commercio e turismo nel quadro del ruolo istituzionale ad essa assegnato dalla legge n. 56 del 2014 e

---

<sup>54</sup> Recante "Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)".

<sup>55</sup> L'art. 48 della legge regionale n. 13 del 2015 dispone che le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 47, comma 3 (tra le quali la gestione di attività amministrative connesse ai programmi turistici di promozione locale), possano essere esercitate d'intesa fra gli enti competenti nell'ambito delle aree vaste a finalità turistica. All'interno di ciascuna area vasta, la Regione, con un apposito atto della Giunta, istituisce le Destinazioni turistiche - enti pubblici strumentali degli enti locali - ai fini dell'organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell'Emilia-Romagna.

<sup>56</sup> Con legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) è stato modificato il richiamato art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016, al fine di prevedere che una Provincia contermine alla Città metropolitana possa delegare alla Città metropolitana le funzioni in materia di turismo previste dalla medesima legge n. 4 del 2016, sulla base di un'apposita convenzione che le individua e ne regola i relativi rapporti (art. 12, comma 13-bis). Grazie a tale disposizione si consente alla Città metropolitana di costituire una Destinazione turistica con un territorio provinciale contermine.

dall'intesa generale quadro sottoscritta tra la Regione e la Città metropolitana in data 13 gennaio 2016<sup>57</sup>, con riferimento alle funzioni di promozione dello sviluppo economico e territoriale dell'area metropolitana bolognese e nell'interesse dell'intero territorio regionale; 2) è stato modificato l'art. 47 della legge regionale n. 13 del 2015, al fine di ricondurre alla competenza regionale varie funzioni già di competenza degli enti di area vasta (tra le quali: le funzioni per la riqualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche nonché per gli interventi in materia di porti; le funzioni di raccolta dati relativi alle strutture ricettive alberghiere)<sup>58</sup>;

- ✓ istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani: 1) la Regione esercita le funzioni di programmazione e attuazione amministrativa dell'istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro (viene a tal fine istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, con il compito di eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale), mentre detta gli indirizzi per la programmazione dell'istruzione scolastica; esercita le funzioni di programmazione in materia di cultura, sport e giovani, e attuazione dei relativi piani; 2) le Province e la città metropolitana di Bologna esercitano le funzioni di programmazione dell'istruzione scolastica (rete scolastica, offerta formativa, edilizia scolastica) sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione; 3) sono confermate le funzioni che la normativa vigente attribuisce ai Comuni in forma singola o associata, ivi comprese le competenze in materia di politiche giovanili;
- ✓ sanità e politiche sociali: 1) la Regione, tra l'altro, cura la distribuzione degli esercizi farmaceutici<sup>59</sup> sul territorio ed esercita

---

<sup>57</sup> Al riguardo cfr. la sezione della presente scheda relativa alle disposizioni in materia di valorizzazione della Città metropolitana.

<sup>58</sup> Come chiarito nella Relazione illustrativa del progetto di legge, la motivazione di tale scelta "risiede nell'opportunità di definire una unitarietà di gestione degli interventi nei settori del commercio e del turismo al fine di garantire una migliore efficacia".

<sup>59</sup> Al riguardo, la Regione ha precisato che il Legislatore regionale - con l'articolo 64 della legge regionale n. 13 del 2015, in materia di "Organizzazione del servizio farmaceutico" - "ha stabilito che le funzioni in materia, svolte in precedenza prevalentemente dalle province, vengano ripartite tra la Regione, i Comuni e le Aziende Sanitarie, in quanto il livello provinciale non appariva più adeguato allo svolgimento delle funzioni medesime. In particolare, in coerenza all'attribuzione da parte del legislatore nazionale della funzione di individuazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione in capo al Comune, il legislatore regionale ha disegnato un sistema che preveda in capo ai Comuni l'esercizio di tutte le competenze strettamente connesse alla pianificazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, riservando alla Regione, che si avvale delle Aziende Sanitarie, le funzioni di impulso, controllo e sostituzione volte a garantire l'approvazione biennale delle piante

le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014<sup>60</sup>. Per lo svolgimento delle funzioni di concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, è istituita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali; 2) le Province e la città metropolitana di Bologna esercitano le funzioni relative alla localizzazione degli impianti di cremazione<sup>61</sup>; 3) sono confermate in capo ai Comuni le funzioni di promozione e gestione degli interventi per le politiche abitative;

- in coerenza con l'articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, concernente la definizione delle funzioni delle città metropolitane, compete alla città metropolitana di Bologna la cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale, nonché la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio metropolitano. La città metropolitana di Bologna esercita la funzione di pianificazione territoriale generale, finalizzata alla definizione delle politiche di programmazione e pianificazione territoriale stabilite dal quadro generale di assetto territoriale regionale, nonché alla definizione dei contenuti strutturali della pianificazione urbanistica dei Comuni compresi nel territorio metropolitano (art. 5, comma 4);
- al fine di favorire l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in

---

organiche e i conseguenti concorsi per l'assegnazione delle sedi. L'articolo in oggetto, inoltre, rimanda ad una successiva legge regionale la disciplina del procedimento di formazione e revisione della pianta organica". Vengono pertanto abrogati dall'art. 88 della legge n. 13 del 2015 gli articoli 185 e 186 della legge regionale n. 3 del 1999, riguardanti le funzioni provinciali in materia di servizi farmaceutici. La legge regionale n. 2 del 2016 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici), in attuazione del richiamato articolo 64 della legge regionale n. 13 del 2015, ha successivamente disciplinato l'organizzazione del servizio farmaceutico, tenendo conto delle competenze in materia attribuite a Regione, Comuni e Aziende USL.

<sup>60</sup> In attuazione dell'art. 65 della legge regionale n. 13 del 2015 è stata approvata la legge regionale 15 luglio 2016, n. 11, recante "Modifiche legislative in materia di politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale".

<sup>61</sup> Si segnala che - a seguito delle modifiche apportate all'art. 63 della legge regionale n. 13 del 2015 dalla successiva legge regionale n. 25 del 2016 - sono state ridotte le funzioni degli enti di area vasta in materia di sanità pubblica (in particolare, sono state sottratte alle Province e alla Città metropolitana le funzioni di tutela e controllo della popolazione canina e felina; di finanziamenti ai Comuni per ristrutturazioni canili; di organizzazione e gestione di corsi per il benessere animale).

forma associata di procedimenti attinenti alle funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni (art. 7);

- nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), le funzioni in materia di governo del territorio e, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla stessa legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della città metropolitana di Bologna nelle funzioni della provincia di Bologna, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richiede che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica (art. 2, comma 4).

Disposizioni finanziarie: l'art. 73 reca disposizione di copertura finanziaria per gli anni 2016 e 2017.

Alla Conferenza interistituzionale istituita ai sensi dell'art. 10 è attribuito il compito di presidiare, in raccordo con l'Osservatorio regionale istituito ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, la transizione istituzionale fino al completamento del processo di riordino, in coerenza con le disposizioni della presente legge e nel quadro dei principi di cui alla legge n. 56 del 2014.

L'art. 74 introduce, inoltre, una clausola valutativa, sulla base della quale l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della legge in esame e ne valuta i risultati ottenuti; a tal fine, con cadenza almeno triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione della legge; in sede di prima applicazione, presenta annualmente una relazione amministrativa intermedia sull'attuazione della legge.

**Data di decorrenza del trasferimento:** le funzioni oggetto di riordino sono esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e

strumentali connesse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua le decorrenze dell'esercizio delle funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (68, comma 1). I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale possono graduare, secondo date certe, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestuale al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2015<sup>62</sup>. L'esercizio

---

<sup>62</sup> Come precisato dalla Regione, con deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015, la Giunta regionale ha fissato al 1° gennaio 2016 la data di decorrenza di esercizio delle generalità delle funzioni trasferite dalle Province e dalla città metropolitana di Bologna alla Regione e alle Agenzie nei seguenti settori: agricoltura, fauna selvatica, caccia e pesca; trasporti e viabilità; attività produttive, commercio e turismo; istruzione, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani; sanità e politiche sociali; ambiente, energia, difesa suolo e protezione civile. Ha, inoltre, disposto la riallocazione del personale soprannumerario delle province e della Città metropolitana, disponendone il trasferimento a decorrere dallo stesso 1° gennaio 2016 (secondo quanto specificato dalla Regione, "per un totale di 1.211 unità di personale, di cui circa 963 nelle strutture della Regione; la restante parte nelle strutture delle tre Agenzie"). La Regione ha evidenziato che la complessa situazione in itinere ha reso necessarie alcune distinzioni e differenziazioni circa la data di decorrenza di esercizio delle funzioni. Ai sensi della deliberazione n. 2230, pertanto, decorre dal 1° aprile 2016: l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attualmente esercitate dagli enti subentrati alle comunità montane (si rammenta che l'art. 69, comma 3-ter della legge n. 13 del 2015, introdotto dalla legge regionale n. 7 del 2016, prevede che gli enti subentrati alle Comunità montane concludano i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie); l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto relative alla gestione dell'idrovia ferrarese, alla polizia di navigazione e all'ispettorato di porto; nelle more, e cioè dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2016, tali funzioni sono esercitate dalla Regione tramite le proprie strutture ordinarie (Servizio tecnico di bacino Po di Volano e della Costa); l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile (si tratta, più precisamente, delle funzioni concernenti le risorse idriche, l'utilizzo del demanio idrico, la difesa del suolo e della costa e la sismica, le funzioni concernenti l'autorizzazione all'immersione in mare e la gestione del demanio della navigazione interna, le funzioni concernenti il rilascio dei permessi di ricerca geotermici e le concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato, le funzioni concernenti gli interventi di sicurezza territoriale e la polizia idraulica e le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale). La decorrenza delle funzioni relative ai servizi per l'impiego - che saranno esercitate dall'Agenzia regionale per il lavoro - sarà definita successivamente, con apposito atto, una volta completate le procedure, già in corso, per l'individuazione e la nomina del Direttore

delle funzioni in materia di trasporto pubblico, autorizzazioni per il trasporto privato e viabilità decorre dalla data di entrata in vigore della legge in esame (art. 29).

**Disposizioni per la valorizzazione della città metropolitana di Bologna:** oltre a quanto già segnalato in sede di riordino delle funzioni, la legge in esame asserisce - all'art. 5 - che la città metropolitana di Bologna, quale ente di governo unitario del territorio metropolitano, svolge le funzioni ad essa assegnate dalle leggi statali e dalle norme di cui al titolo II della legge stessa. Con successive leggi, la Regione è tenuta ad adeguare la propria legislazione di settore al ruolo istituzionale differenziato della città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali, volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano. A tal fine, la Regione e la città metropolitana di Bologna, sentite le Province, sulla base di una intesa generale quadro<sup>63</sup>, danno

---

dell'Agenzia regionale per il lavoro. Al riguardo si rammenta che - a seguito dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 1606/2015 - il 9 novembre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Emilia-Romagna per l'attivazione dell'Agenzia regionale per il lavoro. Quanto alle altre funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015, la loro decorrenza effettiva "sarà via via stabilita con successivi atti della Giunta, a conclusione delle attività istruttorie tuttora in corso in sede di Unità tecniche di Missione" (deliberazione n. 2230). Si tratta, in particolare, delle funzioni che sono riallocate presso i Comuni e le Unioni di comuni, nonché delle funzioni relative ai servizi per l'impiego. Ulteriore oggetto della delibera di Giunta n. 2230 sono le misure organizzative e procedurali necessarie a garantire l'operatività dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nelle more degli ulteriori e successivi adeguamenti organizzativi e legislativi.

<sup>63</sup> L'Intesa quadro - sottoscritta tra la Regione e la Città metropolitana in data 13 gennaio 2016 - costituisce lo strumento precipuo per la definizione del ruolo della Città metropolitana, riconosciuta quale "porta d'ingresso dell'intero territorio regionale", in cui "si concentrano le infrastrutture di servizio al sistema regionale, le funzioni di eccellenza per lo sviluppo, sistemi di imprese altamente competitivi, le strutture di ricerca di maggiore rilevanza anche internazionale, le eccellenze sanitarie, oltre ad un insieme di fattori critici di successo che contribuiscono in modo decisivo a profilare la competitività del (...) sistema regionale con le regioni Europee più avanzate". Nell'Intesa quadro la Regione e la Città metropolitana convengono: 1) "che la Regione adegui con provvedimenti legislativi successivi alla richiamata L.r. n. 13 la legislazione di settore al ruolo istituzionale della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali, volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano"; 2) "che in sede di prima applicazione vengano individuati in via prioritaria le funzioni ed i compiti della Città metropolitana di Bologna, già riconosciuti dalla legge n. 56 del 2014, e riferiti alla promozione e al coordinamento dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e delle relative principali infrastrutture strategiche metropolitane, e dei sistemi di

avvio ad una sede istituzionale e di indirizzo per l'individuazione degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le finalità del piano strategico metropolitano. In tale sede, con successivi atti di intesa, sono, altresì, individuate le specifiche altre funzioni da attribuire alla città metropolitana di Bologna. In sede di prima applicazione della legge in commento, e a legislazione vigente, sono individuati prioritariamente le funzioni ed i compiti della città metropolitana di Bologna riferiti alla promozione e al coordinamento dei sistemi di digitalizzazione e informatizzazione, dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e delle relative principali infrastrutture strategiche metropolitane<sup>64</sup>.

### **Rinvii ad adempimenti successivi:**

- entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua le decorrenze dell'esercizio delle funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (68, comma 1)<sup>65</sup>;
- le funzioni in materia di pianificazione e governo del territorio sono riordinate con successivo intervento di modifica della legge regionale n. 20 del 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in coerenza con il ruolo istituzionale della Regione, della

---

digitalizzazione, di informatizzazione". Regione e Città metropolitana si impegnano, inoltre, a sottoscrivere successivi Accordi attuativi dell'Intesa generale quadro, al fine di definire, nel quadro delle funzioni strategiche di competenza della Città metropolitana, le ulteriori funzioni, coerenti con il suo ruolo istituzionale e differenziato, con particolare riferimento ai contenuti del Piano strategico metropolitano.

<sup>64</sup> Come già si è avuto modo di evidenziare, la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) ha valorizzato ulteriormente il ruolo istituzionale della Città metropolitana, come riconosciuto dalla legge n. 56 del 2014, con riferimento alle funzioni di promozione dello sviluppo economico e territoriale dell'area metropolitana bolognese e nell'interesse dell'intero territorio regionale.

<sup>65</sup> Oltre a quanto già segnalato nelle sezioni precedenti, la Regione ha evidenziato che "sono state stanziare rilevanti risorse finanziarie per l'attuazione del processo di riforma del sistema regionale e locale". Agli atti già richiamati si è aggiunta da ultimo la legge regionale 25 novembre 2016, n. 21, recante "Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016", che, all'articolo 3, ha perfezionato i meccanismi per i trasferimenti finanziari (di fondi già stanziati in bilancio) per spese di funzionamento e per le funzioni di polizia provinciale.

città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni (art. 2, comma 3)<sup>66</sup>;

- entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame sono definiti - con provvedimenti della Giunta regionale adottati, previo parere della competente commissione assembleare, d'intesa con le Province e sentito il sindaco della Città metropolitana di Bologna - gli ambiti territoriali di area vasta adeguati all'esercizio in forma associata delle funzioni attribuite alle Province dalla legislazione statale vigente, con particolare riferimento all'art. 1, comma 85, della legge n. 56, nonché delle funzioni confermate dalla Regione. L'esercizio in forma associata avviene previa convenzione<sup>67</sup>. In sede di prima applicazione della legge in esame, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, la Regione e le Province adottano d'intesa indirizzi comuni per la realizzazione di progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, definendo le funzioni che, nei relativi ambiti ottimali, sono esercitate in forma associata tra le stesse Province, in una o più delle materie oggetto di riordino ed in particolare in materia di tutela ed uso del territorio, sportello unico per le attività produttive e semplificazione amministrativa (art. 6, commi 1 e 4);
- con successiva legge regionale verrà disciplinata la riorganizzazione delle funzioni già attribuite alle Comunità montane soppresse e confermate in capo alle Unioni subentrate, al fine di razionalizzarne l'esercizio nell'ambito territoriale di riferimento (art. 8, comma 5)<sup>68</sup>;

---

<sup>66</sup> Al riguardo la Regione ha precisato che "Attualmente questa proposta di legge regionale non è ancora stata predisposta. (...) Nel sito ERMES è pubblicata una bozza del progetto di legge accompagnata da un comunicato, nel quale si afferma che la Giunta intende approvare la proposta entro fine anno per consegnarla poi alla discussione in Assemblea legislativa".

<sup>67</sup> Le convenzioni, come previsto dall'art.6, comma 2, specificano i compiti, le funzioni e le competenti strutture organizzative, nonché la decorrenza dell'esercizio associato, con priorità per le funzioni in materia di trasporto pubblico, sanità pubblica e politiche sociali, nonché per le relative funzioni di concertazione istituzionale - territoriale. Le convenzioni possono altresì prevedere la costituzione di uffici comuni di area vasta e prevedere il progressivo esercizio associato di ulteriori funzioni.

<sup>68</sup> La Regione ha precisato che "non è stato ancora presentato un disegno di legge sulla riorganizzazione delle funzioni delle Unioni subentrate a Comunità montane soppresse al fine di razionalizzarne l'esercizio nell'ambito territoriale di riferimento". In tale materia si applicano, pertanto, le norme della legge regionale n. 13 del 2015 e della precedente legge regionale n. 21 del 2012 ("Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni

- entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame è redatto un testo unico di riordino delle leggi regionali che disciplinano le Agenzie regionali, gli istituti, le forme societarie e gli enti regionali (art. 3, comma 5)<sup>69</sup>;
- sono previsti ulteriori adempimenti concernenti le singole materie<sup>70</sup>.

---

amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"), più volte modificata.

<sup>69</sup> Al riguardo la Regione ha segnalato che con deliberazione n. 514 del 2016 è stato approvato il Piano di riordino delle partecipazioni societarie della regione Emilia-Romagna, con il quale si è dato avvio a "un importante processo (...) teso alla fusione di importanti società in house alle quali la Regione Emilia-Romagna partecipa (oltre ad un processo per la dismissione delle società non strategiche). A seguito di tale processo di trasformazione (...) matureranno le condizioni per la redazione del testo unico previsto dalla LR n. 13 del 2015".

<sup>70</sup> La Regione ha dato conto delle deliberazioni di Giunta adottate in attuazione della legge regionale n. 13 del 2015: Dir. Gen. Centrale Affari istituzionali e legislativi: deliberazione n. 1483 del 6 ottobre 2015- Costituzione delle unità tecniche di missione per l'attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e per la gestione della transizione; Serv. Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria: deliberazione n. 1620 del 29 ottobre 2015- Approvazione statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della l.r. 13/2015; Serv. Organizzazione e sviluppo: deliberazione n. 1645 del 29 ottobre 2015-Approvazione degli elenchi del personale della città metropolitana e delle province coinvolto dalle procedure di riordino funzionale di cui alla legge regionale n. 13/2015; Serv.Organizzazione e sviluppo: deliberazione n. 1910 del 24 novembre 2015-Trasferimenti di personale in attuazione della legge regionale n. 13/2015. Integrazione agli elenchi approvati con delibera 1645/2015; Serv. geologico, sismico e dei suoli: deliberazione n. 1925 del 24 novembre 2015-Legge regionale 13/2015, art. 21. Approvazione schema di accordo tipo per il trasferimento delle funzioni in materia sismica; Serv.Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria: deliberazione n. 2065 del 14 dicembre 2015-Modalità di funzionamento dell'osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale e definizione della struttura tecnica di supporto(art. 80 legge regionale n.13/2015); Serv.valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale: deliberazione n. 2170 del 21/12/2015-Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di Vas, Via, Aia ed Aua in attuazione della legge regionale n. 13 del 2015; Dir. Gen. Ambiente e difesa del suolo e della costa: deliberazione n. 2173 del 21 dicembre 2015-Approvazione assetto organizzativo generale dell'agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui alla legge regionale n. 13/2015; Dir. Gen. Ambiente e difesa del suolo e della costa: deliberazione n. 2174 del 21 dicembre 2015-Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della legge regionale n. 13/2015; Serv.organizzazione e sviluppo: deliberazione n. 2186 del 21 dicembre 2015-Convenzione tra la regione Emilia-Romagna e Aipo per il distacco di personale sulle funzioni delegate ai sensi della lr 13/2015; Dir. Gen. Centrale Affari istituzionali e legislativi: deliberazione n. 2230 del 28 dicembre 2015-Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione. Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle

province e della città metropolitana; Serv. Viabilità, navigazione interna e portualità commerc.: deliberazione n. 2282 del 28 dicembre 2015-Art. 33 legge regionale n. 13/2015. Modalità di svolgimento dei rapporti tra regione e Aipo in materia di demanio della navigazione interna; Servizio Approvvigionamenti e centri operativi: deliberazione n. 15 del 11 gennaio 2016-Comodato d'uso gratuito tra province/città metropolitana e regione Emilia-Romagna per l'utilizzo degli automezzi e dei natanti strumentali allo svolgimento delle attività trasferite dalla legge regionale n. 13/2015 nelle more dei passaggi di proprietà di tali beni; Serv. Organizzazione e sviluppo: deliberazione n. 48 del 25 gennaio 2016-Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito di alcune direzioni generali e nell'ambito dell'Agenzia regionale di protezione civile a seguito del processo di riordino funzionale di cui alla legge regionale n. 13/2015; Dir. Gen. Ambiente e difesa del suolo e della costa: deliberazione n. 101 del 01 febbraio 2016-Forme di raccordo per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno e dell'Autorità dei bacini regionali - attuazione art. 20 della legge regionale n. 13/2015; Serv. Viabilità, navigazione interna e portualità commerc.: deliberazione n. 327 del 14 marzo 2016-Attribuzione e concessione ad Aipo, per l'anno 2016, delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna in attuazione dell'art. 34 comma 5 della legge regionale 13/2015; Direzione generale Gestione, sviluppo e istituzioni: deliberazione n. 453 del 29/03/2016-Convenzione tra la regione Emilia-Romagna e Arpa per il distacco di personale sulle funzioni assegnate ai sensi della lr 13/2015. Proroga termine convenzione tra la regione Emilia-Romagna ed Aipo; Area di coordinamento centrale organizzazione: deliberazione n. 621 del 28/04/2016-Nuova convenzione tra la regione Emilia-Romagna e Aipo per il distacco di personale sulle funzioni delegate dalla legge regionale n. 13/2015; Serv. Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria: deliberazione n. 712 del 16/05/2016-Direttiva per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13/2015 mediante l'agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile - prime disposizioni relative a interventi già in corso o programmati alla data del 1/5/2016; Serv. Parchi e risorse forestali: deliberazione n. 688 del 16/05/2016-Direttiva per l'attuazione dell'art. 16, comma 3, lett. C) della legge regionale n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica; Servizio Viabilità, logistica e trasporto per vie d'acqua: deliberazione n. 801 del 30/05/2016-Trasferimento delle risorse finanziarie per l'anno 2016 all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Legge regionale n. 13/2015; Dir.gen. Economia della conoscenza, del lavoro e impresa: deliberazione n. 787 del 30/05/2016-Approvazione schema di "Accordo attuativo fra regione Emilia-Romagna e città metropolitana di Bologna per lo sviluppo economico" in attuazione dell'art. 5 dell'intesa generale quadro ed ai sensi della normativa di riordino della legge regionale n. 13/2015; Serv. Energia ed economia verde: deliberazione n. 959 del 21/06/2016-Approvazione convenzione con Arpa per la redazione del rapporto ambientale di vas del piano energetico regionale 2017-2030 e del piano triennale di attuazione 2017-2019 (legge regionale n. 44/1995, legge regionale n. 26/2004, legge regionale n. 13/2015). Attribuzione risorse finanziarie; Serv. Difesa del suolo, della costa e bonifica: deliberazione n. 1121 del 18/07/2016 trasferimento all'agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse per lo svolgimento delle attività relative al servizio di piena, come previsto dall'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 13/2015 per l'anno 2016. Approvazione piano di riparto programmatico; Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna: deliberazione n. 1166 del 25/07/2016-Subentro delle competenze gestionali delle riserve naturali e dei paesaggi naturali e seminaturali protetti. Assegnazione e concessione di un contributo per la gestione delle riserve agli enti

**Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:**

- la Regione individua i dipendenti dell'amministrazione regionale nonché i dipendenti della città metropolitana di Bologna e delle Province da assegnare alle Agenzie regionali (art. 22);
- nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla legge in esame, la Regione pone in essere forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali individuati, perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo (67, comma 1).

La Regione ha trasmesso la seguente tabella concernente i dati relativi al trasferimento del personale da Province/Città metropolitana alla Regione e sue Agenzie:

---

competenti. Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, art. 18; Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente: : deliberazione n. 1237 del 01/08/2016-Disposizioni per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico in attuazione della legge regionale n. 13/2015; Dir.gen. Economia della conoscenza, del lavoro e impresa: : deliberazione n. 1226 del 01/08/2016-Determinazione dell'indennità del revisore unico dell'agenzia regionale per il lavoro (l.r. 13/2015). La Regione ha, infine, segnalato il seguente provvedimento: Nota interpretativa delle disposizioni della legge regionale n. 13/2015 sulla gestione del contenzioso delle province nell'ambito dei procedimenti connessi alle funzioni riallocate, per quanto concerne i trasferimenti alle agenzie regionali ambientali (nota Gabinetto PG/2016/465097 del 20/06/2016 su contenzioso).

Personale trasferito IN RER dalle Province e dalla Città Metropolitana per struttura di assegnazione e categoria						
al 01/01/2016						
Struttura	CATEGORIA					Totale
	00A	00B	00C	00D	DIR	
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE		2	14	35	2	53
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE		75	189	200	7	471
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA			1	2		3
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO		2	11	22	1	36
DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI					1	1
DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA		10	15	10	1	36
DIREZIONE GENERALE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO			1	3	1	5
DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO	2	9	32	25		68
DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE	1	5	24	27		57
GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA/SEGRETERIE ASSESSORI				2		2
IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI		2	2	2		6
INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI				3		3
PERSONALE IN ASPETTATIVA GIUNTA		1	3	4		8
PERSONALE COMANDATO OUT		1	6	8		15
PERSONALE DISTACCATO	1	22	64	72	4	163
<b>Totale PERSONALE trasferito IN RER</b>	<b>4</b>	<b>129</b>	<b>362</b>	<b>415</b>	<b>17</b>	<b>927</b>

  

Personale trasferito IN ARPAE dalle Province e dalla Città Metropolitana per categoria					
al 01/01/2016					
	CATEGORIA				Totale
	B	C	D	DIR	
Totale personale trasferito in ARPAE	27	71	144	6	248

  

Totale personale trasferito L. 13/2015	CATEGORIA					Totale
	00A	00B	00C	00D	DIR	
RER	4	129	362	415	17	927
ARPAE	-	27	71	144	6	248
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>156</b>	<b>433</b>	<b>559</b>	<b>23</b>	<b>1175</b>

Ha altresì specificato le principali destinazioni del personale riallocato:

Tab. 14

Destinazione	Provincia/città metropolitana di provenienza									Totale
	BO	FC	FE	MO	PC	PR	RA	RE	RN	
RER	220	135	96	93	68	86	93	92	77	960
ARPA	51	29	34	26	18	31	24	16	19	248
<b>Totale</b>	<b>271</b>	<b>164</b>	<b>130</b>	<b>119</b>	<b>86</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>108</b>	<b>96</b>	<b>1.208</b>

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** oltre a quanto già segnalato nelle sezioni precedenti, la Regione ha specificato che "riguardo ai beni ed ai relativi oneri di funzionamento è stato (...) garantito il corretto approvvigionamento di sedi e risorse per il personale trasferito alla Regione". Ed ancora, che il processo di trasferimento delle risorse strumentali "ha per ora interessato in specifico principalmente ciò che occorre per il mantenimento delle funzioni svolte dal personale trasferito alla Regione o alle Agenzie regionali ai sensi della LR n. 13 del 2015".

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:**

- su iniziativa delle Province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nonché quelle loro confermate dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel titolo II della legge in commento, possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati (art. 6, comma 1);
- i Comuni, ai quali viene riconosciuta la spettanza della generalità delle funzioni amministrative di prossimità, esercitano le funzioni comunali in forma associata entro gli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza). La Regione valorizza, nelle sedi di confronto e partecipazione alle politiche ed alla programmazione regionale, le Unioni costituite a norma della legge regionale n. 21 del 2012 quali interlocutori in rappresentanza del territorio dell'ambito ottimale nel quale sono costituite; ne valorizza, altresì, il ruolo di enti di governo dell'ambito territoriale ottimale nel quale sono costituite, riconoscendo alle Unioni montane la funzione di promozione e di coordinamento delle politiche territoriali a favore della montagna. L'Unione costituisce, nello sviluppo delle politiche regionali, il perno dell'organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio (art. 8);
- lo stesso art. 8 apporta una modifica all'articolo 25 della richiamata legge regionale n. 21 del 2012, disponendo che il programma di riordino territoriale possa introdurre misure incentivanti a favore delle Unioni per l'adesione ad esse dei Comuni dello stesso ambito ottimale non ancora associati, in particolare di quelli montani, al fine di far coincidere l'Unione con il suo ambito territoriale ottimale;
- al fine di promuovere la fusione di Comuni quale opportunità strategica e nell'intento di rendere concretamente sostenibili i percorsi di fusione nell'intero territorio regionale, sono introdotte norme di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria, volte a stimolare fusioni demograficamente significative e coinvolgenti il maggior numero di Comuni (art. 9, comma 1);

- sempre l'art. 9, al comma 3, reca misure di incentivazione delle fusioni di Comuni, prevedendo che la Regione incentivi prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono, inoltre, previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni; ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

Con legge regionale 29 luglio 2016, n. 15, recante "Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti ottimali, unioni, fusioni e incorporazioni di comuni", sono state introdotte norme di adeguamento alla legge n. 56, al fine di favorire i percorsi di unione e fusione tra Comuni rimuovendo gli ostacoli che rallentano i processi associativi. Si richiamano le seguenti previsioni:

- l'incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, anche nel caso di Comuni già istituiti a seguito di fusione, viene espressamente menzionata quale oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica delle circoscrizioni (art. 2);
- viene introdotto nella legge regionale n. 24 del 1996 un articolo avente ad oggetto il procedimento di fusione per incorporazione, disponendo che l'istanza del Consiglio comunale alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura sia preceduta dall'espletamento del *referendum* consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014, indetto, oltre che per iniziativa dei rispettivi Consigli comunali, anche qualora in ciascun Comune interessato all'incorporazione ne faccia richiesta almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto (art. 3)<sup>71</sup>;

---

<sup>71</sup> La Regione ha segnalato che, "contestualmente all'approvazione della relativa deliberazione legislativa - il 27 luglio 2016 - è stato approvato a maggioranza l'ordine del giorno n. 2, che contiene un atto di indirizzo che impegna la Giunta regionale ad adottare una proposta di modifica della legislazione regionale volta ad acquisire sempre il parere non vincolante degli organi istituzionali di un Comune nel quale risulti respinto il quesito referendario riguardante la fusione, prima di approvare la legge che realizza tale effetto (ma non sono state presentate proposte legislative in tal senso)".

- vengono istituiti l'Osservatorio regionale delle fusioni<sup>72</sup> e l'Osservatorio regionale delle Unioni<sup>73</sup>, al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono, rispettivamente, dal processo di fusione e dall'esercizio associato, anche attraverso le Unioni di Comuni, delle funzioni in tutti i settori amministrativi di competenza regionale e il concreto impatto dei processi di fusione e associativo sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese (artt. 8 e 9).

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** non si rilevano specifiche disposizioni al riguardo.

**Sintesi:** nell'attuazione delle disposizioni della legge n. 56 operata dalla regione Emilia-Romagna con legge n. 13 del 2015, si segnala: 1) un

---

<sup>72</sup> L'Osservatorio regionale delle fusioni era stato originariamente costituito con deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2015, n. 1446, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2013 (recante "Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna") e si è insediato il 17 dicembre 2015 (l'art. 4, comma 5, è stato successivamente abrogato dalla legge regionale n. 15 del 2016). Con l'art. 8 della legge regionale n. 15 del 2016 è stato introdotto l'art. 14-bis nella legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, il quale - "al fine di istituzionalizzare l'Osservatorio" - ne definisce gli obiettivi e riconduce in capo alla Giunta la potestà di regolamentazione dello stesso. Come chiarito dalla Regione, "lo scopo perseguito è stato quello di ricondurre tale organismo alla legge regionale generale in materia di fusioni (ovvero la LR 24/96) quale sede più appropriata per la disciplina dello stesso, che originariamente era stato previsto invece nella prima legge provvedimentale di fusione e richiamato in tutte le leggi di fusione successive. Originariamente infatti l'Osservatorio era stato previsto nella legge istitutiva del Comune di Valsamoggia all'art.4 comma 5 della LR 1/2013 contenente anche le disposizioni in ordine alla composizione e al funzionamento dello stesso. Le successive leggi regionali di fusione dovevano però fare rinvio a tale norma per procedere, di volta in volta, all'implementazione di tale organismo. Con la modifica legislativa del luglio 2016 è stato previsto, invece, che i funzionari di ogni nuovo Comune istituito per fusione vadano automaticamente ad integrare la composizione dell'Osservatorio senza necessità di una esplicita disposizione in tal senso. Le attività di tale Osservatorio e la documentazione prodotta in tale sede sono reperibili nella sezione ad esso appositamente dedicata all'interno del sito della Giunta regionale sulle fusioni di comuni: <http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni/approfondimenti/osservatorio-regionale-delle-fusioni/osservatorio-regionale-delle-fusioni-di-comuni>".

<sup>73</sup> Ai fini dell'istituzione dell'Osservatorio regionale delle Unioni, l'art. 9 della legge regionale n. 15 del 2016 inserisce l'art. 21-bis nella legge regionale n. 21 del 2012 ("Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"). Come asserito dalla Regione, le attività connesse all'istituzione dell'Osservatorio sono in fase di avvio.

dettagliato riordino delle funzioni tra i diversi livelli di governo effettuato per materia, demandando, tuttavia, la determinazione della decorrenza dell'esercizio delle funzioni secondo il nuovo assetto a successivi provvedimenti della Giunta regionale, fatta eccezione per l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico e viabilità decorrente dalla data di entrata in vigore della legge in esame; 2) la valorizzazione della città metropolitana di Bologna attraverso il riconoscimento del suo ruolo istituzionale, l'attribuzione immediata di funzioni, nonché il rinvio a successive intese per l'attribuzione di ulteriori specifiche funzioni; 3) la valorizzazione dell'esercizio associato delle funzioni sia fra le Province in ambiti territoriali di area vasta, sia fra i Comuni negli ambiti territoriali ottimali, favorendo la tendenziale coincidenza dell'Unione con il proprio ambito territoriale ottimale; 4) la valorizzazione della fusione di Comuni quale opportunità strategica, anche con le ulteriori disposizioni in materia di procedimento di fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 1, comma 130, della legge n. 56, introdotte dalla successiva legge regionale n. 15 del 2016.

## LAZIO

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, recante "Legge di stabilità regionale 2016" (art. 7).

**Oggetto:** riallocazione delle funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province nonché determinazione delle modalità di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie connesse, nelle more dell'adozione della disciplina relativa al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai Comuni nonché alla città metropolitana di Roma Capitale, da approvare entro e non oltre il 28 febbraio 2016 (art. 7, commi 1 e 2)<sup>74</sup>.

### **Riordino delle funzioni:**

- sono esercitate dalla Regione le funzioni non fondamentali - già esercitate dalla città metropolitana di Roma Capitale e dalle province e non riconferite alle stesse dalla legge in esame - in materia di: servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità. La Regione le esercita - anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione, nelle quali sono individuate le risorse finanziarie necessarie a garantire le spese per il personale nonché le spese per il funzionamento degli uffici e dei beni mobili strumentali allo svolgimento della funzione amministrativa - nelle more dell'adozione della disciplina relativa al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni nonché alla città metropolitana di Roma Capitale da approvare entro e non oltre il 28 febbraio 2016 (art. 7, comma 2). Inoltre, fermo restando l'esercizio da parte della

---

<sup>74</sup> La proposta di legge n. 317, avente ad oggetto "Disciplina e conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, a Roma capitale e alla Città metropolitana di Roma capitale. Riordino delle forme associative tra gli enti locali e superamento delle comunità montane", è stata presentata dalla Giunta regionale il 29 febbraio 2016 ed attualmente è all'esame della I Commissione consiliare "Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, enti locali e risorse umane, federalismo fiscale, sicurezza, integrazione sociale e lotta alla criminalità". Tale proposta provvede, tra l'altro, ad attribuire a Roma Capitale specifiche funzioni e compiti amministrativi in materia di sviluppo economico e attività produttive, governo del territorio, beni servizi e attività culturali.

città metropolitana di Roma Capitale e delle province delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di viabilità ai sensi dell'articolo 1, commi 44 e 85, lettera *b*), della legge n. 56 del 2014, la Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale (art. 7, comma 4);

- fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 44, lettera *e*), della legge n. 56 del 2014, la città metropolitana di Roma Capitale e le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: l'assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore; l'assistenza ai disabili sensoriali; il concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni alla programmazione della rete dei servizi territoriali, le azioni a carattere sociale e culturale per l'accoglienza dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale, umanitaria e sociale nonché dei loro familiari (art. 7, comma 3, come modificato dalla legge regionale n.17 del 2016). Alle province e alla città metropolitana di Roma Capitale è delegata la gestione delle strutture formative già dalle stesse gestite (art. 7, commi 5, 6 e 7).

Disposizioni finanziarie: oltre a recare ulteriori disposizioni di copertura finanziaria, l'art. 7 prevede che la Regione provveda al finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalle Province e dalla Città metropolitana, nel limite delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, che confluiscono nel fondo unico denominato "Fondo per la riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale" (art. 7, comma 11).

**Data di decorrenza del trasferimento:** la Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che individua la struttura regionale subentrante nell'esercizio delle funzioni amministrative non fondamentali. Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento continuano ad essere esercitate dalla città metropolitana di Roma Capitale e dalle province, ai sensi della legge n. 56 (art. 7, comma 10). Il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni trasferite si è verificato - come confermato dalla Regione - alla data di

pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 56<sup>75</sup> (3 marzo 2016).

**Disposizioni per la valorizzazione della città metropolitana di Roma Capitale:** non risultano specifiche disposizioni al riguardo, con l'eccezione di quanto evidenziato per le funzioni alla stessa attribuite<sup>76</sup>.

**Rinvii ad adempimenti successivi:**

- la Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché previa verifica con la città metropolitana di Roma Capitale e le

---

<sup>75</sup> Recante "Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 'legge di stabilità regionale 2016' - attuazione disposizioni di cui all'art. 7, comma 8". La richiamata deliberazione provvede all'individuazione delle strutture subentranti nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, già esercitati dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle Province, unitamente alle risorse umane assegnate, come di seguito indicato: nella Direzione regionale "Salute e politiche sociali" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e sanità veterinaria previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo; nella Direzione regionale "Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di istruzione scolastica e formazione professionale previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo; nella Direzione regionale "Lavoro" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di servizi e politiche attive per il lavoro previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17; nella Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17; nella Direzione regionale "Cultura, politiche giovanili e sport" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di beni, servizi ed attività culturali previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo; nella Direzione regionale "Infrastrutture e Politiche Abitative" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di viabilità previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo; nella Agenzia regionale "Turismo" la struttura regionale competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di turismo previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17.

<sup>76</sup> Si segnala che la proposta di legge n. 317 all'esame della I Commissione del Consiglio regionale prevede l'istituzione di una Conferenza - composta da rappresentanti della regione, della Città metropolitana e di Roma Capitale, nonché da rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) - con il compito di completare l'individuazione di ulteriori funzioni da attribuire alla città metropolitana di Roma Capitale.

province interessate, individua con propria deliberazione, da adottarsi entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la struttura regionale subentrante nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all'esercizio degli stessi, nonché gli enti pubblici dipendenti cui sono assegnate le risorse umane in soprannumero (art. 7, comma 8)<sup>77</sup>;

- a seguito del trasferimento delle funzioni, la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, adotta una o più proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore, in conformità, tra l'altro, al criterio per il quale l'assegnazione della generalità delle funzioni ai Comuni, salvo quelle che, per assicurarne l'esercizio unitario, debbano essere riservate alla Città metropolitana (art. 7, commi 24 e 25).

#### **Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:**

- con la deliberazione di Giunta regionale che individua la struttura regionale subentrante nell'esercizio delle funzioni amministrative non fondamentali, è altresì individuato il personale delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da trasferire ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 56, secondo i criteri previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 e dal decreto ministeriale 14 settembre 2015 (art. 7, comma 8, lett. a)<sup>78</sup>;

---

<sup>77</sup> Come segnalato dalla Regione, in ottemperanza al richiamato adempimento - oltre alla deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 56 - la Giunta regionale ha approvato la deliberazione 16 giugno 2016, n. 335, recante "Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 'Legge di stabilità regionale 2016'".

<sup>78</sup> In particolare la richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 2016 ha individuato nel Consiglio regionale e negli enti pubblici regionali dipendenti ARSIAL, ARPA e LAZIODISU le Amministrazioni destinatarie della ricollocazione del personale soprannumerario alle medesime assegnato come specificato nella deliberazione stessa; ha previsto che, con propri provvedimenti, il Consiglio regionale della Regione Lazio e gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla medesima Regione Lazio - ARSIAL, ARPA e LAZIODISU - secondo i rispettivi ordinamenti, provvedano all'inquadramento, con

- il personale della polizia provinciale in soprannumero e collocato in mobilità ed inserito nel portale "Mobilità.gov", di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, è riallocato nelle province e nella città metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento delle funzioni di polizia connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino con il presente articolo (art. 7, comma 9);
- è quantificata in complessivi 20,36 milioni di euro, e si provvede alla relativa copertura, la spesa per il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle province e della Città metropolitana trasferito o ricollocato presso la Regione ai sensi di quanto previsto dall'articolo in esame e dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, fermo restando quanto stabilito dall'Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e della città metropolitana di Roma Capitale, stipulato nell'ambito dell'Osservatorio regionale in data 2 novembre 2015, a decorrere dall'anno 2016. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera *a*), della legge n. 56/2014, dette risorse, destinate al trattamento economico accessorio, vanno a costituire specifici fondi separati per la contrattazione decentrata destinati esclusivamente al personale trasferito o ricollocato (art. 7, commi 14 e 15).

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** con la deliberazione di Giunta regionale che individua la struttura regionale subentrante nell'esercizio delle funzioni amministrative non fondamentali, sono altresì individuati i beni mobili e immobili sulla base degli inventari provinciali (art. 7, comma 8, lett. *b*). Al riguardo la richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 2016 ha rinviato a successivo provvedimento l'esatta individuazione dei beni mobili ed immobili, strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, che saranno trasferiti in proprietà all'Amministrazione regionale.

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:** non risultano

---

decorrenza 1° gennaio 2016, delle unità di personale ricompreso negli allegati da A a D alla deliberazione; ha inquadrato il personale ricompreso negli allegati elenchi da E ad N alla deliberazione nei rispettivi ruoli del personale di comparto e della dirigenza della Giunta regionale della Regione Lazio, con decorrenza 1° gennaio 2016.

disposizioni al riguardo. La proposta di legge n. 317 all'esame della I Commissione del Consiglio regionale dedica un apposito Capo alla disciplina degli ambiti territoriali ottimali, dell'associazionismo intercomunale e del superamento delle comunità montane<sup>79</sup>.

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** non risultano disposizioni al riguardo.

**Sintesi:** la regione Lazio ha provveduto a dare una prima attuazione alla legge n. 56 con un articolo inserito nella legge di stabilità regionale per il 2016. La disciplina recata dall'art. 7 della legge regionale n. 17 del 2015 ha ad oggetto la riallocazione delle funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province, nonché la determinazione delle modalità di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie connesse alla riallocazione di funzioni, nelle more dell'adozione della disciplina relativa al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai Comuni, nonché alla città metropolitana di Roma Capitale. Al riguardo, si segnala che la proposta di legge n. 317, recante "Disciplina e conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, a Roma capitale e alla Città metropolitana di Roma capitale. Riordino delle forme associative tra gli enti locali e superamento delle comunità montane", è stata presentata dalla Giunta regionale il 29 febbraio 2016 ed attualmente è all'esame della I Commissione consiliare "Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, enti locali e risorse umane, federalismo fiscale, sicurezza,

---

<sup>79</sup> Vi si prevede, tra l'altro, che - con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale - siano definiti: a) i criteri per l'individuazione, ai sensi dell'art. 14, comma 30, del decreto-legge n. 78 del 2010, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni, delle funzioni fondamentali di cui al comma 28 dello stesso art. 14; b) i criteri per la determinazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, degli ambiti territoriali ottimali e omogenei per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; c) i criteri per la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la programmazione regionale e l'esercizio delle funzioni decentrate; d) i criteri per l'individuazione delle zone omogenee di cui al cui all'art. 1, comma 11, lett. c), della legge n. 56 del 2014, da attuarsi da parte della città metropolitana di Roma Capitale ai fini dell'intesa di cui allo stesso comma 11. A seguito dell'adozione di tale deliberazione, le Province e la Città metropolitana sono chiamate a presentare alla Giunta regionale una proposta di individuazione degli ambiti ottimali e, per la Città metropolitana, delle zone omogenee (cd. piano di perimetrazione). Qualora gli enti di area vasta risultino inadempienti, la Regione esercita il proprio potere sostitutivo.

integrazione sociale e lotta alla criminalità". Tale proposta provvede, tra l'altro, ad attribuire a Roma Capitale specifiche funzioni e compiti amministrativi in materia di sviluppo economico e attività produttive, governo del territorio, beni, servizi e attività culturali.

## LIGURIA

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, recante "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56"<sup>80</sup>.

**Oggetto:** riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione, con esclusione delle funzioni di polizia provinciale, delle funzioni relative ai centri per l'impiego e delle funzioni relative alle politiche attive del lavoro, che continuano a essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana sino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia<sup>81</sup> (art. 1).

### Riordino delle funzioni:

- le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle Province e dalla città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente (art. 1, comma 3);
- le Province, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della Stazione unica appaltante regionale (SUAR) soggetto aggregatore ai sensi della legge regionale n. 41 del 2014, costituendo la Stazione unica appaltante (SUA) di riferimento per i comuni appartenenti ai relativi territori (art. 4, comma 4)<sup>82</sup>;

<sup>80</sup> Si segnala che, con legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (approvata pressoché contestualmente alla legge in commento n. 15 del 2015), sono state dettate disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

<sup>81</sup> Si segnala, sulla base delle informazioni trasmesse dalla Regione, che con deliberazione di Giunta regionale n. 115 del 16 febbraio 2016 è stato approvato lo schema di convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la gestione in Liguria per gli anni 2015 e 2016 dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in attuazione dell'art. 15 del decreto-legge n. 78 del 2015 e dell'art. 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015; la Convenzione è stata sottoscritta in data 31 marzo 2016. Con deliberazione di Giunta regionale n. 377 del 29 aprile 2016 è stata approvata la convenzione con gli enti di area vasta, al fine di attribuire in via transitoria la gestione dei centri per l'impiego a questi ultimi; le convenzioni sono state successivamente sottoscritte con validità per le annualità 2015 e 2016.

<sup>82</sup> Si rammenta che l'art. 1, comma 88, della legge n. 56 del 2014 prevede che "la provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di

- sono attribuite alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana nelle seguenti materie: difesa del suolo; turismo; formazione professionale; caccia e pesca; cultura, sport e spettacolo per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale. La formazione professionale è esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL)<sup>83</sup> (art. 5). La legge in commento reca anche un provvisorio adeguamento delle discipline di settore nelle materie trasferite alla Regione;
- sono attribuite ai Comuni le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana nelle seguenti materie: cultura, sport e spettacolo per quanto concerne i servizi di interesse locale (art. 5).

Disposizioni finanziarie: sono indicate le variazioni al bilancio 2015-2017 al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla legge in commento. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci (art. 172).

La legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2016), all'art. 27, comma 1, ha attribuito alla Regione le funzioni di vigilanza venatoria e di vigilanza sull'esercizio della pesca, che saranno esercitate anche avvalendosi di

---

concorsi e procedure selettive". Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale in commento pare essersi tenuto conto dell'indicazione contenuta nel paragrafo 7 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il quale impegnava lo Stato e le regioni a favorire, per conto dei comuni, l'esercizio da parte degli enti di area vasta e delle città metropolitane delle funzioni per le quali l'art. 1, comma 88, della legge n. 56, prevede la possibilità di esercizio da parte delle province d'intesa con i comuni (predisposizione dei documenti di gara, stazione appaltante, monitoraggio dei contratti di servizio e organizzazione di concorsi e procedure selettive), nonché della funzione fondamentale di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (art. 1, comma 85, lett. d)). Si osserva, tuttavia, che la disposizione di legge regionale in commento riconduce il ruolo delle province di stazioni uniche appaltanti alla funzione fondamentale di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

<sup>83</sup> Si segnala che è stata da ultimo approvata la legge regionale n. 30 del 2016, recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento-ALFA e adeguamento della normativa regionale", che prevede l'istituzione dell'agenzia ALFA e la contestuale soppressione di ARSEL alla quale la legge regionale n. 15 del 2015 aveva attribuito l'esercizio della funzione di formazione professionale, nonché le funzioni di organismo intermedio secondo la normativa comunitaria, funzioni che vengono attribuite alla nuova Agenzia.

personale della polizia provinciale appositamente individuato; al comma 2 dello stesso articolo 27 è stato previsto, inoltre, che, ai fini di tale attribuzione, i rapporti tra Regione ed enti di area vasta siano disciplinati da apposita convenzione<sup>84</sup>.

Con legge regionale n. 28 del 2016, recante "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di protezione civile e di organizzazione dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL)", sono state introdotte modifiche alla normativa in materia di protezione civile al fine di adeguarla alle leggi statali e regionali sopravvenute, anche con riferimento alle attività svolte dagli enti di area vasta, nonché in materia di organizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure-ARPAL al fine di perseguire una migliore razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia anche in coerenza agli adeguamenti delle norme sulla protezione civile.

**Data di decorrenza del trasferimento:** il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2015<sup>85</sup> (art. 8, comma 1).

#### **Disposizioni per la valorizzazione della città metropolitana di Genova:**

- la Regione e la città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio; le intese costituiscono il quadro degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano; è prevista la stipula di un'intesa per la costruzione e lo sviluppo delle

---

<sup>84</sup> La Regione ha precisato che "le convenzioni per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria e di vigilanza sull'esercizio della pesca, di cui alla l.r. 27/2015 sopra citata, sono state approvate con la DGR n. 331 del 19 aprile 2016 e successivamente sottoscritte con gli enti di area vasta. Tali convenzioni prevedono l'utilizzo da parte della Regione del personale della polizia provinciale in avvalimento, con copertura del relativo costo e previsione del termine al 31 dicembre 2016 con possibile proroga al 28 febbraio 2017".

<sup>85</sup> Il trasferimento ha avuto effettiva decorrenza nella data prevista dalla norma richiamata attraverso la stipula degli accordi di cui all'articolo 7 (per i quali cfr. la sezione relativa al rinvio ad adempimenti successivi).

reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi *online* (art. 3); è richiesto il parere della Città metropolitana per l'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale in materia di formazione professionale, nonché dei piani di bacino e della programmazione degli interventi in materia di difesa del suolo (art. 3);

- la Stazione unica appaltante regionale-SUAR, soggetto aggregatore della domanda ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015), stipula intese con la Stazione unica appaltante-SUA della Città metropolitana al fine di definire le forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema regionale degli appalti (art. 3, comma 5)<sup>86</sup>;
- nell'ambito delle leggi di riordino e di riforma delle discipline di settore nelle materie trasferite alla Regione, è riconosciuto il ruolo della Città metropolitana quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma (art. 170, comma 1).

#### **Rinvii ad adempimenti successivi:**

- con le leggi di riordino delle materie attribuite alla Regione sono disciplinate le funzioni concernenti l'applicazione delle relative sanzioni amministrative (art. 5);
- tramite accordi tra gli enti interessati - approvati dalla Giunta regionale e da questa trasmessi all'Osservatorio nazionale e al Ministero dell'interno - è effettuato il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei

---

<sup>86</sup> Si rammenta che l'art. 1, comma 44, lett. c), della legge n. 56 del 2014 annovera tra le funzioni fondamentali della città metropolitana la "strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive".

rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino (art. 7)<sup>87</sup>;

- la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione<sup>88</sup> (art. 8, comma 7);
- entro il 31 dicembre 2015 la Regione emana le ulteriori disposizioni di riordino e riforma della normativa di settore relativa alle funzioni trasferite (art. 171, comma 2)<sup>89</sup>;

---

<sup>87</sup> La Regione ha precisato che "Gli schemi di accordo tra Regione Liguria, Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro-ARSEL, Agenzia In Liguria, province/Città metropolitana, aventi ad oggetto il trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e altre disposizioni conseguenti, sono stati approvati con i seguenti atti: Provincia della Spezia - Delibera di Giunta Regionale n. 717 del 29/05/2015; Provincia di Imperia - Delibera di Giunta Regionale n. 718 del 29/05/2015; Provincia di Savona - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 25/06/2015; Città Metropolitana di Genova - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 30/06/2015. In data 25 giugno, 30 giugno e 1 luglio, sono stati siglati tali accordi rispettivamente con le Province di Imperia, La Spezia, Savona e con la Città metropolitana di Genova e conseguentemente, a far data dal 1° luglio, è avvenuto, secondo quanto previsto dalla l.r. 15/2015, il trasferimento delle funzioni turismo, difesa del suolo, caccia e pesca e formazione professionale e del relativo personale a Regione, ARSEL e Agenzia In Liguria".

<sup>88</sup> La Regione ha precisato che "con DGR n. 1480 del 29 dicembre 2015 è stata approvata la riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, con la previsione degli uffici territoriali regionali che svolgono le funzioni assorbite dalla Regione con il riordino, ad esclusione di quelle assegnate ad ARSEL per la formazione professionale (oggi soppressa a seguito dell'approvazione della legge istitutiva dell'Agenzia ALFA)".

<sup>89</sup> In relazione allo stato di adeguamento della legislazione di settore, oltre a quanto già detto circa l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento-ALFA in materia di "formazione professionale", la Regione ha, inoltre, segnalato che "è in fase di predisposizione un disegno di legge in materia di turismo che prevede la riorganizzazione delle funzioni anche tramite la revisione dell'Agenzia In Liguria, ente regionale di promozione turistica". In materia di "caccia e pesca" la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016), all'art. 27, comma 1, ha attribuito alla Regione le funzioni di vigilanza venatoria e di vigilanza sull'esercizio della pesca, anche avvalendosi di personale della polizia provinciale appositamente individuato; al comma 2 ha previsto, inoltre, che, al fine dell'esercizio delle predette funzioni, i rapporti tra Regione ed enti di area vasta siano disciplinati da apposita convenzione. La Regione ha, inoltre, segnalato che sono stati approvati i seguenti regolamenti di settore: Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio) (Regolamento 4 aprile 2016, n. 2); Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (Regolamento 12 aprile 2016, n. 3); Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 20 maggio 2016.

- la Giunta regionale può dettare disposizioni per la definizione dei processi di trasferimento, nonché disposizioni di attuazione della presente legge (art. 171, comma 5).

**Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:**

- in data 1° luglio 2015 il personale delle Province e della Città metropolitana, che svolge le attività relative all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, è trasferito alla Regione o agli enti strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime sulla base delle esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale da trasferire è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale e, di norma, fra quello che svolge le funzioni trasferite da almeno tre anni (art. 8);
- la Regione e i comuni possono avvalersi del personale delle province tramite convenzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore (art. 8);
- le risorse trasferite corrispondenti al trasferimento di personale vanno a costituire specifici fondi separati, destinati esclusivamente al personale trasferito, per il finanziamento delle voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché della progressione economica orizzontale<sup>90</sup> (art. 9);
- fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale (art. 9).

---

<sup>90</sup> Si rammenta che l'art. 1, comma 96, lett. a), della legge n. 56 prevede, tra l'altro che "le (...) risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale".

In relazione allo stato del processo di trasferimento del personale delle Province, la Regione ha fornito la seguente documentazione:

"Gli Accordi stipulati hanno previsto il trasferimento del personale per un totale di 307 dipendenti a tempo indeterminato e 26 dipendenti a tempo determinato così suddivisi :

	<b>Personale a tempo indeterminato trasferito al 01.07.15</b>	<b>Personale a tempo determinato trasferito al 01.07.15</b>
Provincia Savona	63	
Provincia Imperia	46	7
Provincia Genova	119	14
Provincia La Spezia	79	5
<b>Totale</b>	<b>307</b>	<b>26</b>

**Personale a tempo indeterminato trasferito**

	Personale trasferito a REGIONE LIGURIA	Personale trasferito ad ARSEL	Personale trasferito ad Agenzia IN LIGURIA	Totale Personale trasferito
Provincia Savona	47	14	2	63
Provincia Imperia	34	10	2	46
Provincia Genova	79	36	4	119
Provincia La Spezia	54	24	1	79
<b>Totale</b>	<b>214</b>	<b>84</b>	<b>9</b>	<b>307</b>

**Personale a tempo determinato trasferito**

	Personale trasferito a REGIONE LIGURIA	Personale trasferito ad ARSEL		Totale Personale trasferito
Provincia Savona				
Provincia Imperia	1	6		7
Provincia Genova		14		14
Provincia La Spezia	5			5
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>20</b>		<b>26</b>

La situazione di esubero ad oggi esistente riguarda esclusivamente il personale della polizia provinciale che non era stato oggetto di riordino con la l.r. 15/2015 secondo quanto stabilito nell'Accordo approvato in Conferenza Unificata l'11 settembre 2014 che al punto 11 escludeva i settori indicati all'Allegato 1 (servizi per il lavoro e politiche attive e riforma delle forze di polizia) in attesa della normativa statale di definizione della sua collocazione".

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** i beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi tra gli enti interessati da stipularsi entro il 31 dicembre 2015 (art. 10).

La Regione ha fornito la seguenti ulteriori informazioni relative allo stato del processo di trasferimento dei beni e delle risorse strumentali nei singoli enti di area vasta:

"PROVINCIA DI IMPERIA

Beni immobili: in corso di definizione.

Beni mobili: in corso di definizione.

Beni mobili registrati: trasferimento completato con intestazione alla Regione del certificato di proprietà e aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli.

#### PROVINCIA DI SAVONA

Beni immobili: il passaggio di proprietà di porzione di immobile è stato trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Savona in data 04/02/2016.

Beni mobili: in corso di definizione.

Beni mobili registrati: trasferimento completato con intestazione alla Regione del certificato di proprietà e aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli.

#### CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Beni immobili: saranno trasferiti alla Regione entro il 31/12/2016 4 porzioni di immobili (uffici in Via Cesare 14 e in Via G. Maggio, Genova; incubatoi ittici di Masone e Borzonasca).

Beni mobili registrati e non registrati: sono stati trasferiti in proprietà alla Regione a far data dal 1/03/2016, unitamente a tutta la documentazione.

#### PROVINCIA DELLA SPEZIA

Beni immobili: la richiesta di trascrizione del passaggio di proprietà delle porzioni immobiliari è stata inviata all'Agenzia del Territorio di La Spezia in data 21/07/2016.

Beni mobili: trasferimento completato.

Beni mobili registrati: trasferimento in fase di completamento".

#### **Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:**

- costituisce enunciazione di principio l'impegno della Regione a individuare l'ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione tenendo conto delle esigenze unitarie e a promuovere e valorizzare il ruolo della Città metropolitana e dei Comuni quali enti di presidio del territorio favorendo forme di esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali (art. 2);
- i Comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite convenzioni con le Province e con la

Città metropolitana per l'utilizzo del relativo personale i cui costi sono posti a carico degli enti richiedenti (art. 6).

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** non risultano disposizioni al riguardo. Si segnala, peraltro, la disposizione recata dall'art. 10, per la quale le società e gli altri enti che esercitano in via esclusiva attività inerenti alle funzioni trasferite alla Regione, nei quali la Provincia o la Città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote, possono essere inclusi quali soggetti degli accordi stipulati tra gli enti interessati per l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire<sup>91</sup>.

**Sintesi:** la regione Liguria ha provveduto ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della legge n. 56 nei termini dalla stessa previsti. Si segnala che: 1) alla città metropolitana di Genova è riconosciuto in qualche modo il ruolo di co-gestrice delle funzioni trasferite alla Regione: viene, infatti, posto a carico delle leggi di riordino e di riforma delle discipline di settore nelle materie trasferite alla Regione il vincolo di dotare la Città metropolitana di strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma; 2) alla Città metropolitana e alle Province è riconosciuto il ruolo di stazioni uniche appaltanti di riferimento per i Comuni appartenenti ai relativi territori, operanti la prima in sinergia, le altre quali articolazioni funzionali della stazione unica appaltante regionale; 3) l'esercizio associato delle funzioni, nonché la gestione delle stesse tramite convenzioni con le Province e con la Città metropolitana, sono posti quale norma per i Comuni: ne dovrebbe derivare l'onere, per i Comuni, di motivare le scelte difformi dalla norma.

---

<sup>91</sup> La Regione ha precisato di non avere nel proprio ordinamento disposizioni legislative che prevedano la costituzione di enti ed agenzie per lo svolgimento, in ambito provinciale, di funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica e che "pertanto non si è verificata la condizione prevista dall'art. 90 comma 1 lettera a) della legge 56/2014 per la soppressione di tali enti. Per quanto riguarda le società, [la] Regione Liguria non ha assunto partecipazioni societarie in alcuna società a partecipazione provinciale".

## LOMBARDIA

Legge regionale 8 luglio 2015, n. 19, recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

**Oggetto:** prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 56 del 2014 e dell'Accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 (art. 1).

### **Riordino delle funzioni:**

- sono trasferite alla Regione le funzioni, già conferite alle province alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti materie di cui all'Allegato A: agricoltura, foreste, caccia e pesca, ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle concessioni idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche (art. 2, commi 1 e 2);
- restano confermate in capo alle Province le funzioni già ad esse conferite alla data di entrata in vigore della legge in esame, ad eccezione di quelle dalla stessa trasferite alla Regione, nonché le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle di cui all'Allegato A (trasferite alla Regione). Il fabbisogno di personale di vigilanza e l'onere finanziario relativo all'esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e le Province<sup>92</sup> (art. 2, commi 1 e 5<sup>93</sup>);

---

<sup>92</sup> Si dà conto - sulla base dei dati trasmessi dalla Regione - delle intese stipulate tra Regione e Province per la determinazione degli oneri relativi alle funzioni confermate in capo alle Province: 1) Intesa sottoscritta in data 13 aprile 2015 tra Regione Lombardia e UPL nell'ambito dell'Osservatorio regionale "Delrio" tra Regione Lombardia, le Province lombarde e la Città metropolitana sul percorso attuativo della legge 56/2014; 2) Intesa sottoscritta in data 15 dicembre 2015 nell'ambito dell'Osservatorio regionale "Delrio" tra Regione Lombardia, UPL, le Province Lombarde, Città Metropolitana di Milano e ANCI

- in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali della provincia di Sondrio: 1) restano confermate le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge di

---

Lombardia per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. X/4605 del 17.12.2015; 3) Sottoscrizione degli accordi bilaterali tra la Regione Lombardia e le singole Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano. Ogni accordo contiene la definizione del contingente di personale provinciale preposto allo svolgimento delle funzioni delegate/confermate dalla Regione Lombardia sulla base del fabbisogno definito dalla Regione stessa; il personale infatti non viene trasferito negli organici regionali; 4) in data 6 ottobre 2016 è stato condiviso e sottoscritto in sede di Osservatorio regionale "Delrio" dalla Regione Lombardia e dalle Amministrazioni pubbliche interessate un documento volto alla ricollocazione del personale soprannumerario delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano. La riduzione ad un "esiguo numero" del personale in sovrannumero ancora presente sul portale governativo consente lo sblocco delle ordinarie modalità di assunzione per la Regione Lombardia e per gli enti locali lombardi, come confermato dalla nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10.10.2016 nella quale si danno indicazioni relativamente al ripristino, per la Regione Lombardia e gli enti locali lombardi, delle ordinarie modalità di assunzione per tutte le categorie di personale atteso l'esiguo numero di personale in sovrannumero degli enti di area vasta ancora da ricollocare. Con riferimento all'Intesa del 15 dicembre 2015, la Regione ha specificato quanto segue: "L'Intesa sottoscritta il 15.12.2015 prevedeva un'attività di monitoraggio sull'attuazione degli impegni contenuti nell'intesa stessa. In seguito si sono svolti vari incontri nell'ambito dell'Osservatorio regionale 'Delrio' per l'attuazione e la verifica della riorganizzazione del nuovo assetto delle amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana. Nell'ambito degli incontri che si sono tenuti, tra Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e Province lombarde in forma bilaterale, dal 12 al 18 gennaio 2016 ed in forma collegiale il 18 e 26 febbraio 2016, sono stati perfezionati e concordati i contenuti dei precitati Accordi bilaterali e recepite attraverso momenti di verifica ed approfondimento le esigenze socio-economiche delle varie realtà. In seguito alla firma degli accordi bilaterali con le singole Province e la Città Metropolitana si sono tenuti incontri con tutte le amministrazioni coinvolte tra il 22 settembre 2016 e il 7 ottobre 2016 al fine di verificare e monitorare la situazione nelle varie realtà. Si segnalano, in proposito: la Comunicazione Istituzionale del 17 dicembre 2015 con cui la Giunta ha preso atto dei contenuti finanziari e organizzativi dell'Intesa sottoscritta nell'ambito dell'Osservatorio in data 15.12.2015; la Comunicazione Istituzionale del 6 marzo 2016 con la quale la Giunta ha preso atto delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 che hanno ridotto la dotazione organica del personale delle Province e delle Città Metropolitane dettando al contempo le modalità per la ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità nei ruoli della Regione; la Comunicazione Istituzionale del 17 ottobre 2016 con la quale sono stati comunicati alla Giunta gli esiti dell'Osservatorio Regionale ex Legge 56/2014 del 6 ottobre e il conseguente sblocco delle capacità assunzionali degli Enti Lombardi".

<sup>93</sup> Il comma 5 è stato da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 marzo 2016, n. 7.

riordino, a differenza di quanto accade per le altre Province cui sono sottratte, in favore della Regione, le competenze in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, nonché di ambiente ed energia e polizia amministrativa locale; 2) la Regione riconosce, inoltre, alla Provincia di Sondrio forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, secondo periodo, della legge n. 56 del 2014<sup>94</sup>; a tal fine sono conferite alla provincia di Sondrio funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge n. 56; 3) le leggi regionali di settore prevedono disposizioni particolari, in ragione della specificità della Provincia di Sondrio, in determinati ambiti di materia specificamente enumerati (art. 5).

Disposizioni finanziarie: l'art. 10 reca disposizioni di copertura finanziaria, stabilendo, altresì, che, con riferimento alle risorse correlate alle funzioni trasferite alla Regione, a decorrere dalla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, cessano i trasferimenti sinora erogati alle Province dalla Regione stessa.

Con specifico riguardo al riparto di funzioni tra Regione e Città metropolitana è successivamente intervenuta la legge regionale n. 32 del 2015, nella quale si prevede che: la Città metropolitana esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, nonché le funzioni già conferite dalla Regione alla provincia di Milano, fatte salve le funzioni trasferite alla Regione (art. 2); sono trasferite alla Regione le funzioni già conferite alla provincia di Milano nell'ambito delle materie agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali, ambiente ed energia (di cui all'allegato A). Restano confermate in capo alla città metropolitana di Milano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle oggetto di trasferimento alla Regione. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all'esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti

---

<sup>94</sup> È stato costituito il Comitato paritetico previsto dall'art. 5, comma 10, della legge regionale n. 19 del 2015 quale sede di consultazione, raccordo e concertazione ai fini del conseguimento di tali forme particolari di autonomia. Ad oggi - sulla base delle informazioni fornite dalla Regione - non risultano conferite alla Provincia di Sondrio specifiche ulteriori funzioni oltre a quelle confermate dalla legge regionale n. 19 del 2015.

con intesa tra la Regione e la Città metropolitana (art. 3, comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. *a*), della legge regionale n. 7 del 2016). L'art. 7 della stessa legge regionale n. 32 del 2015 dispone che la città metropolitana di Milano esercita la funzione fondamentale della mobilità, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera *d*), della legge n. 56 del 2014, nell'ambito dell'Agenzia del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2012, e introduce nello statuto dell'Agenzia strumenti a garanzia della partecipazione della Città metropolitana all'approvazione dei più rilevanti documenti.

Sono state, inoltre, approvate le seguenti leggi:

- legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, recante "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", i cui articoli 5, 6 e 7 definiscono, rispettivamente, le competenze della Regione, degli Enti di area vasta e dei Comuni in materia;
- legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25, recante "Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo", i cui articoli 3, 4 e 5 definiscono, rispettivamente, le competenze della Regione, delle Province e dei Comuni in materia<sup>95</sup>.

**Data di decorrenza del trasferimento:** è determinata con le deliberazioni di Giunta regionale che disciplinano i trasferimenti di funzioni (art. 9, commi 1, 5 e 6, della l.r. n.19 del 2015).

Quanto alle funzioni già conferite alla città metropolitana di Milano e trasferite alla Regione, la legge regionale n. 32 del 2015 dispone che la Città metropolitana cessa di esercitarle alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato con deliberazioni della Giunta regionale disciplinanti i trasferimenti. Nelle more la Giunta regionale provvede con propri atti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento, parametrando ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni (art. 3, comma 7, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. *b*), della legge n. 7 del 2016)<sup>96</sup>.

---

<sup>95</sup> Come sopra evidenziato, con legge regionale n. 32 del 2015 le competenze in materia di cultura già conferite alla provincia di Milano sono state riassunte dalla Regione.

<sup>96</sup> La Regione ha precisato che "la D.G.R. n. X/4998 del 30.03.2016 dispone che le Province, ad esclusione della Provincia di Sondrio, e la Città Metropolitana di Milano svolgono le funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui agli allegati A delle L.R. n. 19 e 32 del 2015 fino al 31.03.2016. Tali funzioni dalla data del 1° aprile 2016

**Disposizioni per la valorizzazione della città metropolitana di Milano:** con la richiamata legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32, sono state approvate "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')". Vi si prevede, tra l'altro:

- l'istituzione della Conferenza permanente Regione-Città metropolitana, quale sede istituzionale paritetica di concertazione degli obiettivi di comune interesse; in tale sede, tra l'altro, la Regione e la Città metropolitana definiscono un'intesa quadro che stabilisce le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione e il piano strategico della Città metropolitana<sup>97</sup> (art. 1);
- che, nell'ambito della predetta Conferenza, la Giunta regionale avvii il confronto con la Città metropolitana per l'individuazione condivisa delle zone omogenee di cui all'articolo 1, comma 11, lettera c), della legge n. 56, la cui composizione è definita con intesa concertata in sede di Conferenza stessa<sup>98</sup>. Le zone

---

sono effettivamente esercitate da Regione Lombardia; la Città Metropolitana di Milano ha esercitato le funzioni in materia di politiche culturali di cui all'Allegato A della L.R. n. 32/2015 fino al 31.03.2016. Tali funzioni sono esercitate dalla Regione Lombardia a partire dal 1° aprile 2016".

<sup>97</sup> Al riguardo, la Regione ha specificato che "E' stato avviato un confronto, anche con il supporto di soggetti qualificati della ricerca, per la definizione di uno schema di intesa quadro funzionale al raccordo tra il Programma Regionale di Sviluppo e il Piano strategico della Città Metropolitana. Tuttavia, come è noto, sono stati eletti nello scorso mese di giugno gli organi del comune di Milano. Con l'elezione del nuovo Sindaco di Milano, che assume anche l'incarico di Sindaco metropolitano, vengono rinnovati anche gli organi della Città metropolitana. Tale avvicendamento ha comportato un differimento del successivo confronto per la compiuta definizione dell'intesa quadro. Solo da pochi giorni infatti è stato nominato il Vice Sindaco metropolitano e sono stati individuati consiglieri delegati in ambiti specifici".

<sup>98</sup> Al riguardo, la Regione ha specificato che "Il confronto per la definizione delle aree omogenee è stato avviato in seguito alla proposta di istituzione delle Zone omogenee formulata dalla Città Metropolitana di Milano con Deliberazione del Consiglio Metropolitano del 17.09.2015 a cui è stato dato un riscontro da Regione in data 11.01.2016 con proposta di modifiche. In seguito, l'Ufficio di Presidenza della Conferenza Regione/Città Metropolitana ha trattato il tema rimandando la definizione dell'Intesa, nell'ambito della Conferenza stessa, da assumere successivamente al riassetto istituzionale

omogenee sono definite quali ambiti di gestione associata delle funzioni comunali di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e di ulteriori funzioni attribuite dalla Regione (art. 4);

- disposizioni in materia di pianificazione territoriale della città metropolitana di Milano (art. 5), nonché sulla attività dalla stessa svolta per lo sviluppo economico e sociale (art. 8).

### **Rinvii ad adempimenti successivi:**

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni alla Regione, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento<sup>99</sup> (art. 9, comma 1);
- la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposite proposte di legge ai fini dell'adeguamento delle discipline di settore relative alle funzioni oggetto di riallocazione (art. 9, comma 8). In attuazione di tale disposizione si segnala che con la citata legge regionale n. 7 del 2016 sono state dettate alcune modifiche alla

---

della Città Metropolitana, conseguente, come si è accennato, al rinnovo degli organi del Comune di Milano e della Città metropolitana stessa".

<sup>99</sup> Al riguardo, la Regione ha fornito le seguenti ulteriori informazioni: "Con la D.G.R. X/4998 del 30.03.2016 sono state dettate le disposizioni per l'effettivo trasferimento delle funzioni e delle relative risorse, disponendo in particolare in merito ai seguenti aspetti: Procedimenti amministrativi pendenti; Successione contenzioso; Costi dell'istruttoria per procedimenti a istanza di parte; Convenzioni e contratti; Indennizzo danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell'esercizio dell'attività venatoria. Si segnalano altresì: la D.G.R. n. X/4934 del 14.03.2016 con la quale si è preso atto dell'esito della negoziazione per l'attuazione dell'intesa del 15.12.2015 per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 56/2014, della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015 e sono stati approvati i contenuti anche economici degli accordi bilaterali; la D.G.R. n. X/5222 del 31.05.2016 e in particolare l'allegato 2 che contiene il riparto fra le Province e la Città Metropolitana del finanziamento delle funzioni delegate; la D.G.R. n. X/5540 del 02.08.2016 con la quale sono state assunte ulteriori determinazioni in merito al finanziamento delle funzioni regionali delegate alle province e alla città metropolitana di Milano in attuazione delle intese sottoscritte il 15 dicembre 2015 e il 14 aprile 2015; la D.G.R. n. X/5707 del 17.10.2016 inerente l'inquadramento di ulteriore personale delle Province in seguito all'accordo stipulato in sede di Osservatorio Regionale del 6 ottobre 2016".

legge regionale n. 31 del 2008 ("Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale") e alla legge regionale n. 26 del 1993 ("Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"), mentre con la legge regionale n. 25 del 2016 ("Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo") sono state ripartite le funzioni tra enti territoriali in materia di cultura, confermando in capo alle Province le funzioni amministrative riguardanti: le attività e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali; la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale; le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali; il coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.

**Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:** con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione, il personale a tempo indeterminato che alla data dell'8 aprile 2014 prestava servizio nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle provincie lombarde, ad esclusione della provincia di Sondrio, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale (art. 9, comma 2).

Sullo stato del processo di trasferimento del personale delle Province, la Regione ha fornito le seguenti ulteriori informazioni: la "Regione Lombardia ha disciplinato il riordino istituzionale previsto dalla legge n. 56/14 con le l.r. n. 19/2015 e 32/2015, definendo poi con l'intesa sottoscritta il 15.12.2015 i percorsi attuativi, in particolare, prevedendo la assunzione da parte della Giunta Regionale del personale addetto alle funzioni in materia di Agricoltura, foreste, caccia, pesca e cultura (specificamente per la Città Metropolitana) alla data dell'8 aprile 2014, e l'attestazione presso gli organici provinciali di un'altra parte di personale preposto alle funzioni delegate (Protezione civile, Cultura, Servizi sociali e Turismo oltre che Vigilanza Ittico-Venatoria). Per il rimanente personale, con la predetta Intesa, Regione Lombardia, UPL, Città Metropolitana e ANCI si sono impegnati ad assicurare il completo assorbimento del personale in soprannumero. Ulteriori unità di personale sono state ricollocate in seguito all'assorbimento delle Amministrazioni locali, coincidente con la chiusura della c.d. 'prima fase'. Il restante personale in soprannumero, è stato ricollocato, con un minimo esubero, nell'ambito della seduta dell'Osservatorio regionale tenutasi in data 6 ottobre u.s., tramite la sottoscrizione da parte di tutti i numerosi Enti interessati del 'Documento condiviso tra gli enti pubblici interessati alla

ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta lombardi ed al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione ai sensi della l. 208/2015 art. 1 co. 234'. Si segnalano in proposito i seguenti atti: la D.G.R. n. X/4570 del 17.12.2015 con la quale è stato approvato l'elenco e l'inquadramento del personale delle Province delle funzioni riassunte dalla Regione Lombardia alla data dell'8 aprile 2014; la D.G.R. n. X/4932 del 14.03.2016 che ha inquadrato ai sensi dell'art. 3 del DPCM 14/9/15 nei ruoli di Regione Lombardia nell'apposito elenco di cui all'articolo 20 della legge regionale 42/15 il personale provinciale in attuazione del processo di riordino delle funzioni previste dalla legge 56/14; la D.G.R. n. X/5707 del 17.10.2016 inerente l'inquadramento di ulteriore personale delle Province in seguito all'accordo stipulato in sede di Osservatorio Regionale del 6 ottobre 2016".

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** non risultano specifiche disposizioni al riguardo. La Regione ha precisato che i trasferimenti dei beni e delle risorse strumentali sono stati definiti distintamente negli accordi bilaterali con le singole Province e Città metropolitana.

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:** è istituito, per ogni Provincia, un tavolo istituzionale di confronto, al fine di indicare, in via sperimentale e in accordo con la Regione, le zone omogenee eventualmente individuate dagli statuti provinciali, quali ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento in forma associata, da parte dei Comuni ricompresi negli stessi ambiti, di specifiche funzioni e servizi comunali<sup>100</sup>. Il tavolo può, altresì, considerare, in via sperimentale, le zone omogenee quali ambiti territoriali ottimali per l'esercizio di specifiche funzioni, conferite o confermate dalla Regione alle province, con il concorso di comuni, forme associative intercomunali o comunità montane (art. 7). La Regione ha, inoltre, segnalato che, "per specifiche finalità di razionalizzazione, con la l.r. 32/2015 è stata determinata l'unificazione degli ambiti ottimali per l'esercizio del Servizio idrico integrato del

---

<sup>100</sup> La Regione ha specificato che "Con D.G.R. n. X/4879 del 7 marzo 2016 sono stati istituiti i tavoli istituzionali di confronto con le Province per definire criteri e modalità di individuazione delle zone omogenee. Nell'ambito di ciascun Tavolo, con modalità flessibili in relazione alle rispettive specificità, sono stati avviati incontri di verifica ed approfondimento sia a livello di rappresentanze istituzionali (Comuni, Comunità montane, Unioni dei Comuni, ecc.) sia con le rappresentanze socio-economiche, definiti e guidati dagli Amministratori e con il supporto dei locali Uffici territoriali della Regione".

Comune di Milano e della Provincia di Milano precedentemente distinti; in particolare la Città Metropolitana di Milano è subentrata, quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'ambito per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato".

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** non risultano disposizioni al riguardo.

**Sintesi:** la regione Lombardia ha dato attuazione alla legge n. 56 del 2014 principalmente attraverso due leggi di riordino di portata generale, oltre a interventi in specifici settori. In particolare, con la legge n. 19 del 2015 vengono dettate prime disposizioni per il riordino delle funzioni conferite alle province, con enumerazione di determinate funzioni, già di competenza delle Province, trasferite alla Regione e conferma in capo alle Province delle restanti funzioni ad esse attribuite dalla legislazione vigente. Si segnala, inoltre, il riconoscimento della specificità della provincia di Sondrio quale provincia con territorio interamente montano, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 56. Per quanto concerne l'esercizio associato delle funzioni, è demandata all'autonomia statutaria provinciale l'individuazione di zone omogenee, quali ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni e dei servizi; l'attivazione delle zone omogenee eventualmente individuate dagli statuti provinciali è demandata ai tavoli istituzionali costituiti in ogni provincia con la partecipazione della Regione. Con la legge n. 32 del 2015 sono state approvate disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della città metropolitana di Milano, tra le quali si segnalano le disposizioni dettate per l'individuazione delle zone omogenee della Città metropolitana funzionali alla gestione associata delle funzioni comunali<sup>101</sup>.

---

<sup>101</sup> La Regione ha, inoltre, specificato che "Nel percorso attuativo della legge n. 56/2014, (...) la Regione Lombardia ha perseguito la finalità di assicurare l'efficace esercizio delle funzioni regionali delegate confermate alle Province e alla Città Metropolitana, nonché la tutela dei livelli occupazionali del personale soprannumerario interessato, rispettando, al contempo, la scelta legislativa di valorizzare l'area vasta quale livello amministrativo ottimale di gestione delle citate funzioni. Si rimarca, comunque, come nonostante la

## MARCHE

Legge regionale 3 aprile 2015, n. 13, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province".

**Oggetto:** riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province (art. 1). Sono escluse le materie relative al mercato del lavoro e alla polizia provinciale (art. 6, comma 8).

**Riordino delle funzioni:** sono trasferite alla Regione le funzioni già conferite alle province nelle seguenti materie: turismo, informazione e accoglienza turistica; beni e attività culturali; trasporto pubblico locale e viabilità; protezione civile; difesa del suolo; caccia; pesca nelle acque interne; formazione professionale; servizi sociali; artigianato; agricoltura; edilizia pubblica (art. 2 e All. A)<sup>102</sup>.

La Regione può affidare o delegare agli enti locali l'esercizio di dette funzioni<sup>103</sup>.

Disposizioni finanziarie connesse alle funzioni trasferite: per l'anno 2015, si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione. Per le annualità

---

Regione abbia posto in essere una serie di interventi per finanziare le funzioni confermate alle Province e alla Città Metropolitana, come ad esempio lo svincolo delle somme vincolate relative alle funzioni ricollocate in Regione in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, l'attuale situazione finanziaria e organizzativa delle Province è critica. Si segnala come attualmente nove Province su dodici non sono in condizione di approvare il Bilancio 2016 e non saranno in condizione di farlo se non saranno messi in atto interventi statali. L'intervento del Governo risulta dunque fondamentale per contribuire al superamento delle criticità connesse allo scenario di difficoltà finanziaria e organizzativa che ha investito gli enti di area vasta, i quali senza un ridimensionamento del taglio statale di 1 miliardo di Euro previsto anche per il 2017 non potranno sopravvivere".

<sup>102</sup> Ai sensi dell'art. 6, comma 12, restano affidate alle Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea le funzioni svolte ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente).

<sup>103</sup> Al riguardo la Regione ha precisato che "ai sensi della Lr. n.28 del 2015 la Giunta regionale con le deliberazioni n.305 del 31.03.2016; n.889 del 1.08.2016; nn.1188,1189 e 1190 del 3.10.2016, ha approvato rispettivamente gli schemi di convenzione per l'affidamento alle Province (in via transitoria) e all'ANAS delle funzioni di gestione e manutenzione ordinaria delle strade provinciali e di quelle ex ANAS. Ai sensi della Lr. n.6 del 2015 la Giunta ha altresì approvato lo schema di convenzione con le province per lo svolgimento delle funzioni relative alla vigilanza in materia di caccia e pesca (DGR n 1039 /2016)".

successive all'anno 2015 le somme occorrenti all'esercizio delle funzioni da parte della Regione di cui all'allegato A sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio (art. 5). A decorrere dalla data di effettivo avvio dell'esercizio delle funzioni, cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse connesse alle funzioni trasferite alla Regione (art. 6, comma 3).

La Regione ha precisato che "ciascuna struttura regionale, per quanto di competenza, sta monitorando l'attuazione della normativa regionale, nell'ambito dei procedimenti che gestisce".

Successivamente alla legge regionale n.13 del 2015 sono state approvate le seguenti ulteriori disposizioni in materia di riordino delle funzioni:

- l'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 ("Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017") ha disposto la delega alle Province dell'esercizio delle funzioni relative alle gestione delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale, trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché delle funzioni inerenti alla determinazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo le strade medesime. Inoltre, ai sensi dello stesso art. 16, sono stati delegati alle Province i compiti relativi alla progettazione, manutenzione e gestione delle strade di interesse regionale. Tali funzioni, già attribuite alle Province dalla legge regionale n. 10 del 1999, sono state trasferite alla Regione dalla legge regionale n. 13 del 2015. L'articolo 17 della richiamata legge regionale n. 28 del 2015, modificando l'art. 3, comma 4, della legge n. 13 del 2015, ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine ultimo di effettivo avvio, da parte della Regione, dell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite;
- la legge regionale n. 6 del 2016<sup>104</sup>, nel testo risultante dall'interpretazione autentica contenuta nell'art. 7 della legge regionale n.18 del 2016<sup>105</sup>, ha riallocato presso le Province le funzioni inerenti alla vigilanza venatoria e ittica attribuite agli agenti di vigilanza e finalizzate all'accertamento delle violazioni

---

<sup>104</sup> Recante "Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 'Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province'".

<sup>105</sup> Recante "Disposizioni urgenti di adeguamento dell'ordinamento regionale".

amministrative ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative e la riscossione dei proventi corrispondenti;

- l'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 13<sup>106</sup>, dispone l'acquisizione con effetto immediato delle risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dai dati comunicati dalle Province.

**Data di decorrenza del trasferimento:** la determinazione della data di effettivo avvio delle funzioni da parte della Regione è demandata a una deliberazione di Giunta regionale, con il vincolo che essa debba essere fissata entro il 31 marzo 2016 (art. 3, comma 4, come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 28 del 2015)<sup>107</sup>.

**Rinvii ad adempimenti successivi:**

- entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni alla Regione, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento<sup>108</sup>. Tali deliberazioni possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio<sup>109</sup> (artt. 3 e 6, comma 1);

---

<sup>106</sup> Recante "Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento)".

<sup>107</sup> L'effettivo trasferimento delle funzioni è avvenuto a decorrere dal 1° aprile 2016, in conformità a quanto stabilito nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 302 del 31 marzo 2016 ("Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015") e n. 303 del 31 marzo 2016 ("Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015").

<sup>108</sup> In attuazione della presente disposizione sono state adottate le deliberazioni di Giunta regionale del 31 marzo 2016, n. 302 e n. 303.

<sup>109</sup> Con deliberazione n. 302 è stato stabilito che le funzioni concernenti le materie formazione professionale, turismo (per le attività di informazione e accoglienza turistica), caccia e pesca nelle acque interne, agricoltura, difesa del suolo e protezione civile rimanessero dislocate nei presidi ubicati nel territorio della Regione (provvisoriamente le sedi logistiche già utilizzate dalle Province), mentre le altre funzioni oggetto di riordino di cui alla legge regionale n. 13 del 2015, - come precisato dalla Regione "comprese quelle trasversali necessarie per garantire l'effettivo subentro della Regione" - venissero svolte presso le sedi logistiche ubicate nella provincia di Ancona.

- entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta una o più proposte di legge per l'attuazione dell'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014, relativo alla soppressione di enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale che svolgano funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica di competenza comunale o provinciale (art. 6, comma 7);
- entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione.

**Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:**

- il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione è inserito in un'apposita dotazione organica provvisoria fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione, a decorrere dalla quale il personale trasferito è inserito nella dotazione organica della Giunta regionale (art. 4);
- dalla data del trasferimento del personale, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle Province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nonché per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, anche della separata area della dirigenza, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione. Le Province riducono del medesimo importo le corrispondenti risorse dei relativi fondi (art. 4);
- ai fini del trasferimento, le Province inviano alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale (art. 6, comma 2);
- la spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.

La Regione ha precisato che "con deliberazione n. 302 del 31 marzo 2016 la Giunta regionale ha disposto il trasferimento del personale delle province pari a n. 542 unità, di cui n. 9 dirigenti, presso la Giunta regionale, con decorrenza 1° aprile 2016. Con tale atto è stato completamente definito il processo di ricollocazione del personale delle province marchigiane in attuazione della legge regionale n. 13/2015 e non si sono generate situazioni di esubero".

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** non risultano disposizioni specifiche se non quella - già segnalata - di rinvio a deliberazioni della Giunta regionale per l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento<sup>110</sup>.

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:** sono contenute nelle altre seguenti leggi regionali:

- legge regionale 26 settembre 2014, n. 23, recante "Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 'Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali": tenuto conto che l'art. 14, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'art. 1, comma 107, della legge n. 56 del 2014, prevede che il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali è fissato in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, "e

---

<sup>110</sup> Al riguardo la Regione ha fornito le seguenti ulteriori informazioni: "La citata DGR n.303/2016 rinvia a successivi accordi (a tutt'oggi in itinere nella fase di formalizzazione) per l'effettivo trasferimento delle proprietà. Per alcuni beni mobili (autoveicoli) è avvenuto il passaggio di proprietà in modo consensuale. In attesa dei predetti accordi, le sedi provinciali continuano ad ospitare i dipendenti trasferiti alla Regione per l'esercizio delle funzioni riallocate presso la medesima".

salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione", la legge regionale in commento tiene fermo il limite fissato con legge dello Stato ("resta fermo il limite dei 3.000 abitanti, stabilito dall'articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010 per i comuni che appartengono o sono appartenuti a comunità montane");

- legge regionale 21 ottobre 2015, n. 25, recante "Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 'Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche". La legge ha ad oggetto la disciplina del procedimento di fusione di comuni per incorporazione in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 130, della legge n. 56: vi si prevede che il procedimento sia promosso mediante richiesta avanzata alla Regione da ciascun consiglio comunale, previo espletamento del *referendum* consultivo comunale. Detta disciplina è stata sostituita con legge regionale 9 marzo 2016, n. 3 (successivamente modificata dalla legge regionale n. 17 del 2016), la quale ha introdotto specifiche disposizioni in ordine al *referendum* consultivo comunale, prevedendo, tra l'altro, che: i Comuni debbano in ogni caso indire il *referendum* se ne fa richiesta, in ciascun Comune, almeno un decimo degli aventi diritto al voto; il *referendum* sia valido indipendentemente dal numero dei votanti e la proposta risulti approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi. La Giunta regionale verifica la regolarità della richiesta del Consiglio comunale, corredata della documentazione relativa all'avvenuto *referendum*, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, e presenta la relativa proposta di legge all'Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento della verifica;
- con legge regionale 13 aprile 2015, n. 15, è stata modificata la Tabella A (finanziamenti per l'anno 2015 delle leggi regionali continuative e ricorrenti) della legge finanziaria per il 2015, inserendovi la voce: "legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 - Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali - 1.500.000,00". Restano ferme le disposizioni contenute nella legge regionale n. 18 del 2008 in materia di esercizio associato delle funzioni.

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** l'attuazione dell'adempimento previsto dall'art. 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014 è rinviata a successive leggi, le cui proposte la Giunta è tenuta ad adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 2015 (art. 6, comma 7).

**Sintesi:** la regione Marche ha provveduto ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della legge n. 56 nei termini dalla stessa previsti. Con riferimento al riordino delle funzioni, si segnala che la Regione è esclusiva destinataria delle funzioni trasferite, le quali potranno successivamente essere affidate o delegate agli enti locali. Si evidenzia che l'adempimento relativo alla soppressione di enti o agenzie di cui all'art. 1, comma 90, della legge n. 56 è oggetto di rinvio a successive leggi. L'adeguamento alla legge n. 56 in relazione al profilo del riordino degli enti è oggetto dei provvedimenti legislativi richiamati nell'apposita sezione: tra essi si segnala la disciplina del procedimento di fusione di Comuni per incorporazione in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 130, della legge n. 56.

## MOLISE

Legge regionale 10 dicembre 2015, n. 18, recante "Disposizioni di riordino delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

**Oggetto:** riordino delle funzioni non fondamentali delle Province con esclusione delle funzioni di polizia provinciale, relative ai centri per l'impiego e relative alle politiche attive del lavoro, nonché delle funzioni non fondamentali diverse da quelle di cui all'Allegato A alla legge (caccia, raccolta dei tartufi, inquinamento atmosferico, pesca, impianti termici, turismo rurale, raccolta dei funghi), che continuano ad essere svolte dalle Province sino all'emanazione di disposizioni in materia. Riordino istituzionale e dell'assetto organizzativo della Regione e del Sistema Regione susseguente alle disposizioni di cui al Titolo I, Capi I e II, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali) (art. 1).

### **Riordino delle funzioni:**

- "sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all'allegato A", vale a dire le funzioni in materia di caccia, raccolta dei tartufi, inquinamento atmosferico, pesca, impianti termici, turismo rurale, raccolta dei funghi (art. 2, comma 1);
- il legislatore regionale ha disposto la conferma della titolarità in capo alle province:
  - delle funzioni escluse dal riordino, nelle more di successive disposizioni in materia (art.1, comma 4);
  - delle funzioni oggetto di riordino in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali (art. 2, comma 2).

Disposizioni finanziarie: è prevista la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno 2015, mentre si rinvia, per le annualità successive al 2015, alle leggi regionali di stabilità (art. 8).

Quanto al monitoraggio sullo stato di attuazione della legge n. 56, la Regione ha precisato che, con determinazione del Direttore generale n.

20 del 27 gennaio 2016, avente ad oggetto "Determinazione del Direttore generale n.19 del 25.01.2016 'Attuazione della legge regionale n. 18 del 10 dicembre 2015- Disposizioni di riordino delle funzioni esercitate dalle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni)", è stato attivato un monitoraggio sull'attuazione della legge regionale n.18 del 2015. Le informative periodiche sono state rese ai rappresentanti istituzionali e alle organizzazioni sindacali in sede di Osservatorio regionale.

L'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2016, n. 5 ("Legge di stabilità regionale 2016") ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, le funzioni di polizia provinciale connesse alle funzioni delegate di cui alla legge regionale n. 18 del 2015 ed il relativo personale restano in capo alle rispettive Province e che la Regione provvede ai relativi oneri nei termini stabiliti in appositi protocolli di intesa da stipularsi tra gli enti interessati.

L'articolo 16 della legge regionale 4 maggio 2016, n. 4 ("Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materi di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali"), in ragione del riordino delle funzioni non fondamentali esercitate dalle Province attuato con la legge regionale n. 18 del 2015, ha attribuito all'ARPAM (Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise) le funzioni in materia di inquinamento atmosferico e di impianti termici<sup>111</sup>.

Da ultimo, il Capo I della legge regionale 30 gennaio 2017, n. 1 ("Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2017-2019 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali") ha dettato disposizioni di riordino delle funzioni già delegate alle Province. In particolare, si segnala che sono state modificate le leggi regionali n. 19 del 1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), n. 7 del 1998 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne), n. 4 del 2008 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei), n. 9 del 2011 (Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise), nonché il Capo V della Parte II

---

<sup>111</sup> La Regione ha segnalato che il predetto articolo è stato impugnato innanzi alla Corte costituzionale dal Governo che eccepisce la violazione degli articoli 118, primo comma, e 117, secondo comma, lett. p) e s), della Costituzione.

della legge regionale n. 34 del 1999<sup>112</sup>, in materia di energia, al fine di attribuire alla Regione le funzioni da esse disciplinate, precedentemente esercitate dalle Province.

La Regione ha, inoltre, informato che risulta in corso di predisposizione una proposta di legge regionale volta a riordinare complessivamente le materie afferenti a residuali funzioni non fondamentali e non delegate (ad esempio vigilanza ambientale volontaria, navigazione delle acque interne, protezione dei cani ed anagrafe canina).

**Data di decorrenza del trasferimento:** la Giunta regionale è tenuta ad adottare le deliberazioni relative al trasferimento delle funzioni nonché delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge<sup>113</sup> (corrispondente al 17 dicembre 2015).

**Rinvii ad adempimenti successivi:**

- entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previo parere della Provincia interessata, nonché sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento alla Regione delle funzioni di cui all'Allegato A, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014<sup>114</sup>. Fino al completamento del processo di

---

<sup>112</sup> Recante "Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

<sup>113</sup> Con la deliberazione di Giunta regionale n. 164 del 26 aprile 2016, è stato stabilito che il personale assegnato alle cd. funzioni delegate sia inquadrato nei ruoli regionali dal 1° giugno 2016.

<sup>114</sup> La Regione ha offerto la seguente ricapitolazione dei provvedimenti adottati per il trasferimento delle risorse connesse al trasferimento delle funzioni alla Regione: 1) in data 30 marzo 2016 sono stati stipulati, in sede di Osservatorio regionale, l'intesa sul personale assegnato alle cd. funzioni delegate e l'accordo sulla polizia provinciale; 2) in data 26 aprile 2016 è stata adottata la deliberazione di Giunta regionale n.164 avente ad oggetto 'Legge 7 aprile 2014, n. 56 e legge regionale 10 dicembre 2015, n. 18. Riordino delle funzioni esercitate dalle Province ai sensi della l. n. 56/2014. Approvazione Accordo. Provvedimenti', con la quale si è preso atto dell'intesa sul personale assegnato alle cd. funzioni delegate (18 unità) ed è stato conseguentemente approvato il trasferimento nei

trasferimento, le funzioni oggetto del riordino continuano ad essere esercitate dalle Province (art. 3);

- entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione di cui all'Allegato A (art. 7, comma 2)<sup>115</sup>;
- al fine di pervenire all'adozione delle disposizioni di disciplina delle funzioni non fondamentali diverse da quelle di cui all'Allegato A, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale proposte di legge necessarie a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie escluse dal riordino previsto dalla legge in esame<sup>116</sup>, ivi comprese quelle contenute nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali)<sup>117</sup>. Le leggi regionali di riordino e di riallocazione delle funzioni amministrative non fondamentali, diverse da quelle oggetto di riordino da parte della legge in esame, al fine di incentivare la ricollocazione delle unità soprannumerarie del personale delle Province, possono prevedere, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di

---

ruoli regionali del personale dipendente delle Province di Campobasso e Isernia, assegnato alle cd. funzioni delegate; 3) nella legge di stabilità regionale n. 5 del 2016 è stata prevista specifica norma per disciplinare le modalità di utilizzo del personale della polizia provinciale che opera sulle funzioni delegate ed è stata data copertura al relativo costo; 4) in data 16 maggio 2016 è stata adottata la deliberazione di Giunta regionale n. 209 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'accordo sottoscritto in sede di Osservatorio relativamente alla polizia provinciale (è in corso di perfezionamento la convenzione con le due Province che regola le modalità di utilizzazione di tale personale, che sarà pagato con risorse regionali in quanto di supporto alle funzioni delegate riordinate); 5) sono stati acquisiti dalla Regione gli elenchi dei beni strumentali connessi all'esercizio delle funzioni delegate riordinate; è stata effettuata la mappatura e l'analisi dei procedimenti amministrativi connessi alle funzioni delegate e conseguentemente organizzati gli uffici regionali istituiti per la gestione delle funzioni delegate riordinate in capo alla Regione.

<sup>115</sup> La Regione ha informato che "è in corso di predisposizione una proposta di legge regionale che riordina complessivamente le materie delle funzioni delegate il cui esercizio è stato riallocato in ambito regionale. I testi sono allo stato all'esame dell'Avvocatura regionale e del Servizio politiche finanziarie".

<sup>116</sup> La Regione ha specificato che, per la funzione cultura, è stata promossa "la sottoscrizione di specifico Accordo di Valorizzazione con il MIBACT avente ad oggetto i beni culturali delle due Province e il riordino della relativa funzione (l'Accordo è stato sottoscritto il 13 settembre 2016)".

<sup>117</sup> In particolare, si rammentano l'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 recante misure in materia di polizia provinciale e l'art. 15 del decreto stesso in materia di servizi per l'impiego.

patto di stabilità, misure premiali per gli enti locali che, in forma associata, assumono nei propri organici il predetto personale provinciale (art. 7, commi 3 e 4).

**Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie (art. 4):**

- i dipendenti delle Province che, alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, risultano assegnati alle funzioni oggetto di riordino sono trasferiti alla Regione dalla data di adozione delle deliberazioni di Giunta regionale di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento. Da tale data il personale trasferito è inserito nella dotazione organica della Regione;
- l'Osservatorio regionale, istituito in attuazione dell'Accordo dell'11 settembre 2014, individua, mediante accordi con le amministrazioni provinciali interessate e d'intesa con le organizzazioni sindacali, i profili professionali, le funzioni e le mansioni relative al personale appartenente alla polizia provinciale necessario allo svolgimento delle funzioni delegate, i cui oneri sono a carico della Regione;
- in attuazione delle legge n. 56 del 2014, nell'ambito del processo di riassetto, di riordino istituzionale e di riorganizzazione dell'apparato regionale e degli enti del Sistema Regione Molise, in sede di Osservatorio regionale, sentite le organizzazioni sindacali, vengono sottoscritti, entro il 15 gennaio 2016, accordi finalizzati ad individuare le attività per le quali l'ambito ottimale è di livello regionale. Per tali attività, la Giunta regionale provvede a rimodulare la propria dotazione organica.

Come in parte sopra anticipato, alle predette disposizioni è stata data attuazione con i seguenti provvedimenti indicati dalla Regione: "1) in data 26 aprile 2016 è stata adottata la DGR n.164 avente ad oggetto "Legge 7 aprile 2014, n. 56 e legge regionale 10 dicembre 21015, n. 18. Riordino delle funzioni esercitate dalle Province ai sensi della l. n. 56/2014. Approvazione Accordo. Provvedimenti", con la quale si è preso atto dell'intesa sul personale delle funzioni delegate (18 unità); successivamente tale personale è stato opzionato sul portale mobilità ai fini della successiva ricollocazione nei ruoli regionali; 2) in data 16 maggio 2016 è stata adottata la DGR n. 209 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'accordo sottoscritto in Osservatorio relativamente alla polizia provinciale (è (...) in corso di

perfezionamento la convenzione con le due Province che regola le modalità di utilizzazione di tale personale che sarà pagato con risorse regionali in quanto di supporto alle funzioni delegate riordinate); 3) in data 16 maggio 2016 è stata adottata la DGR n. 210 avente ad oggetto “Articolo 4, comma 7, della l.r. n. 18/2015. Esecuzione DGR n. 200 del 5 maggio 2016. Provvedimenti”, con la quale sono stati ricollocati presso la Regione ulteriori due profili di funzionari ricompresi nelle posizioni dei soprannumerari; sono stati adottati i provvedimenti finalizzati alla rimodulazione della dotazione organica coerentemente alla ricollocazione del personale proveniente dalle due Province”.

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** non risultano specifiche disposizioni al riguardo<sup>118</sup>.

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:** sono oggetto della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 1, (“Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali”). In particolare la legge regionale n. 1 del 2016 reca:

- l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per l'esercizio e la gestione associata delle funzioni da parte dei Comuni (sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale), nel rispetto delle norme e dei principi di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- la disciplina della unione di comuni e della convenzione quali forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con istituzione, presso la Giunta regionale, del registro regionale delle forme di gestione associata, l'iscrizione nel quale costituisce titolo per accedere ai finanziamenti regionali;
- le modalità di incentivazione alle forme associative: in particolare, la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendo ad essa priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi, da regolamenti di settore e da programmi cofinanziati con risorse comunitarie e statali.

---

<sup>118</sup> La Regione ha precisato che l'attività di trasferimento dei beni, "che presenta aspetti notevoli di complessità, è in corso anche in relazione alla scelta regionale di riallocare presso gli uffici regionali il personale e l'esercizio delle funzioni delegate".

La Regione ha specificato di aver attivato il percorso di riforma istituzionale, anche alla luce della riforma "Delrio", "attraverso diversi strumenti di intervento e di lavoro la cui idea di fondo è quella di collegare al tema del processo di riordino delle funzioni quelli della semplificazione, della gestione efficiente ed efficace delle risorse finanziarie e dello sviluppo del territorio. Il dialogo avviato dalla Regione con gli enti locali è stato ispirato alla necessità di stabilire uno stretto rapporto tra assetto istituzionale, livello di erogazione dei servizi ai cittadini e politiche di sviluppo socio-economico". Con la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 1, "sono stati definiti gli ambiti ottimali per l'esercizio e la gestione associata delle funzioni e dei servizi da parte degli enti locali. Attualmente è in corso la discussione a livello locale sulla riorganizzazione delle funzioni e dei servizi da svolgere in forma associata anche alla luce dell'obbligo della normativa regionale di prevedere una sola Unione per ambito (il termine del 30 aprile 2016 non è di natura perentoria)"<sup>119</sup>.

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** non risultano disposizioni al riguardo.

**Sintesi:** la regione Molise - con riguardo al profilo del riordino delle funzioni - in una prima fase ha circoscritto l'attuazione della legge n. 56 alla riallocazione presso la Regione delle funzioni provinciali limitatamente alle seguenti materie: caccia, raccolta dei tartufi, inquinamento atmosferico, pesca, impianti termici, turismo rurale e raccolta dei funghi (Allegato A alla legge regionale n. 18 del 2015), mentre ha fatto rinvio a successive leggi regionali per il riordino delle funzioni non fondamentali escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 18 del 2015, ivi comprese quelle contenute nel decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali). In materia di riordino

---

<sup>119</sup> La Regione ha, altresì, asserito, che tale processo si sta svolgendo "attraverso incontri finalizzati ad individuare sulla base delle scelte dei Comuni le 'geometrie' migliori (efficaci ed efficienti) per l'erogazione dei servizi al territorio anche alla luce delle scelte di politiche settoriali (mobilità, salute, istruzione, sviluppo). Il processo non è semplice sia in quanto ci sono forme associative preesistenti (Unioni, ex Comunità montane, convenzioni) sia perché il rinvio dell'obbligo dell'esercizio associato per tutte le funzioni fondamentali al 31.12.2016, disposto dal decreto Milleproroghe 2016, ha indotto ad una ulteriore fase di ripensamento e rallentamento delle decisioni".

delle funzioni già delegate alle Province, è da ultimo intervenuto il Capo I del Collegato alla manovra di bilancio 2017-2019, il quale - in determinate materie - ha ricondotto in capo alla Regione l'esercizio di funzioni precedentemente esercitate dalle Province. Si segnala, infine, che con legge regionale n. 1 del 2016 il Molise ha provveduto a dettare la disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni in attuazione della stessa legge n. 56.

## PIEMONTE

Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, recante "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)". Si segnala che la legge regionale 22 aprile 2016, n. 7, recante "Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)", è successivamente intervenuta "dopo un primo periodo sperimentale di attuazione" - come asserito dalla Regione - "a correggere ed a razionalizzare alcuni aspetti della legge regionale 23/2015 in tema di riordino delle funzioni provinciali (tra le altre, in materia di energia)"<sup>120</sup>.

**Oggetto:** riallocazione, conseguente alla legge n. 56 del 2014, in capo alla Regione di alcune funzioni conferite dalla Regione alle province, alla città metropolitana di Torino ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; definizione di ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni provinciali in modalità associata anche attraverso l'individuazione di funzioni di area vasta; specificazione del ruolo e delle

---

<sup>120</sup> Si segnalano, altresì, le ulteriori seguenti modificazioni: 1) con legge regionale 29 luglio 2016, n. 16, recante "Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)", sono state dettate disposizioni di coordinamento nei diversi settori; 2) la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, recante "Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale", all' art. 2, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 15 (Disposizioni in ordine alla mobilità del personale pubblico) della legge regionale n. 23 del 2015, "in quanto - come chiarito dalla Regione - ritenuta ormai superata la fase transitoria inerente la collocazione del personale dipendente delle Province, a seguito del riordino delle funzioni delle stesse e di quelle regionali"; l'articolo abrogato faceva, tra l'altro, divieto alla Regione e agli enti strumentali regionali di procedere a nuove assunzioni nonché di stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa, se il profilo professionale richiesto era presente al loro stesso interno o tra il personale delle Province e della città metropolitana di Torino; 3) da ultimo, l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 ("Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie"), novellando l'art. 3, comma 5, della legge n. 23 del 2015, ha differito dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 il termine entro cui la Regione e le Province sono tenute a sottoscrivere le intese per la disciplina delle funzioni che le Province devono esercitare obbligatoriamente in forma associata negli ambiti territoriali ottimali definiti dal medesimo art. 3.

funzioni della città metropolitana di Torino; incentivazione e organizzazione di modalità di aggregazione tra i Comuni (art. 1).

### **Riordino delle funzioni:**

- sono confermate in capo alle Province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la legge stessa. A completamento delle funzioni confermate, in materia di energia, sono attribuite alle Province le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale. Sono confermate in capo alle Province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria (art. 2);
- la città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 56, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85, della stessa legge n. 56 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell'articolo 2. Alla Città metropolitana sono, inoltre, attribuite alcune specifiche funzioni nelle materie foreste e usi civici; e sono delegate altre specifiche funzioni nelle materie formazione professionale e di orientamento e ambiente. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi *online*. La Città metropolitana esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 1 del 2000 (art. 5);
- sono riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della legge in esame, limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A (agricoltura, beni e attività culturali e spettacolo, edilizia residenziale e pubblica, energia, formazione professionale e

politiche attive del lavoro, politiche sociali, turismo, vincolo idrogeologico<sup>121</sup>) e fatte salve le funzioni delegate alla Città metropolitana dall'art. 5. Sono riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane, in virtù della specificità territoriale (art. 8);

- in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri<sup>122</sup>, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola sono attribuite specifiche funzioni amministrative (in materia di foreste, di usi civici, di formazione professionale) e sono delegate specifiche funzioni in materia di ambiente e di attività estrattive (art. 9).

Disposizioni finanziarie: le spese connesse all'applicazione della legge in esame sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016. In fase di prima applicazione della legge stessa ed in considerazione delle specifiche funzioni loro attribuite, alla città metropolitana di Torino e alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è riconosciuto un contributo rispettivamente di euro 2 milioni e di euro 1 milione (art. 24)<sup>123</sup>.

L'art. 21, comma 6, prevede che la Giunta regionale provveda semestralmente ad informare la competente commissione consiliare sui tempi e sulle modalità di attuazione della legge e a rendere noti i risultati da essa ottenuti in riferimento alla nuova organizzazione territoriale, alle funzioni svolte ed all'inquadramento del personale a seguito dell'intervenuto processo di riordino, nonché ad evidenziare eventuali difficoltà emerse in fase applicativa e ad effettuare una puntuale

---

<sup>121</sup> Con legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (art. 44) le attività estrattive sono state escluse dalla riallocazione in capo alla Regione.

<sup>122</sup> Si rammenta che l'art. 1, comma 52, della legge n. 56 del 2014 prevede che le regioni riconoscano alle province di cui al comma 3, secondo periodo (province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri), forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

<sup>123</sup> La Provincia di Verbano-Cusio-Ossola è altresì destinataria di una ulteriore erogazione, pari a 3 milioni di euro, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 28 del 2015 (Assestamento 2015).

valutazione delle conseguenze che ne sono scaturite per l'intera collettività ed il territorio regionale<sup>124</sup>.

L'art. 19, a salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, introduce l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione: "in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell'adozione di atti dovuti o indispensabili per l'esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione. (...) la Giunta regionale, accertata la persistente inattività, invita l'ente a provvedere assegnandogli un congruo termine, scaduto il quale, nel caso in cui permanga l'inerzia o l'inadempimento, la Giunta, dopo aver sentito l'ente interessato, adotta gli atti, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad acta. (...) I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite"<sup>125</sup>.

**Data di decorrenza del trasferimento:** la decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi per il trasferimento delle risorse connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, e comunque entro il 1° gennaio 2016 (art. 11)<sup>126</sup>.

---

<sup>124</sup> La Regione ha precisato che l'informativa della Giunta alla competente commissione consiliare è stata effettuata "informalmente ed in via orale su specifiche tematiche".

<sup>125</sup> Con deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2016, n. 22-3115 sono state dettate disposizioni per l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni montani e parzialmente montani non inclusi in unioni montane comprese nella Carta delle forme associative del Piemonte vigente, inadempienti rispetto all'obbligo di stipulare una convenzione con un'unione montana per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite. Al riguardo si ricorda che la legge regionale n. 3 del 14 marzo 2014 ha individuato nelle unioni montane le forme associative destinate a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in fase di liquidazione. Con deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 32-3183 è stato dato avvio all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti del comune di Casteldelfino, già appartenente alla Comunità montana delle Valli del Monviso in corso di liquidazione, deliberando l'invito ad adempiere a quanto necessario per l'esercizio delle funzioni conferite entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione.

<sup>126</sup> La data di decorrenza del trasferimento è stata fissata al 1° gennaio 2016 con deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2015, n. 1-2692, recante "L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 'Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56': approvazione accordo e relativi allegati ai sensi dell'art. 10

**Disposizioni per la valorizzazione della città metropolitana di Torino** (art. 4): la città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana, nonché provvede alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello. Essa svolge, inoltre, un'azione di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei Comuni che la compongono e delle loro forme associative, favorendo i programmi di sviluppo socio-economico. La Regione e la Città metropolitana concordano, tramite intese o altri strumenti di programmazione negoziata, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, con particolare attenzione agli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano.

#### **Rinvii ad adempimenti successivi:**

- con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire alla Regione ed all'individuazione della decorrenza del trasferimento delle funzioni alla Regione<sup>127</sup> (art. 8, comma 3);
- con regolamento adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale sono definite le modalità con cui è garantita la partecipazione degli enti locali alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione (art. 8, comma 4)<sup>128</sup>;
- con apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame, è disciplinato l'esercizio da parte della Città metropolitana e delle province delle funzioni di

---

commi 1 e 6; approvazione ricognizione personale da trasferire ai sensi dell'art. 8, comma 3; fissazione decorrenza esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 11".

<sup>127</sup> A tali adempimenti la Giunta regionale ha provveduto con la citata deliberazione 23 dicembre 2015, n. 1-2692.

<sup>128</sup> Ad oggi - sulla base delle informazioni fornite dalla Regione - tale regolamento non risulta adottato.

organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 7)<sup>129</sup>;

- con specifici accordi nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, è disciplinato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino<sup>130</sup> (art. 10, comma 1).

### **Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:**

- nella sede dell'Osservatorio regionale, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto della normativa vigente, promuove la stipulazione di un accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni e del contingente numerico del personale che svolge le funzioni di polizia amministrativa locale connesse a tali funzioni.

---

<sup>129</sup> La legge regionale deve rispettare i seguenti principi: 1) la Città metropolitana e le Province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti alla realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche; 2) la Città metropolitana e le Province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei Comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni. Al riguardo la Regione ha precisato che "Il 21 luglio 2016 è stato assegnato all'esame in sede referente della V commissione consiliare il disegno di legge n. 217 'Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani', sul quale sono già stati consultati i soggetti interessati. Il disegno di legge in parola, (...) stabilisce che gli enti di area vasta (province e Città metropolitana di Torino) esercitino, singolarmente o in forma associata, a seconda dell'ambito territoriale ottimale di riferimento (regionale o di area vasta), le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani inerenti: in ambito regionale, la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite; nell'ambito del proprio territorio, la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata, la raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, le strutture a servizio della raccolta differenziata e il trasporto e l'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, garantendo la partecipazione diretta dei comuni organizzati per aree territoriali omogenee".

<sup>130</sup> La Giunta regionale vi ha provveduto con la citata deliberazione 23 dicembre 2015, n. 1-2692.

L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale (art. 10, commi 2 e 5);

- il personale delle Province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato in corso e fino alla scadenza dello stesso, trasferito alla Regione, è inserito in un ruolo separato, di durata transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale. Dalla data di trasferimento del personale, l'ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio nonché per la progressione economica orizzontale, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. (art. 12, commi 3 e 5).

La Regione ha asserito che "il processo di trasferimento del personale delle Province si può considerare concluso. Sul portale [mobilita.gov.it](http://mobilita.gov.it) non risultano più dipendenti da riassorbire, a parte pochissimi (3 o 4) che stanno per andare in quiescenza (ottobre 2016)".

### **Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:**

- la Regione, a partire dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni, subentra, per le funzioni ad essa riallocate, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati e nella conclusione dei progetti finanziati con fondi europei (art. 13, comma 3);
- l'art. 14 introduce una specifica disposizione volta alla razionalizzazione del patrimonio delle Province: in considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale, la Regione e le Province predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili<sup>131</sup>.

---

<sup>131</sup> Al riguardo la Regione ha fornito le seguenti ulteriori informazioni: "L'art. 2.2, comma 5 dell'Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2

della L.R. n. 23/2015, dispone che: 'il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'Ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'Ente e la Regione in sede di stipulazione degli accordi con le singole Province/Città Metropolitana sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, salvo diverse valutazioni economiche-organizzative'. L'art. 3 (Disposizioni inerenti i beni, le risorse strumentali e organizzative artt. 13 e 14, l.r. 23/2015) dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, dispone, tra l'altro, che: '(...) In considerazione di diverse valutazioni economiche-organizzative connesse all'eccessiva onerosità dei pesi e delle spese inerenti tali beni o all'esigenza di razionalizzazione delle sedi regionali, finalizzata principalmente alla contrazione delle spese di gestione, resta salva la facoltà per la Regione di rinunciare al trasferimento e all'uso dei beni immobili nei quali opera il personale trasferito dalla Provincia/Città metropolitana, qualora risulti possibile dar corso all'allocatione del suddetto personale presso altre idonee sedi regionali in proprietà o in uso. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. 23/2015, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, attueranno un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 1 della L.R. n. 23/2015 (Razionalizzazione del patrimonio delle province)'. In ottemperanza a quanto disposto all'art. 2.2 del sopra citato Accordo Quadro, la Regione ha stipulato una serie di accordi aventi per oggetto l'individuazione dei beni mobili e immobili con i connessi rapporti attivi e passivi, strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione. Per alcuni di questi Accordi, si procederà, entro cinque anni dalla loro sottoscrizione, ad una verifica del permanere delle esigenze di utilizzo e di risparmio connesse all'uso dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni, ai fini di un'eventuale revisione dell'Accordo nel comune interesse di ottimizzare la spesa pubblica. Gli Accordi (pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 20, Supplemento ordinario n. 1 del 19 maggio 2016) sono i seguenti: D.G.R. 9 Maggio 2016, n. 5-3233 Approvazione Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola ai sensi degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015; D.G.R. 9 Maggio 2016, n. 6-3234 Approvazione Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti ai sensi degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015; D.G.R. 9 Maggio 2016, n. 7-3235 Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo ai sensi degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015; D.G.R. 9 Maggio 2016, n. 8-3236 Approvazione Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria ai sensi degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015; D.G.R. 9 Maggio 2016, n. 12-3240 Approvazione Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara ai sensi degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015; D.G.R. 9 Maggio 2016, n. 13-3241 Approvazione Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella ai sensi degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015; D.G.R. 9 Maggio 2016, n. 14-3242 Approvazione Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli ai sensi degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015. In linea di massima, gli Accordi stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i beni strumentali individuati negli Allegati agli stessi (beni mobili e attrezzature informatiche) sono trasferiti in proprietà alla Regione. Gli immobili individuati negli Allegati, restano invece nella piena proprietà delle Province e sono concessi in comodato d'uso gratuito alla Regione. La Regione ha, inoltre, intrapreso un programma di dismissione degli edifici destinati ad uffici ubicati nel territorio della Città di Torino, in vista del trasferimento al Palazzo Unico Regionale, procedendo con il recesso o la disdetta dei contratti di locazione passiva".

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:**

- la legge provvede a definire ambiti ottimali<sup>132</sup> nell'ambito dei quali le funzioni<sup>133</sup> sono esercitate dalle Province obbligatoriamente in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito disciplinano l'esercizio della funzione. Inoltre, mediante apposite intese quadro, stipulate tra la Regione e le Province interessate, possono essere individuate funzioni che, per ragioni di efficienza organizzativa ed esercizio ottimale, sono esercitate in forma associata accorpando due o più dei predetti ambiti territoriali (art. 3);
- la Regione riconosce il valore strategico dell'associazionismo intercomunale e il particolare ruolo delle Aree omogenee della città metropolitana di Torino, quale opportunità di riduzione della frammentazione amministrativa, nonché occasione di sviluppo socio-economico e strumento per garantire una più ampia esigibilità dei diritti connessi ai servizi pubblici locali. A tale scopo la Regione promuove ogni attività volta a fornire ai Comuni del Piemonte apposita assistenza giuridico, amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l'approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata (art. 18).

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica** (art. 17): la Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province, le quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, effettuano la ricognizione degli enti e agenzie che svolgono servizi di rilevanza economica e di quelli che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della

---

<sup>132</sup> Si tratta dei seguenti ambiti 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola; 2: Astigiano e Alessandrino; 3: Cuneese.

<sup>133</sup> Sono escluse dall'esercizio associato le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle Province nelle forme e modalità disciplinate dalla legge regionale n. 1 del 2000 ("Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"). Le funzioni confermate in capo alle Province ed alla Città metropolitana in materia di protezione civile sono esercitate dalle stesse in forma singola (art. 3, commi 10 e 11).

legge n. 56, nonché delle società partecipate di propria competenza, approvando il relativo Piano di ricognizione. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso, assicurando il monitoraggio ed il confronto costante con le organizzazioni sindacali.

**Sintesi:** nell'attuazione della legge n. 56 operata dalla regione Piemonte con legge n. 23 del 2015 si segnalano le seguenti peculiarità: 1) è previsto l'esercizio del potere sostitutivo della Regione a salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni da essa conferite agli enti locali; 2) in fase di prima applicazione della legge, in considerazione delle specifiche funzioni loro attribuite, sono concessi specifici contributi alla città metropolitana di Torino e alla provincia di Verbano-Cusio-Ossola, alla quale, in attuazione dell'art. 1, comma 52, della legge n. 56, vengono riconosciute forme particolari di autonomia in ragione del suo territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri; 3) in tema di esercizio associato di funzioni, sono definiti gli ambiti ottimali di dimensione sovraprovinciale all'interno dei quali le funzioni sono esercitate dalle Province obbligatoriamente in forma associata; si promuove, inoltre, l'associazionismo intercomunale, con particolare riguardo alle aree omogenee individuate nella Città metropolitana; 4) con apposita disposizione si dà attuazione all'art. 1, comma 90, della legge n. 56, in tema di soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica.

## PUGLIA

Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31, recante "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale", e legge regionale 27 maggio 2016, n. 9, recante "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31".

**Oggetto:** per la legge regionale n. 31 del 2015, riordino delle funzioni amministrative regionali, delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della città metropolitana di Bari (art. 1, comma 1). Per la legge regionale n. 9 del 2016, completamento del processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative sul proprio territorio (art. 1, comma 1).

### **Riordino delle funzioni:**

Ai sensi della legge regionale n. 31 del 2015

- sono trasferite alla Regione - con i relativi beni, risorse umane e finanziarie - le funzioni in materia di: difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili (art. 2, comma 1). Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già conferite alle Province e non riallocate dalla Regione agli altri enti territoriali, e, in particolare, i compiti di vigilanza sulle funzioni non fondamentali assegnate ai Comuni e loro associazioni, alle Province e alla città metropolitana di Bari, nelle materie di competenza legislativa regionale (art. 4, comma 1);
- alla città metropolitana di Bari spetta il governo, la tutela e la valorizzazione del territorio metropolitano, la promozione del suo sviluppo sociale ed economico, la definizione della pianificazione urbanistica metropolitana generale, nonché le funzioni di cui all'articolo 1, comma 44, della legge n. 56; alle Province spetta il governo, anche in forma associata, delle funzioni di media prossimità (art. 1, commi 4 e 5). Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalle Province e dalla città metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme di settore (art. 4, comma 5);
- ai Comuni e alle loro associazioni spetta il governo di servizi e funzioni di prossimità. Le funzioni comunali sono di norma

esercitate in forma associata entro gli ambiti di cui alla legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 ("Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali") (art. 1, comma 7);

- la Regione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 46 e 89, della legge n. 56 del 2014, può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla città metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio regionale, in conformità e in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui al dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. L'esercizio di dette funzioni da parte delle Province e della città metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle Province e della città metropolitana di Bari delle funzioni indicate dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 56 (predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive), nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi di intese con le Province (art. 3).

Disposizioni finanziarie: la copertura finanziaria è demandata a successive iniziative legislative della Giunta regionale che terranno conto delle intese interistituzionali per l'attribuzione delle funzioni concordate nell'ambito dell'Osservatorio regionale (art. 12).

L'assetto definito dalla legge n. 31 del 2015 è stato oggetto di profonda rivisitazione da parte della legge regionale 27 maggio 2016, n. 9 ("Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)"). Ai sensi di quest'ultima:

- alla Regione - oltre alle funzioni trasferite dalla precedente legge n. 31 del 2015 - è trasferita la titolarità e l'esercizio delle seguenti ulteriori funzioni: le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le funzioni espressamente attribuite alla città metropolitana di Bari; le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 2015 ("Istituzione della

Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia"), con le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente e all'introito dei relativi proventi; le funzioni in materia di turismo; le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado; le funzioni in materia di formazione professionale (art. 2);

- sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima della data di entrata in vigore della legge in commento, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie: le funzioni residuali in materia di servizi sociali, con esclusione delle funzioni attribuite alla Regione; le funzioni in materia di sport e politiche giovanili; le funzioni in materia di attività culturali; le funzioni in materia di agricoltura; le funzioni in materia di attività produttive; le funzioni in materia di protezione civile; le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste (art. 3);
- trovano disciplina le funzioni non fondamentali attribuite alla città metropolitana di Bari, nonché le modalità di svolgimento delle stesse (art. 4, comma 1). In particolare l'art. 5 prevede che sono oggetto di trasferimento alla città metropolitana di Bari le funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalla Provincia di Bari prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, così enumerate: la gestione di beni e servizi relativi alla pinacoteca "Corrado Giaquinto" e alla biblioteca e centro di cultura "Santa Teresa dei Maschi-De Gemmis", nonché i compiti relativi alla gestione del "Pulo di Molfetta" e della "Istituzione concertistica orchestrale (ICO)"; le funzioni in materia di protezione civile e, in particolare, la gestione di emergenze ed eventi calamitosi (prevenzione incendi e calamità naturali), delle avversità atmosferiche e delle altre funzioni già trasferite dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2008 e dall'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2000 ; le funzioni in materia di attività produttive (industria, commercio e artigianato); le funzioni in materia di sport e politiche giovanili (art. 5);

- le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalla città metropolitana di Bari e dalle province fino all'entrata in vigore delle riforme di settore ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014 (art. 9, comma 1).

La legge regionale n. 9 del 2016 introduce anche la clausola valutativa, disponendo che la Giunta regionale, entro il 30 luglio 2016 e successivamente con cadenza annuale e fino al completamento del percorso di riordino, trasmetta al Consiglio regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della legge.

Inoltre con legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37, è stata istituita la Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia, con funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, e in particolare della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza.

**Data di decorrenza del trasferimento:** ai sensi della legge regionale n.31 del 2015, le funzioni oggetto di riordino sono esercitate dall'ente attributario a decorrere dalla data di trasferimento del personale, dei beni e delle relative risorse, la definizione della quale è demandata a provvedimenti della Giunta regionale da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Detti provvedimenti possono graduare la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestualmente al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (art. 5). Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano a essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della legge, in conformità al principio di corrispondenza fra le funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine assegnate (art. 6). Le funzioni oggetto

di riordino di cui all'articolo 2 sono trasferite agli enti subentranti entro il 30 luglio 2016 (art. 11, comma 1)<sup>134</sup>.

Sul punto è tuttavia intervenuta successivamente la legge regionale n. 9 del 2016, in cui si specifica che: 1) l'effettiva decorrenza del trasferimento delle funzioni è definita con accordi stipulati nell'ambito dell'Osservatorio regionale fra Regione, Anci ed UPI e recepiti con legge regionale (art. 6, comma 1); 2) dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2015 le competenze amministrative in materia di attività professionali turistiche si intendono esercitate dalla Regione (art. 6, comma 4).

**Disposizioni per la valorizzazione della Città metropolitana di Bari:** ulteriori disposizioni, oltre a quelle già rammentate in sede di illustrazione del riordino di funzioni, sono contenute nella legge regionale n. 9 del 2016, nella quale, al fine di definire azioni di interesse comune, viene istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza permanente Regione-Città metropolitana, quale sede istituzionale di concertazione degli obiettivi strategici di interesse comune (art. 4).

#### **Rinvii ad adempimenti successivi:**

Ai sensi della legge regionale n.31 del 2015:

- con successiva legge si provvede alla ricognizione della funzione in materia di trasporti in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana, nel rispetto del principio di media prossimità, ferma restando la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato (art. 1, comma 6);
- la Regione, previa approvazione da parte della Giunta regionale delle intese interistituzionali raggiunte nell'Osservatorio regionale, provvede con legge all'attribuzione delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 56 del

---

<sup>134</sup> La Regione ha precisato che la data di decorrenza del trasferimento alla Regione del personale delle Province e dei compiti dallo stesso svolti presso di esse (vigilanza ambientale e rurale, valorizzazione dei beni culturali in materia di biblioteche, musei e pinacoteche) è stata determinata nel 1° agosto 2016. Inoltre, "dal 1° ottobre è stata trasferita la funzione del trasporto degli alunni portatori di handicap per le scuole medie superiori. È in corso di definizione il trasferimento delle altre funzioni previste alla Regione".

2014 (art. 2, comma 2, come sostituito dalla legge regionale n. 1 del 2016)<sup>135</sup>;

- a seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale adotta, ove necessario, proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore (art. 2, comma 3);
- la Regione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, disciplina con successiva legge regionale, attraverso l'istituzione del Servizio regionale di vigilanza, le funzioni di polizia provinciale e la collocazione del relativo personale (art. 4, comma 3)<sup>136</sup>;
- entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua la decorrenza dell'esercizio delle singole funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (art. 5, comma 1);
- la Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dell'articolo 1, comma 96, della legge n. 56, della legge regionale n. 36 del 2008, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni (art. 7);
- a seguito delle intese interistituzionali concordate nell'ambito dell'Osservatorio regionale, la Giunta regionale, a norma delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile delle Regioni, promuove le conseguenti iniziative legislative, anche in riferimento alle coperture finanziarie, relativamente agli interventi previsti nelle intese medesime (art. 12, comma 1).

Con la successiva legge regionale n. 9 del 2016, è stato disposto che: 1) con legge regionale siano recepiti gli accordi stipulati dalla Regione, dall'ANCI, dall'UPI, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie,

---

<sup>135</sup> Al riguardo la Regione ha segnalato che "ci sono problemi tecnici connessi all'individuazione delle risorse correlate alle funzioni da trasferire, attesa la impossibilità delle Province a contribuire in tal senso, né è proponibile un trasferimento di compiti ai Comuni senza adeguata dotazione di risorse correlate".

<sup>136</sup> In attuazione di tale disposizione è stata approvata la legge regionale n. 37 del 2015, recante "Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia".

strumentali e organizzative destinate dalle province e dalla città metropolitana di Bari all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità (art. 6, comma 1); 2) la Giunta regionale stabilisca i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni attribuite con la legge stessa (artt. 7 e 8).

**Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:** ai sensi della legge regionale n.31 del 2015, la regione Puglia, anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ricolloca il personale trasferito a seguito della attribuzione delle funzioni, perseguendo la valorizzazione delle competenze e delle professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera *a*), della legge n. 56 del 2014<sup>137</sup>; i fondi per il trattamento accessorio dell'ente di provenienza sono ridotti e quelli di destinazione incrementati secondo le seguenti modalità: la Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito per l'esercizio delle funzioni, al fine di garantire l'invarianza finanziaria; la città metropolitana di Bari e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento del proprio personale ad altro ente in conseguenza della attribuzione di funzioni (art. 2, commi 6 e 10).

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** specifiche disposizioni in materia di trasferimento e utilizzazione degli immobili sono introdotte dall'art. 10 della legge regionale n. 9 del 2016: gli immobili della città metropolitana di Bari e delle province utilizzati come sedi per l'espletamento delle funzioni non fondamentali, a seguito del completamento del processo di trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 31 del 2015, sono trasferiti in uso gratuito agli enti pubblici utilizzatori, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti

---

<sup>137</sup> La Regione ha precisato che " sono state trasferite alla Regione n. 221 unità di personale dichiarate in esubero dalle Province secondo le disposizioni di cui sopra".

sono disciplinati mediante convenzione<sup>138</sup>. Gli enti pubblici utilizzatori subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione o di comodato e nelle spese di gestione degli immobili di proprietà di terzi, utilizzati dalla Città metropolitana e dalle Province quali sedi per l'espletamento delle funzioni non fondamentali, fatta salva la possibilità di risoluzione dei contratti.

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:** sono contenute nella legge regionale n. 31 del 2015:

- la Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e le associazioni volontarie per la gestione di servizi, anche se non obbligatoriamente erogabili mediante gestione associata. Incentiva le Unioni e le fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali (art. 2, comma 11);
- per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione complessiva di almeno 5.000 abitanti ai sensi del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010 si rinvia all'applicazione delle disposizioni dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, del Tuel e della legge n. 56 (art. 9, comma 1, come sostituito dalla legge regionale n. 1 del 2016);
- la Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare le gestioni associate delle funzioni e dei servizi di area vasta. I contributi regionali e nazionali sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di comuni secondo l'ordine di gradualità e le modalità previsti dalla legge regionale 1° agosto 2014, n. 34, recante disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali<sup>139</sup>.

---

<sup>138</sup> La Regione ha precisato che "sono state sottoscritte le relative convenzioni. Alcune sono in via di definizione".

<sup>139</sup> Con deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 15 giugno 2016 sono stati dettati "Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla L.R. 1° agosto 2014, n. 34 "disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali", nonché dei contributi statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuiti alle Regioni in base all'Intesa n. 936/CU del 1° marzo 2006".

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** l'art. 10 della legge in commento dispone che: la Regione favorisca il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali; a tal fine le Province e la città metropolitana di Bari sono tenute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della, a redigere il Piano di ricognizione dei propri enti, agenzie e società partecipate, nel quale sono individuate le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno a oggetto le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56. Il Piano prevede, per le Province e per la Città metropolitana, il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno a oggetto servizi e funzioni estranei alle funzioni fondamentali assegnate alle città metropolitane e alle province dalla legge n. 56<sup>140</sup>.

**Sintesi:** la regione Puglia ha provveduto al riordino delle funzioni in due fasi: la prima legge regionale è dell'ottobre 2015, la seconda del maggio 2016. Nell'attuazione della legge n. 56 operata, in prima battuta, con legge n. 31 del 2015, si rileva che le funzioni non fondamentali già conferite alle Province vedono nella Regione l'unico destinatario del trasferimento; viene demandato alla Regione di attribuire, con successive leggi, le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla città metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio regionale; nella successiva legge n. 9 del 2016, invece, molteplici funzioni, alcune delle quali già oggetto del precedente intervento legislativo di riordino, trovano riallocazione nei tre livelli di governo della Regione, della città metropolitana di Bari e dei Comuni o loro forme associative, secondo una logica complessiva ispirata ad un più ampio decentramento rispetto a quanto previsto con la legge n.31 del 2015. Si segnala, inoltre, la disposizione di principio recata dalla legge n. 31 del 2015 volta a favorire, da parte della Regione, la gestione associata delle funzioni comunali, nonché le associazioni volontarie per la gestione di servizi, anche se non obbligatoriamente erogabili mediante gestione associata. Con specifica disposizione viene data attuazione all'art. 1, comma 90, della legge n. 56,

---

<sup>140</sup> Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Regione, "le Province e la Città metropolitana non hanno ancora presentato il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno a oggetto servizi e funzioni estranei alle funzioni fondamentali assegnate alle città metropolitane e alle province dalla legge n. 56".

in materia di soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica.

## TOSCANA

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014", successivamente modificata dalle leggi regionali 30 ottobre 2015, n. 70<sup>141</sup>, 5 febbraio 2016, n. 9<sup>142</sup>, 6 ottobre 2016, n. 70<sup>143</sup>, 16 dicembre 2016, n. 85<sup>144</sup>, e 27 dicembre 2016, n. 88<sup>145</sup>.

**Oggetto:** riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze; ulteriori disposizioni per la città metropolitana e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino. Sono esclusi dal riordino i corpi di polizia provinciale, in conformità a quanto previsto dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.

### **Riordino delle funzioni:**

- le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente (art. 1, comma 5);
- sono trasferite alla Regione le funzioni precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze nelle seguenti materie: agricoltura (in materia di agricoltura sono trasferite alla Regione anche le funzioni esercitate dalle Unioni di comuni); caccia e pesca nel mare e nelle acque interne; orientamento e

---

<sup>141</sup> Recante "Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 39/2000 e alla legge regionale n. 68/2011".

<sup>142</sup> Recante "Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla L.R. n. 22/2015, alla L.R. n. 70/2015, alla L.R. n. 82/2015 e alla L.R. n. 68/2011".

<sup>143</sup> Recante "Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alla legge regionale n. 68/2011, alla legge regionale n. 22/2015, alla legge regionale n. 70/2015, alla legge regionale n. 9/2016".

<sup>144</sup> Recante "Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alla legge regionale n. 39/2005, alla legge regionale n. 87/2009 e alla legge regionale n. 22/2015".

<sup>145</sup> Recante "Legge di stabilità per l'anno 2017".

formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici, con specificazione delle competenze amministrative connesse alla funzione (istruzione e formazione professionale e apprendistato); alcune funzioni in materia di ambiente specificamente enumerate (rifiuti e bonifica dei siti inquinati; applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi; tutela della qualità dell'aria; inquinamento acustico; tutela delle acque dall'inquinamento; autorità competente in materia di autorizzazione integrata ambientale-AIA e autorizzazione unica ambientale-AUA; parchi ed aree protette; energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione; autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale-VIA relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione); osservatorio sociale; strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale adottate in attuazione del Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIM); autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato e introito dei relativi proventi, fatte salve le competenze di enti diversi dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, individuati con disposizioni nazionali nelle materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 2). La Regione esercita le funzioni trasferite in conformità alle leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento, elencate nell'Allegato A alla legge in commento;

- sono trasferite ai Comuni e alle Unioni di comuni le funzioni precedentemente esercitate dalle province nelle seguenti materie: turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici, e tenuta degli albi regionali del terzo settore, le quali sono trasferite ai comuni capoluoghi di provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale; forestazione, le funzioni relative alla quale sono esercitate dalle 9 unioni di comuni su tutto il territorio nel quale svolgeva la provincia (art. 4). Inoltre, per quanto concerne il

turismo, il Comune capoluogo può affidare l'esercizio della funzione, ad eccezione dei compiti di raccolta dei dati statistici, ai comuni degli ambiti di dimensione territoriale adeguata. Quanto alla forestazione, l'Unione di comuni può affidare, previo parere favorevole della Giunta regionale, l'esercizio della funzione ai comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata, se ciò consente la più efficace gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione esistente nell'ambito medesimo (art. 14);

- per la Città metropolitana non opera - ai sensi dell'art. 5, comma 8 - il trasferimento di funzioni verso i Comuni e le Unioni di comuni (invece previsto per le Province), mentre opera il trasferimento di funzioni verso la Regione.

Quanto alle disposizioni finanziarie, la Regione ha precisato che "La l.r. 22/2015 non prevede il trasferimento di risorse finanziarie dalle province alla Regione o agli altri enti locali (se non nel senso successivamente indicato), per l'esercizio delle funzioni trasferite. La Regione ha provveduto alla copertura della spesa per il trasferimento alla Regione medesima del personale e delle funzioni mediante l'utilizzo delle risorse previste nel suo bilancio in favore delle province e della Città metropolitana, nonché mediante le entrate extratributarie connesse a detto trasferimento. Quanto agli enti locali (comuni capoluoghi e unioni di comuni) coinvolti nel riordino, la l.r. 22/2015 prevede trasferimenti di risorse dalla Regione a detti enti, pari al costo del personale trasferito. A detti trasferimenti si è già provveduto fin dal 2016. Le modalità per il trasferimento dei beni e dei rapporti sono oggi stabiliti direttamente dalla legge (articolo 6, comma 2-*bis*, della l.r. 22/2015, come inserito dalla l.r. 70/2016)".

**Data di decorrenza del trasferimento:** il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016 (art. 9, comma 1)<sup>146</sup>.

**Disposizioni per la valorizzazione della città metropolitana di Firenze** (art. 5)

- la Regione e la città metropolitana di Firenze stipulano intese per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, sancite in sede di Conferenza Regione-Città metropolitana, che viene istituita ai sensi

---

<sup>146</sup> In tale data - sulla base delle informazioni trasmesse dalla Regione - il trasferimento delle funzioni ha avuto effettiva decorrenza.

della legge in commento; le intese costituiscono il quadro degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano; è prevista la stipula di un'intesa per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di una piattaforma unica informatica dei dati e dei servizi online;

- è richiesto il parere della Città metropolitana per l'adozione della proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e delle eventuali proposte di variante, nonché per l'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale in materia di formazione professionale.

#### **Rinvii ad adempimenti successivi:**

- entro il 31 dicembre 2015, la Giunta regionale adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore (art. 1, comma 4). Nelle more dell'adozione della legislazione di settore, individua, con propria deliberazione, le modalità di partecipazione all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione dei sindaci dei Comuni appartenenti alla zona-distretto socio-sanitaria o agli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla legge regionale n. 68 del 2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali), anche in forma aggregata di area territoriale sub-provinciale, provinciale o interprovinciale (art. 3). Provvede alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 4)<sup>147</sup>;

---

<sup>147</sup> Quanto allo stato di adeguamento della legislazione di settore, la Regione ha evidenziato che sono state approvate le seguenti leggi regionali: l.r. 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri); l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 (Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 32/2002); l.r. 29 gennaio 2016, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015); l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015); l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, in attuazione della l.r. 22/2015); l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012); l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015); l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015); l.r. 25 febbraio

- con successiva legge si provvede al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro (art. 1, comma 7)<sup>148</sup>;
- la Regione provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio

2016, n. 17 (Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014); l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell'aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998); l.r. 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005); l.r. 1 marzo 2016, n. 21 (Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002); l.r. 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009); l.r. 18 marzo 2016, n. 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015); l.r. 12 aprile 2016, n. 26 (Disposizioni in materia di proventi di gestione e antincendio boschivo. Modifiche alla l.r. 39/2000); l.r. 1 agosto 2016, n. 48 (Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015). La Regione ha, inoltre, precisato che "Sono state altresì adottate, fin dal 2015, deliberazioni contenenti direttive e istruzioni per lo svolgimento delle funzioni nel periodo transitorio, e si è provveduto a stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di strade ai sensi dell'articolo 11, comma 4 ter, della l.r. 22/2015 (DGR 345/2016, DGR 432/2016). Sono infine in corso le attività volte all'adozione dei regolamenti, previsti dalla legislazione di settore, per l'esercizio delle funzioni trasferite, attività di cui si prevede il completamento entro il 2016".

<sup>148</sup> Al riguardo la Regione ha fornito le seguenti precisazioni: "A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche le funzioni in materia di politiche attive del lavoro sono state interessate da un processo di riordino, seppure su base normativa diversa da quella della legge Delrio e con effetti transitori. Con la legge regionale 82/2015 la Regione Toscana ha adottato disposizioni di prima attuazione e dal 1° gennaio 2016 ha assunto, oltre alle funzioni di programmazione, anche le funzioni di gestione e i compiti amministrativi relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche attive, e la responsabilità dei centri per l'impiego, in attuazione della normativa statale citata e della convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 5 Novembre 2015. Per l'esercizio della funzione da parte della Regione Toscana è stato previsto il ricorso all'avvalimento degli uffici e al comando di personale delle Province e della Città Metropolitana impiegato a tempo determinato e indeterminato nei servizi per l'impiego, garantendo, mediante la stipula di apposite convenzioni con gli enti locali interessati, la continuità dei servizi e dei rapporti di lavoro. Alla firma delle convenzioni risultavano 433 unità di personale in avvalimento e 19 in comando (inclusi i 4 dirigenti territoriali al lavoro)".

metropolitano e di coordinamento dei Comuni che la compongono (art. 5, comma 1);

- per le funzioni trasferite alla Regione: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (7 marzo 2015), la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle Province e il sindaco della Città metropolitana, stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché ogni altro adempimento necessario per il trasferimento del personale alla Regione e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. Ai fini della puntuale individuazione delle suddette attività, la deliberazione può specificare i procedimenti e i compiti che rientrano nelle funzioni da trasferire alla Regione (art. 6, comma 2).

#### **Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:**

- per le funzioni trasferite alla Regione: ai fini dell'individuazione del personale da trasferire, si provvede mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, tra Regione e province o città metropolitana, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative preceduta da informative durante il processo di definizione degli accordi. Gli accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale (art. 7, comma 1). Dopo la formalizzazione degli accordi, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale provvede al recepimento del contenuto degli accordi, alla previsione di entrata e proventi connessi all'esercizio della funzione trasferita e alla determinazione della spesa per il personale da trasferire. Per la copertura di detta spesa sono utilizzate le risorse regionali che risultano, alla data della legge, ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse conferite (art. 9, comma 3)<sup>149</sup>.

---

<sup>149</sup> Come precisato dalla Regione, "La Regione ha provveduto, ai sensi della DGR 528/2015, ad approvare gli accordi preliminari per il trasferimento del personale (DGR 4 agosto 2015, n. 827). Successivamente, il contenuto degli accordi (elenco del personale da trasferire alla Regione) è stato approvato con l.r. 70/2015 (allegato D)".

- la Giunta regionale adotta un piano di riorganizzazione della funzione oggetto di trasferimento (art. 7, comma 2).
- per effetto del trasferimento sono costituiti in ogni provincia e nella Città metropolitana di Firenze uffici territoriali della Regione (art. 8);
- per le funzioni trasferite ai Comuni e alle Unioni di comuni (art. 13): la provincia trasmette alla Regione gli elenchi del personale del comparto regioni e enti locali che risultava, alla data di entrata in vigore della legge n. 5 del 2014, esclusivamente o prevalentemente addetto allo svolgimento delle funzioni trasferite ai comuni e alle unioni di comuni. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'indicazione del relativo costo. Al fine di sostenere il processo di trasferimento delle funzioni e del personale, è, tra l'altro, prevista l'attribuzione alle unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle Province (allegato D-*bis* alla legge in commento) di premialità commisurate al costo del personale trasferito;
- sono dettate norme puntuali (artt. 8 e 9) sulla costituzione dei fondi per il salario accessorio e sui compensi spettanti al personale trasferito alla Regione.

La Regione ha, inoltre, precisato che "Come per il personale trasferito alla Regione, anche il personale interessato al trasferimento ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni (DGR 1030/2015) è stato trasferito a detti enti dal 1° gennaio 2016. Detto personale non rientra tra quello da ricollocare ai sensi delle disposizioni statali sulla mobilità. Quanto ai dati degli 'esuberanti' in senso stretto (così intendendo il personale non trasferito né alla Regione né ad altri enti locali per effetto della legislazione regionale di riordino, e soggetto a mobilità ai sensi delle disposizioni statali), questi non sono gestiti dalla Regione. Secondo i dati risultanti dal portale [mobilita.gov.it](http://mobilita.gov.it) alla data del 10 ottobre 2016 (ultimo dato disponibile sul portale della mobilità) risultavano ancora da ricollocare, secondo le regole stabilite dal decreto 14 settembre 2016, n. 19 unità di personale". Con nota del Dipartimento della funzione pubblica indirizzata all'Anci e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 ottobre 2016 è stato comunicato il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle risorse disponibili, anche per la regione Toscana.

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:**

- per le funzioni trasferite alla Regione (art. 10): la Regione e la provincia interessata o la città metropolitana definiscono mediante accordi organizzativi, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. Entro quindici giorni dalla formalizzazione degli accordi, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento degli accordi e alla determinazione della spesa per la successione nei beni mobili e immobili e nei rapporti. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio<sup>150</sup>;
- per le funzioni trasferite ai Comuni e alle Unioni di comuni (art. 13): entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati, recepiti con decreto del presidente della provincia che viene trasmesso al Ministero dell'interno. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito, a meno che l'accordo non preveda, in alternativa al trasferimento della

---

<sup>150</sup> Al riguardo la Regione ha precisato che "il trasferimento alla Regione dei beni e dei rapporti è in corso di effettuazione, secondo le norme previste dagli articoli 6, comma 2-bis, e 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015. Ai sensi della l.r. 22/2015 esso deve concludersi entro un anno dalla data di trasferimento delle funzioni (cioè entro il 1° gennaio 2017)".

proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio<sup>151</sup>.

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:**

- vengono apportate modifiche alla legge regionale n. 68 del 2011, recante "Norme sul sistema delle autonomie locali", al fine di adeguarne le disposizioni alla legge n. 56 del 2014 (ad esempio abrogando le disposizioni sulle unioni di comuni a disciplina differenziata) (Capo IV); tra le modifiche introdotte, si rammenta la fissazione di una diversa decorrenza degli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dall'art. 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 per i comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale (tramite aggiunta - operata dall'art. 27 della legge regionale n. 22 - del comma 4-*bis* all'art. 62 della legge regionale n. 68): l'obbligo di esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 28, con esclusione della funzione fondamentale di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, decorre dal secondo mandato elettorale, per il Comune derivante da fusione, che è tenuto all'esercizio associato sulla base dei livelli demografici stabiliti con legge regionale n. 68 del 2011 (si rammenta che la regione Toscana si è avvalsa della facoltà concessa dalla legge statale alle regioni di fissare limiti demografici per l'esercizio associato di funzioni diversi da quelli stabiliti con legge dello Stato);
- incentivi alle forme di esercizio associato di funzioni:
  - ✓ incremento dei contributi erogati ai Comuni risultanti dalla fusione o dalla incorporazione ai sensi dell'art. 64 della legge n. 68 del 2011 in relazione alle fusioni e incorporazioni per le quali il *referendum* si è svolto dopo il 30 giugno 2015, nonché avuto riguardo al numero di abitanti del comune sorto dalla fusione o incorporazione (è tuttavia prevista una riduzione della metà dei contributi stessi per le fusioni e incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il

---

<sup>151</sup> La Regione ha precisato che "quanto al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali dalle province ai comuni capoluoghi e alle unioni, risulta che gli enti interessati vi abbiano provveduto. La Regione non è abilitata dalla norma a intervenire in questo processo".

30 giugno 2016, se il Comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali) (art. 28);

- ✓ modifica della disciplina relativa ai contributi alle Unioni di comuni di cui all'art. 90 della legge n. 68 del 2011, prevedendo che le condizioni per l'accesso ai contributi siano il rispetto simultaneo dei seguenti requisiti: appartenenza dei Comuni al medesimo ambito di dimensione territoriale adeguata; che l'Unione sia costituita da almeno tre Comuni e raggiunga il limite demografico minimo di 10.000 abitanti; che eserciti per tutti i Comuni dell'Unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, senza annoverare tra esse le funzioni connesse al ciclo dei rifiuti e quelle di cui alla lettera l) escluse dall'obbligo di esercizio associato (il previgente art. 90 prevedeva tre requisiti alternativi: la dimensione demografica complessiva di almeno 10.000 abitanti, ovvero la presenza nell'Unione di almeno cinque Comuni ovvero di tutti i Comuni appartenenti all'ambito, ciascuno dei quali da cumulare con i requisiti di costituzione dell'unione nell'ambito di dimensione territoriale adeguata, nonché di esercizio di funzioni fondamentali in combinazione con altre) (art. 32).

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** la Regione ha precisato che "nessun provvedimento è stato adottato in tal senso, in quanto non risultavano situazioni previste dalla norma statale".

**Sintesi:** la regione Toscana ha provveduto ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della legge n. 56 nei termini dalla stessa previsti. In relazione all'attribuzione, nell'ambito delle proprie competenze, delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali ad altri enti territoriali, si registra un trasferimento di funzioni rivolto in misura prevalente alla Regione, in relazione al quale si provvede a determinare direttamente la data di decorrenza; le altre funzioni delle Province e della città metropolitana di Firenze vengono indicate quale

categoria residuale di funzioni che non risultano oggetto di riordino ai sensi della legge in commento. Di rilievo appaiono le norme sulla valorizzazione della Città metropolitana (articolo 5) e il fatto che per questa non opera – a norma dell'articolo 5, comma 8 - il trasferimento di funzioni verso i Comuni e le Unioni di Comuni (mentre opera il trasferimento di funzioni verso la Regione). In conformità a quanto richiesto dalla legge n. 56 in materia di riordino degli enti, vengono, inoltre, apportate modificazioni alla disciplina della fusione dei comuni recata dal titolo IV, capo I, della legge regionale n. 68 del 2011 ("Norme sul sistema delle autonomie locali"), la quale già provvedeva a disciplinare l'esercizio associato di funzioni mediante convenzione e unione di comuni, a dettare i principi di organizzazione e di funzionamento delle unioni stesse e norme sulla fusione dei comuni, nonché a definire gli ambiti di dimensione territoriale adeguata.

## UMBRIA

Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali-Conseguenti modificazioni normative".

**Oggetto:** riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali; riordino istituzionale regionale, di ambiti territoriali e di società partecipate dalle province nonché di soppressione delle Unioni speciali di Comuni.

### **Riordino delle funzioni:**

- sono riallocate presso la Regione le funzioni già conferite alle province nelle seguenti materie: ambiente (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione; riscossione ecotassa smaltimento rifiuti; AIA-autorizzazione integrata ambientale, AUA-autorizzazione unica ambientale e VAS-valutazione ambientale strategica; tutela e valorizzazione delle risorse idriche; fanghi in agricoltura, inquinamento delle acque, emissioni atmosferiche e sonore); energia (autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia e agli elettrodotti); governo del territorio (controllo dei piani regolatori, controllo delle costruzioni in zona sismica<sup>152</sup> e dell'abusivismo edilizio, funzioni in materia paesaggistica in conformità alle disposizioni statali e regionali); attività produttive (industria, commercio e artigianato; cave e miniere); caccia; pesca; turismo; valorizzazione del patrimonio culturale; politiche attive del lavoro; formazione professionale; diritto allo studio, limitatamente alla prevenzione degli abbandoni scolastici e alle iniziative di raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro (art. 2 e All. A, paragrafo 1);
- sono riallocate nelle nuove Province le funzioni nelle seguenti materie: ambiente, limitatamente alle funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi; le funzioni amministrative relative al lago Trasimeno ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche;

---

<sup>152</sup> Per il riassorbimento delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche ex legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si ricorda la deliberazione di Giunta regionale n. 1378 del 23 novembre 2015.

trasporti; viabilità regionale sulla base della programmazione regionale; controllo e vigilanza degli impianti termici (art. 4 e All. A, paragrafo 3);

- sono conferite ai Comuni e alle Unioni di comuni le funzioni già conferite alle province nelle seguenti materie: sport; promozione delle attività culturali; diritto allo studio per quanto non attribuito alla Regione (art. 3 e All. A, paragrafo 2). Inoltre i Comuni sono tenuti a esercitare in forma associata le funzioni in materia di turismo e di politiche sociali (art. 3 e All. C).

E' presente la clausola di invarianza di spesa: la legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, con indicazione delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa (art. 15).

La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e comunque fino al completamento del riordino delle funzioni di cui agli allegati A, B e C, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della legge (art. 14).

**Data di decorrenza del trasferimento:** è fissata al 31 dicembre 2015 la data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione, dei Comuni e loro forme associative delle funzioni riallocate o conferite (art. 12).

**Rinvii ad adempimenti successivi:**

- la Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto della normativa vigente, stabilisce, sulla base di un protocollo di intesa tra Regione, Province ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni (art. 6);
- la Regione con propria legge stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi (art. 7);
- la Giunta regionale, ai fini dell'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'Allegato B, definisce i criteri, le modalità e le

risorse per il finanziamento delle funzioni dei comuni indicate nell'Allegato B da esercitarsi in forma associata (art. 12)<sup>153</sup>;

- la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, provvede al riordino della normativa regionale nelle materie di cui agli allegati della legge medesima (art. 12).

**Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:**

- il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B, è trasferito nei ruoli del personale delle unioni di comuni o delle altre forme associative nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento stesso (art. 12);
- la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni, a rideterminare la dotazione organica del proprio personale, perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di bilancio. Ai fini del dimensionamento del personale da trasferire, la Giunta regionale adotta un piano di riassetto organizzativo tenendo conto dell'assegnazione alle funzioni del personale medesimo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 (art. 12);
- la Giunta regionale con proprio atto definisce la destinazione delle risorse finanziarie alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale destinatario dei processi di mobilità tenuto conto della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 (art. 16).

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'*articolo 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2014*, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionale. Con appositi accordi, formalizzati dalla Giunta regionale, con proprio atto, la Regione e le Province possono prendere in considerazione beni diversi di

---

<sup>153</sup> Si tratta delle funzioni nelle seguenti materie: boschi e terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici; materia agricola; funghi e tartufi; bonifica nei territori ove non operano i consorzi di bonifica.

proprietà delle Province, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni, liberi da vincoli, oneri finanziari e pesi, avviene a titolo gratuito (art. 6).

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:**

- avvalendosi della facoltà concessa alle regioni dall'art. 14, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'art. 1, comma 107, della legge n. 56 del 2014 di fissare limiti demografici per l'esercizio associato di funzioni diversi da quelli stabiliti con legge dello Stato, si prevede che il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che sono tenuti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui allo stesso articolo 14, è fissato in 3.000 abitanti, ovvero in 1.000 abitanti per i comuni già appartenuti a comunità montane, fermo restando che in tal caso le unioni e le convenzioni devono essere formate da almeno tre comuni già appartenuti a comunità montane. Il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che sono tenuti all'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B, mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente, è fissato in 3.000 abitanti (art. 7);
- si è già segnalato il rinvio alla legge regionale per determinare misure di premialità per incentivare le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. Ai fini dell'erogazione dei contributi statali e regionali, l'art. 7 stabilisce il seguente ordine: 1) fusioni di comuni; 2) unioni di comuni, con popolazione superiore a 3.000 abitanti, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010; 3) unioni di comuni, con una popolazione complessiva compresa tra i 5.000 e 30.000 abitanti, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14, comma 27. Gli incentivi regionali si articolano in tre categorie: finanziamenti per le spese di esercizio e/o in conto capitale; supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali; premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai comuni confluiti nella fusione o costituenti le unioni sopra richiamate;

- è fissata al 31 dicembre 2015 la data per la costituzione da parte dei Comuni delle Unioni di comuni o delle altre forme associative per l'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B e di cui all'allegato C (si tratta di funzioni da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata ai sensi della legge in commento). I Comuni inadempienti sono esclusi dalla partecipazione al patto di stabilità verticale (art. 12).

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** le nuove province, nel contesto di un programma di riordino delle partecipate, sono tenute a predisporre un piano di ricognizione di enti e agenzie di propria competenza che svolgono servizi di rilevanza economica ovvero le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014. Il Piano è finalizzato alla dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e/o funzioni non ricomprese nelle funzioni fondamentali (art. 5).

**Sintesi:** la regione Umbria ha provveduto ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della legge n. 56 nei termini dalla stessa previsti, in relazione ai due profili del riordino degli enti e del riordino delle funzioni. In tale adeguamento si segnala che: 1) si registra un riordino delle funzioni che, nel complesso, premia la Regione, riservando al contempo un ruolo tutt'altro che marginale ai Comuni e alle loro unioni; 2) si provvede a fissare la data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione, dei Comuni e loro forme associative delle funzioni riallocate o conferite; 3) la legge reca una previsione attuativa delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 90, lett. a), della legge n. 56, che prevede la soppressione di enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale che svolgono funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica di competenza comunale o provinciale; 4) la determinazione delle misure di premialità a favore delle gestioni associate di funzione è demandata a una successiva legge regionale.

## VENETO

Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali". A seguito dell'approvazione della legge regionale n. 30 del 2016 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"), il cui Capo I reca "Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della città metropolitana di Venezia", la legge regionale n. 19 del 2015 continua ad applicarsi, in quanto compatibile, per quanto non previsto espressamente dal Collegato medesimo.

**Oggetto:** nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo (art. 1, comma 1).

### **Riordino delle funzioni:**

- le province, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge in esame, nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione (art. 2, comma 1)<sup>154</sup>;
- la città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall'articolo 1, comma 44, della medesima legge. Alla città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province (art. 3). Nel biennio

---

<sup>154</sup> La Regione ha specificato di aver avviato "una ricognizione delle funzioni in vista del riordino delle stesse in ottica di efficientamento, ai sensi art. 9, comma 8, LR 19/2015", come sancito nell'Accordo quadro sottoscritto dalla Regione e dalle Province in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali in data 26 settembre 2016. Si ricorda che il richiamato comma 8 dell'art. 9 prevede che la Giunta regionale, oltre ad adottare i disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della stessa legge n. 19, adotti "eventuali disegni di legge di riordino di specifiche funzioni nelle materie di cui alla (...) legge" medesima, "in relazione a sopravvenute esigenze organizzative".

2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla città metropolitana di Venezia (art. 5, comma 2)<sup>155</sup>;

- la provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le funzioni conferite in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25<sup>156</sup>, nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2 (art. 4).

Disposizioni finanziarie: si provvede alla quantificazione degli oneri per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 e alla relativa copertura finanziaria (art. 10).

Si prevede che, al fine di valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della legge, la Giunta regionale, decorsi due anni dalla data della sua entrata in vigore, presenti alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa (art. 7).

Si segnala che in materia di riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della città metropolitana di Venezia è successivamente intervenuto il Capo I della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"), con il quale è stato previsto che:

- ✓ per quanto concerne il riordino delle funzioni (art. 1): 1) vengono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 30 del 2016, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo<sup>157</sup>, agriturismo, economia e

---

<sup>155</sup> Al riguardo l'art. 1, comma 8, della legge regionale n. 30 del 2016 ha previsto che - con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro - per l'anno 2017 continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2015.

<sup>156</sup> "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".

<sup>157</sup> Al riguardo l'art. 2, comma 3, precisa che - ferma restando la titolarità delle funzioni in materia di turismo in capo alla Regione - la Giunta regionale, "d'intesa con le province e la Città metropolitana di Venezia, anche disgiuntamente, definisce le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni di statistica e di classificazione delle strutture ricettive e il

sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell'Allegato A della legge stessa<sup>158</sup>. Ai sensi del successivo art. 2, le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo da parte della Regione<sup>159</sup>; 2) vengono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già loro conferite alla data di entrata in vigore della legge (con esclusione delle funzioni riallocate in capo alla Regione individuate nell'Allegato A). In capo alle Province sono, inoltre, confermate le funzioni non fondamentali in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile; 3) nelle more del trasferimento delle funzioni in attuazione della sopra richiamata legge regionale n. 25 del 2014, in materia di conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia alla Provincia di Belluno, oltre alle funzioni confermate in capo alle altre Province, sono confermate in capo alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite ai sensi della normativa regionale vigente nelle materie di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 2014, ad esclusione della caccia e pesca<sup>160</sup>; 4) sono confermate in capo alla Provincia di Rovigo le funzioni relative ai diritti esclusivi di pesca; 5) quanto alle funzioni conferite ai Comuni (art. 1, comma 6), l'esercizio delle stesse deve avvenire nel rispetto delle leggi regionali n. 18 del 2012 ("Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali") e n. 40 del 2012 ("Norme in materia di unioni montane"); 6) al fine di favorire

---

relativo accertamento delle violazioni, l'applicazione e l'introito delle sanzioni amministrative, salvo i casi riservati ai comuni".

<sup>158</sup> Rubricato "Funzioni da riallocare in capo alla Regione".

<sup>159</sup> In particolare l'art. 2, comma 2, dispone che la Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonome locali e dell'Osservatorio regionale, definisca con proprio provvedimento gli indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione. Il comma 1 dello stesso art. 2 dispone, altresì, che, con uno o più disegni di legge, la Regione provveda ad adeguare la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con il Collegato in commento.

<sup>160</sup> In particolare, il comma 1 del richiamato art. 13 prevede che - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - la Regione del Veneto conferisca alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di: politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia e pesca, sostegno e promozione delle attività economiche, dell'agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale.

- l'esercizio in maniera efficace delle funzioni dei Comuni, la Giunta regionale valorizza la funzione delle province e della Città metropolitana, "finalizzata alla assistenza tecnico amministrativa per l'esercizio, in forma associata di provvedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse della Unione europea o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni";
- ✓ un apposito articolo è dedicato alle funzioni urbanistiche della Città metropolitana di Venezia (art. 3): vi si prevede che la Giunta regionale - fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 56 del 2014<sup>161</sup>, eserciti tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale n. 11 del 2004 ("Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio");
  - ✓ per quanto concerne i principi e criteri di conferimento, l'art. 1, comma 5, prevede che il conferimento delle funzioni - da effettuare in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità - comprenda le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite;
  - ✓ l'art. 4 introduce la clausola valutativa, attribuendo alla Giunta regionale, d'intesa con le autonomie locali, il compito di procedere - trascorsi due anni dall'attuazione della disciplina del riordino delle funzioni amministrative non fondamentali prevista dall'art. 1 - alla valutazione dei risultati di efficacia, di efficienza, di semplificazione amministrativa nella gestione delle funzioni attribuite e degli *standard* qualitativi nell'erogazione dei servizi, in attuazione della stessa legge n. 30 del 2016. Sulla base delle risultanze della valutazione, la Giunta regionale è incaricata di formulare le eventuali, conseguenti iniziative volte ad un nuovo riordino;

---

<sup>161</sup> A seguito dell'approvazione del piano strategico e del piano territoriale generale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'ultimo dei due piani, provvede a disciplinare le modalità di trasferimento delle funzioni in materia urbanistica alla Città metropolitana di Venezia.

✓ l'art. 5 reca, infine, disposizione di copertura finanziaria<sup>162</sup>.

**Data di decorrenza del trasferimento:** non essendo previsto, nella legge n. 19 del 2015, alcun trasferimento di funzioni, non si era reso necessario determinare la data di decorrenza del trasferimento stesso. La decorrenza del trasferimento delle funzioni di riordino di cui all'art.1 della l.r. n.30 del 2016 è demandata alle leggi con cui la regione adegua la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni, nonché ai provvedimenti di Giunta regionale di definizione degli indirizzi e delle modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni da riallocare in capo alle regioni (art. 2).

**Disposizioni per la valorizzazione della città metropolitana di Venezia:** ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 56, alla città metropolitana di Venezia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, possono essere conferite, con legge regionale, ulteriori funzioni, sentito l'Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali (art. 3, comma 3).

Alla Città metropolitana sono altresì riconosciute specifiche competenze in materia urbanistica (art.3, l.r. n.30 del 2016).

#### **Rinvii ad adempimenti successivi:**

- nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la città metropolitana di Venezia, possono essere definiti gli *standard* dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari all'attuazione della legge in esame (art. 9, comma 1);
- la Giunta regionale adotta i disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della legge in esame, nonché eventuali disegni di legge di riordino di specifiche funzioni, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative (art. 9, comma 8).

---

<sup>162</sup> Vi si prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di riordino delle funzioni, quantificati in euro 17.308.088,85 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si provveda con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

### **Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:**

- il personale provinciale che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, esercita le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla legge e secondo la vigente legislazione (art. 2, comma 2);
- per l'anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali, per un importo massimo di euro 28.256.000 (art. 9, comma 2);
- le risorse finanziarie destinate al personale delle province e della città metropolitana di Venezia riallocato nella dotazione organica regionale e, in particolare, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) confluiscono in specifici fondi separati, destinati esclusivamente a tale personale, per il finanziamento delle voci fisse e delle voci variabili correlate al trattamento accessorio (art. 9, comma 4);
- il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle Province è trasferito alla Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a carico della Regione (art. 9, comma 5);
- nelle more di un intervento statale, al fine di garantire il mantenimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e conseguentemente assicurare un efficiente controllo sul territorio, il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale correlate alle funzioni non fondamentali confermate in capo alle Province e alla Città metropolitana, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle Province e della Città metropolitana, con oneri a carico della Regione (art. 9, comma 7).  
La Regione ha specificato che dal 1° gennaio 2016 "il personale è stato trasferito nei ruoli regionali, ad eccezione del personale dei centri per l'impiego e della polizia provinciale, per il quale la Regione sostiene, rispettivamente, un terzo del costo relativo a funzioni e personale nonché del costo integrale relativo al solo personale".

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** non risultano disposizioni al riguardo.

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:**

- per agevolare lo svolgimento delle funzioni non fondamentali, la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie garantite dalla Costituzione e dallo Statuto (art. 1, comma 3);
- in coerenza con l'articolo 14 dello Statuto regionale<sup>163</sup> e con gli indirizzi emergenti a livello comunitario in materia di strategia Europa 2020, la Regione può individuare, con apposita legge e di concerto con gli enti locali, specifici ambiti territoriali a vocazione metropolitana quali soggetti dello sviluppo regionale e forme di governo strategico del territorio (art. 1, comma 4).

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le Province e la città metropolitana di Venezia predispongono un atto ricognitivo e la relativa proposta di riordino delle società, enti strumentali ed agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, che, in base alla normativa regionale, esercitano funzioni di competenza provinciale ovvero funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica, ai fini della loro soppressione, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva la proposta di riordino, anche integrandola. Trascorsi inutilmente novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, la Giunta regionale predispone un disegno di legge che prevede le modalità e i tempi di

---

<sup>163</sup> Il richiamato art. 14 prevede che la Regione promuova l'integrazione socio-economica delle funzioni metropolitane del territorio regionale e ne favorisca il governo strategico in stretta collaborazione con le autonomie locali, attuando forme specifiche di coordinamento, anche interregionale, per lo sviluppo del sistema dei servizi e delle infrastrutture di rango metropolitano, con particolare riferimento a reti della mobilità, piattaforme portuali e aeroportuali, logistica, ricerca e università, poli fieristici, poli sanitari di interesse regionale, istituzioni culturali di interesse regionale.

soppressione dei predetti enti, secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 90, della legge n. 56 (art. 6)<sup>164</sup>.

**Sintesi:** in una prima fase, la regione Veneto ha dato attuazione alla legge n. 56 scegliendo di confermare in capo alle Province, alla città metropolitana di Venezia e alla provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite dalla Regione alle Province ai sensi della vigente legislazione regionale; in sostanza, con la legge n. 19 del 2015, non è stata disposta alcuna riallocazione delle funzioni provinciali in capo alla Regione o ai Comuni (è stata prevista, tuttavia, la riallocazione del personale addetto alle funzioni non fondamentali confermate in capo alle Province e alla Città metropolitana nella dotazione organica regionale, con oneri a carico della Regione). Tra le disposizioni della legge n. 19 del 2015, si ritiene di rammentare quelle volte a valorizzare la dimensione metropolitana (con il conferimento alla Regione della facoltà di individuare specifici ambiti territoriali a vocazione metropolitana quali soggetti dello sviluppo regionale e forme di governo strategico del territorio), nonché quelle adottate in attuazione dell'art. 1, comma 90, della legge n. 56 (con la previsione che la Città metropolitana e le Province provvedano - con procedimento da svolgere entro determinati tempi - alla soppressione di enti ed agenzie, pena, in caso di loro inadempimento, l'attivazione dell'intervento sostitutivo della Giunta regionale). Con l'Accordo quadro sottoscritto dalla Regione e dalle Province in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali in data 26 settembre 2016, è stato dato avvio ad un processo di collaborazione tra la Regione e le istituzioni locali finalizzato anche ad un possibile riordino delle funzioni conferite. Tale riordino è intervenuto con la sopra illustrata legge regionale n. 30 del 2016, che ha provveduto a riallocare in capo alla Regione le funzioni non fondamentali, già conferite alla Città metropolitana di Venezia e alle Province, individuate nell'Allegato A alla legge medesima, nonché a confermare in capo agli enti di area vasta le residue funzioni non fondamentali già ad essi conferite dalla normativa vigente, tra le quali le funzioni in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile.

---

<sup>164</sup> La Regione ha specificato che è in corso, da parte dell'UPI Veneto, una ricognizione delle società, degli enti strumentali e delle agenzie proprie partecipate operanti nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione, anche sulla base di quanto sancito nel richiamato Accordo quadro del 26 settembre 2016.

**REGIONI A STATUTO SPECIALE<sup>165</sup>****FRIULI VENEZIA GIULIA**

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, recante "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"<sup>166</sup>, e successive modificazioni<sup>167</sup>, e legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, recante "Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alla L.R. n. 11/1988, alla L.R. n.

---

<sup>165</sup> Si ricorda che alle Regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, per la peculiarità del loro assetto istituzionale, si applicano, peraltro compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, solo limitate disposizioni recate nel provvedimento (si tratta dell'art. 1, commi dal 104 al 141). Per tale motivo tali Regioni non sono state considerate nel presente lavoro. Ci si limita a rammentare che lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale n. 4 del 1948, prevede esclusivamente il livello comunale.

<sup>166</sup> Ai sensi dell'art. 4, primo comma, numero 1-bis), dello Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1963, la materia "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" è attribuita alla potestà legislativa della Regione, che la esercita in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni. Si ritiene opportuno anticipare fin da subito che lo Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia è stato da ultimo modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2016, la quale - successivamente all'approvazione della legge n. 26 del 2014 - ha previsto, per il territorio della Regione, un ordinamento degli enti locali basato sui Comuni, istituiti anche nella forma di Città metropolitane, con contestuale espunzione dal testo dello Statuto dei riferimenti alle Province. La legge costituzionale richiamata ha demandato a una successiva legge regionale la data della effettiva soppressione delle Province (da fissare non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica). In attuazione di tale disposizione è stata approvata la legge regionale n. 20 del 2016, che ha fissato: a) al 1° gennaio 2017 la data di avvio e al 31 ottobre 2017 la data di conclusione del procedimento per la soppressione delle Province i cui organi di governo risultano commissariati alla data del 31 dicembre 2016; b) al giorno successivo alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei rispettivi organi la data di avvio e allo scadere dei dodici mesi successivi la data di conclusione per la soppressione delle Province diverse da quelle di cui alla lettera a). Si rammenta, infine, che la legge n. 56 prevede l'adeguamento dell'ordinamento interno delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia ai principi della legge stessa (art. 1, comma 145, primo periodo), i quali valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane, che le regioni medesime (Sardegna, Regione siciliana e Friuli Venezia Giulia) adotteranno in conformità ai rispettivi statuti (art. 1, comma 5, secondo periodo).

<sup>167</sup> Di cui si dà conto, per quanto di interesse, nel prosieguo della scheda.

18/2005, alla L.R. n. 7/2008, alla L.R. n. 9/2009, alla L.R. n. 5/2012, alla L.R. n. 26/2014, alla L.R. n. 13/2015, alla L.R. n. 18/2015 e alla L.R. n. 10/2016".

**Oggetto:** riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative (art. 1, comma 1).

### **Riordino delle funzioni:**

- le Province, fino al momento della loro soppressione<sup>168</sup>, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A (concernenti le seguenti materie: agricoltura, demanio idrico e difesa del suolo, istruzione, pianificazione territoriale, politiche sociali, trasporti), nonché le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C (art. 32, comma 2);
- sono trasferite alla Regione le funzioni, già di competenza provinciale, indicate in dettaglio nell'allegato B (concernenti le seguenti materie: agricoltura, ambiente, caccia e pesca, cultura e sport, demanio idrico e difesa del suolo, energia, fiere, mostre e mercati, istruzione, lavoro, politiche sociali, trasporti e viabilità, attività produttive) (art. 32, comma 3);
- sono trasferite ai Comuni<sup>169</sup> le funzioni, già di competenza provinciale, indicate in dettaglio nell'allegato C (concernenti le

---

<sup>168</sup> Per quanto concerne le modifiche apportate allo Statuto speciale, in tema di soppressione delle Province, dalla legge costituzionale n. 1 del 2016, e riguardo alle disposizioni della successiva legge regionale n. 20 del 2016, recante "Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 5/2012, 26/2014 e 18/2015", si rinvia a quanto detto nella nota precedente.

<sup>169</sup> Si ricorda che, ai sensi dell' art. 11 dello Statuto speciale, come novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 2016, i Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze; in attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali; la Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite. Ai sensi del successivo art. 59, i Comuni, anche nella forma di Città

seguenti materie: agricoltura, ambiente, cultura e sport, demanio idrico e difesa del suolo, edilizia scolastica, fiere, mostre e mercati, istruzione, infrastrutture, politiche sociali, trasporti e viabilità); esse sono esercitate in forma associata mediante le Unioni ovvero in forma singola da parte dei Comuni che non vi partecipano (art. 32, comma 4);

- l'Unione esercita: a) le funzioni di elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo e di sistema locale dei servizi sociali (a decorrere dal 1° gennaio 2017), nonché almeno ulteriori due funzioni comunali tra quelle elencate all'art. 26 della legge in esame (tutte a decorrere dal 1° gennaio 2018); b) le ulteriori funzioni comunali nelle materie e con le decorrenze indicate all'art. 27; c) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all'Unione dai Comuni che ne fanno parte ovvero da altri enti pubblici; d) le funzioni già attribuite alle Comunità montane ad eccezione di quelle trasferite alla Regione; e) le funzioni provinciali di cui all'articolo 32; f) le funzioni regionali di cui all'articolo 33 (art. 23).

Il quadro appena descritto va integrato (come già accennato) con il riordino conseguente all'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2016, recante "Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare", che ha espunto dallo Statuto della Regione i riferimenti alle Province, disponendo contestualmente - con disposizione transitoria di cui all'art. 12 - che le Province della regione Friuli Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale fossero soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. Alla predetta legge regionale è demandato il trasferimento delle funzioni delle Province ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, o alla Regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici.

Successivamente, la legge regionale n.20 del 2016, recante "Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali L.R. n. 11/1988, alla L.R. n. 18/2005, alla L.R. n. 7/2008,

---

metropolitane, sono "enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni", secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto medesimo.

alla L.R. n. 9/2009, alla L.R. n. 5/2012, alla L.R. n. 26/2014, alla L.R. n. 13/2015, alla L.R. n. 18/2015 e alla L.R. n. 10/2016”, ha disposto la soppressione delle Province a decorrere dal giorno successivo alla data di conclusione dei procedimenti di soppressione dei medesimi enti territoriali specificamente disciplinati nel provvedimento. Tali procedimenti sono articolati nelle seguenti fasi: la nomina di un commissario liquidatore; il trasferimento delle funzioni delle Province alla Regione e ai Comuni, quali enti subentranti, con le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali, anche in termini di successione nei rapporti giuridici; la fase liquidatoria dei beni e delle risorse non rientranti nel Piano di subentro. Quanto, in particolare, al trasferimento delle funzioni, vi si prevede il trasferimento ai Comuni di determinate funzioni nelle materie agricoltura<sup>170</sup>, politiche sociali<sup>171</sup> e politiche giovanili (di preminente interesse provinciale), alla Regione di tutte le altre funzioni precedentemente esercitate dalle province (incluse talune nella materia istruzione e politiche giovanili)<sup>172</sup>.

Disposizioni finanziarie: l'art. 74 della legge n. 26 del 2014 reca disposizione di copertura finanziaria per l'anno 2014 e prevede che la Regione assicuri gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme aggregative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica.

In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale n. 1 del 2006 ("Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia") e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi

---

<sup>170</sup> Si tratta della concessione dei contributi per le fattorie didattiche.

<sup>171</sup> Si tratta delle funzioni e degli interventi concernenti la tutela dei "Rom".

<sup>172</sup> La disposizione richiama le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali); il coordinamento degli Informagiovani e la promozione della formazione di reti sul territorio, provvedendo al monitoraggio delle attività di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

della legge in esame, nel termine previsto, è prevista l'attivazione del potere sostitutivo della Giunta regionale (art. 60)<sup>173</sup>.

La Regione ha precisato di provvedere al costante monitoraggio dello stato di attuazione della legge regionale n. 26 del 2014.

Si segnala, inoltre, che la legge regionale n. 26 del 2014 è stata seguita dalla riforma della finanza locale definita, in particolare, con le leggi regionali n. 18 del 2015 e dalle leggi regionali n. 13 del 2015<sup>174</sup>, n. 3 del 2016<sup>175</sup>, n. 10 del 2016<sup>176</sup> e, in particolare, dalla n. 20 del 2016<sup>177</sup> sul trasferimento di specifiche funzioni provinciali, di cui si è detto.

---

<sup>173</sup> La Regione ha fornito, al riguardo, le seguenti ulteriori informazioni: "Nel settembre 2015 sono stati attivati dalla Giunta regionale interventi sostitutivi nei confronti di sei conferenze dei sindaci che non avevano approvato con le maggioranze prescritte gli atti costitutivi e gli statuti delle costituende Unioni territoriali intercomunali previsti dalla legge regionale 26/2014. Gli interventi sostitutivi sono stati realizzati mediante la nomina di sei commissari ad acta. Avverso tali nomine sono stati proposti ricorsi al giudice amministrativo, che il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto. La costituzione delle Unioni territoriali intercomunali è stata frattanto operata ex lege in forza della legge regionale 3/2016". La legge regionale n. 3 del 2016 ha, infatti, inserito nella legge n. 26 del 2014 l'art. 56-quater, ai sensi del quale - fino all'ingresso di tutti i Comuni della Regione nelle Unioni territoriali intercomunali individuate con la deliberazione di Giunta regionale 1° luglio 2015, n. 1282, di approvazione in via definitiva del Piano di riordino territoriale - "le stesse sono avviate, a far data dal 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto, (...) tra i soli Comuni i cui consigli abbiano approvato entro tale termine lo statuto della costituenda Unione, a essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015". La legge n. 3 del 2016 provvede, altresì, a prorogare i termini per la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali per far fronte al ritardo dei consigli comunali nell'adozione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione.

<sup>174</sup> Recante "Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro".

<sup>175</sup> Recante "Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda".

<sup>176</sup> Recante "Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012".

<sup>177</sup> Recante "Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alla L.R. n. 11/1988, alla L.R. n. 18/2005, alla L.R. n. 7/2008, alla L.R. n. 9/2009, alla L.R. n. 5/2012, alla L.R. n. 26/2014, alla L.R. n. 13/2015, alla L.R. n. 18/2015 e alla L.R. n. 10/2016".

**Data di decorrenza del trasferimento:** le decorrenze sono graduate in relazione alle funzioni (art. 32).

L'art. 32 della legge regionale n. 26 del 2014 stabilisce che sono trasferite alla Regione "le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, secondo le seguenti scadenze, fermo restando il trasferimento delle competenze in materia di lavoro (...): *a*) a decorrere dal 1° gennaio 2017" le funzioni in materia di istruzione secondaria superiore<sup>178</sup> (si veda il punto 7, lettera *a*) dell'allegato B alla legge regionale n.26 del 2014); "*a-bis*) a decorrere dal 1° agosto 2016" il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali (si veda il punto 10, lettera *j-septies*) dell'allegato B); "*a-ter*) a decorrere dal 1° gennaio 2017" le funzioni su inquinamento atmosferico e acustico, recupero e smaltimento rifiuti, bonifica dei siti contaminati (si veda il punto 2-*bis* dell'allegato B), su demanio idrico e difesa del suolo (si veda il punto 4-*bis* dell'allegato B) e su energia (si veda il punto 5-*bis* dell'allegato B); "b) le restanti funzioni a decorrere dal 1° luglio 2016".

Quanto al trasferimento delle funzioni già di competenza provinciale (indicate in dettaglio nell'allegato C alla lr n.26 del 2014) ai comuni, il medesimo art 32, al comma 4, stabilisce come decorrenza il 1° gennaio 2017, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, e da parte dei Comuni che non vi partecipano.

Per quanto attiene al termine di decorrenza del trasferimento delle funzioni che erano rimaste in capo alle Province a seguito del riordino appena richiamato, l'art.2 della l.r. n. 20 del 2016 stabilisce che esso coincide con il termine di conclusione del procedimento di soppressione delle province stesse (pertanto con il 31 ottobre 2017 per le Province i cui organi di governo risultano commissariati alla data del 31 dicembre 2016 e allo scadere dei dodici mesi successivi alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei rispettivi organi per le altre Province).

---

<sup>178</sup> Nello specifico si ci riferisce alle seguenti funzioni: "l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione", nonché "la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche".

**Rinvii ad adempimenti successivi:** con successivi provvedimenti collegati alla legge in esame, anche di natura non legislativa, sono completati il riordino del territorio e la riorganizzazione delle funzioni amministrative (art. 1, comma 1).

**Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:** il personale dei Comuni e delle Province è progressivamente trasferito all'Unione di destinazione contestualmente alle decorrenze dell'esercizio delle funzioni trasferite (art. 56, comma 3).

La Regione ha precisato che "sono stati attuati i trasferimenti di personale in relazione alle decorrenze di trasferimento delle funzioni all'1 luglio 2015, all'1 giugno 2016, all'1 luglio 2016 e all'1 agosto 2016. E' in corso il processo di trasferimento di funzioni e personale all'1 gennaio 2017 ed il processo di rideterminazione della piante organiche delle province e di individuazione di eventuali eccedenze riferite al personale di staff".

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** non risultano disposizioni legislative al riguardo.

La Regione ha precisato che "sono stati attuati i trasferimenti dei beni e delle risorse strumentali in relazione alle decorrenze di trasferimento delle funzioni all'1 luglio 2015, all'1 giugno 2016, all'1 luglio 2016 e all'1 agosto 2016. E' in corso il processo di trasferimento dei beni e delle risorse strumentali in relazione alla decorrenza del trasferimento di funzioni dell'1 gennaio 2017".

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:** la legge regionale n.26 del 2014 dispone, all'art.5, in ordine alle Unioni territoriali intercomunali, che sono enti locali dotati di personalità giuridica e di autonomia statutaria e regolamentare, aventi natura di Unioni di Comuni, istituiti dalla legge in esame per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale. Le Unioni costituiscono forme

obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto speciale<sup>179</sup> (art. 6, comma 1).

Nello specifico, l'articolo 4-*bis*, introdotto nella legge regionale n. 26 del 2014 dalla successiva legge regionale n. 20 del 2016, dispone in ordine alle cosiddette aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi. Si tratta di 18 aree che racchiudono i comuni appartenenti alla Regione, secondo quanto previsto nell'allegato C-*bis* alla legge regionale n.26 del 2014.

Al fine di estendere l'ambito ottimale per l'esercizio delle funzioni, nonché di consentire l'esercizio di funzioni ulteriori di carattere sovracomunale e di area vasta, sono ammesse eventuali fusioni tra le Unioni (art. 7-*bis*). La legge in esame reca, inoltre, disciplina dell'ordinamento interno dell'Unione.

Si segnala che l'art. 9 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, ha sostituito l'art. 59 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, introducendo la seguente previsione: "L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto"<sup>180</sup>. L'art. 4 della stessa legge costituzionale, come già si è avuto occasione di evidenziare, ha inoltre sostituito l'art. 11 dello Statuto, prevedendo che: i Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze; in attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato

---

<sup>179</sup> L'articolo, modificato dalla legge costituzionale n.1 del 2016, stabilisce che "1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali. 3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite".

<sup>180</sup> Il testo previgente dell'art. 59 recava le seguenti previsioni: "Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione. Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale. Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative".

delle funzioni comunali; la Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** Ai sensi dell'art. 35-*bis* della legge regionale n.26 del 2014, le Province gestiscono, sino alla loro soppressione, le procedure di dismissione delle partecipazioni societarie in conformità alla vigente disciplina in materia, fermo restando il subentro, da parte della Regione, nella titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni nella Società per Azioni Autovie Venete (SAAV). Quanto alle partecipazioni in consorzi, l'art. 9 della legge regionale n.20 del 2016, avente ad oggetto la soppressione delle Province, prevede che le partecipazioni in Consorzi di sviluppo industriale detenute dalle Province siano attribuite ai Comuni partecipanti ai Consorzi medesimi, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive; le partecipazioni in Consorzi turistici detenute dalle Province sono attribuite alle Unioni territoriali intercomunali che a esse succedono con quote proporzionali alla popolazione di riferimento; le partecipazioni in consorzi universitari e fondazioni degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, sono assegnate al Comune ove essi hanno la propria sede legale; le partecipazioni nella fondazione Dolomiti Unesco delle Province di Pordenone e Udine sono attribuite rispettivamente all'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane e all'Unione della Carnia. La Regione subentra nelle partecipazioni detenute dalle Province nel Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica (CAMPP) e nel Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI).

La Regione ha precisato di non aver provveduto a dettare una specifica disciplina del processo di dismissione delle partecipazioni societarie, il quale resta, pertanto, soggetto alla normativa statale.

**Sintesi:** la regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto, con legge regionale n. 26 del 2014, al riordino del sistema delle autonomie locali. A detta legge sono seguiti ulteriori provvedimenti legislativi in materia di riordino del territorio e di riorganizzazione delle funzioni. La legge

regionale n. 26 del 2014 prevede un ordinamento degli enti locali della Regione basato sui Comuni, quali enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, i quali, ai fini del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, esercitano funzioni e servizi tramite le Unioni intercomunali. E' intervenuta - quindi - la legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, che ha modificato lo Statuto di autonomia, delineando un ordinamento degli enti locali basato sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, ed espungendo dallo Statuto i riferimenti alle Province, la cui effettiva soppressione sarebbe decorsa dalla data stabilita con successiva legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. A tale disposizione si è dato attuazione con legge regionale n.20 del 2016, che - con l'inserimento dell'art. 4-*ter* nella precedente legge n. 26 del 2014 - ha disciplinato il piano di riordino territoriale con cui i comuni sono stati articolati in 18 aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi. Al fine di consentire l'esercizio, da parte delle Unioni, di funzioni ulteriori di carattere sovracomunale e di area vasta, sono ammesse eventuali fusioni tra le Unioni. Oltre che ai comuni, molte delle funzioni precedentemente svolte dalle Province, oggetto di soppressione, sono state trasferite alla Regione.

## SARDEGNA

Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"<sup>181</sup>.

**Oggetto:** ordinamento e svolgimento delle funzioni delle autonomie locali in Sardegna, loro articolazione territoriale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, e dei principi di grande riforma economica e sociale contenuti nella legislazione statale<sup>182</sup> (art. 1, comma 2).

### Riordino delle funzioni:

- alla città metropolitana di Cagliari - la quale subentra alla Provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio, soltanto in parte coincidente con quello della ex Provincia di Cagliari<sup>183</sup> - sono

---

<sup>181</sup> Si ricorda che - ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. b), del proprio Statuto speciale, di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948 - la materia "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" è attribuita alla potestà legislativa della Regione, che la esercita in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Si rammenta, altresì, che l'art. 75 della legge n. 2 del 2016 dispone, tra l'altro, l'abrogazione degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 9 del 2006 ("Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"), disciplinanti rispettivamente le funzioni delle Province e l'esercizio associato delle funzioni. Alla legge regionale n. 2 del 2016 si è dato attuazione con successiva legge regionale 29 giugno 2016, n. 14.

<sup>182</sup> Si rammenta che l'art. 1, comma 145, primo periodo, della legge n. 56 del 2014 prevede che le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguino i propri ordinamenti interni ai principi della legge stessa, i quali valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane, che le regioni medesime (Sardegna, Regione siciliana e Friuli Venezia Giulia) adotteranno in conformità ai rispettivi statuti (art. 1, comma 5, secondo periodo).

<sup>183</sup> Per quanto concerne i tempi per il subentro, si prevede che: il sindaco del Comune di Cagliari assuma le funzioni di sindaco metropolitano al 35° giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2016; entro i successivi 45 giorni la conferenza metropolitana approvi l'atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana; entro dieci giorni dall'approvazione dello statuto, la città metropolitana subentri alla Provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio.

attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa spettanti ai sensi della legge statale, le funzioni della provincia di Cagliari (limitatamente, come detto, al proprio territorio), stabilite dalla legge in esame e da altre leggi regionali, quelle attribuite alle Unioni di Comuni e quelle eventualmente attribuite dai Comuni che ne fanno parte (art. 17, comma 4, e art. 22, comma 1);

- le province, in via transitoria e fino alla loro definitiva soppressione<sup>184</sup>, esercitano le funzioni fondamentali elencate all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 nonché le funzioni ad esse attribuite dalle leggi regionali vigenti (art. 29);
- il capo I del titolo VI attribuisce alle Unioni di comuni funzioni già conferite alle Province nei seguenti settori: industria, energia, fiere e commercio, turismo, agricoltura, risorse idriche, istruzione, spettacolo e attività culturali, sport, cultura e lingua sarda, beni culturali;
- il capo II del titolo VI disciplina l'attribuzione alla Regione delle funzioni di programmazione già conferite alle Province nei seguenti settori: artigianato, industria, miniere e risorse geotermiche, fiere e commercio, turismo, trasporti, formazione professionale e sport.

---

<sup>184</sup> Si prevede, infatti, che, fino al loro definitivo superamento, il territorio della Sardegna, ad eccezione di quello della città metropolitana di Cagliari, resti suddiviso nelle province riconosciute dallo Statuto e dalla legge statale. Al riguardo, si ricorda che l'art. 43 dello Statuto speciale della Regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948) prevede che "le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali". L'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 provvede ad individuare le circoscrizioni territoriali delle Province nelle quali, allo stato, il territorio regionale resta, pertanto, suddiviso, introducendo - rispetto all'assetto precedente - la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna, corrispondente a quella della ex Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla neo-istituita città metropolitana di Cagliari. La legge regionale in commento, sempre all'art. 25, dispone, altresì, che, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, la Giunta regionale approvi lo schema di assetto delle province volto ad articolare il territorio della Regione nella città metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. A tale disposizione si è dato attuazione con la deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2016, n. 23/5, la quale prevede che "ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 il territorio della Regione si articola nella città metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. I comuni che costituiscono gli enti locali sopra indicati sono elencati nell'allegato alla (...) deliberazione". Per i Comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari, cfr. la sezione dedicata alla città metropolitana della presente scheda.

Disposizioni finanziarie: dall'attuazione della legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale (art. 76). Ai sensi dell'art. 16, la Regione garantisce il finanziamento delle unioni di comuni mediante trasferimenti a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007<sup>185</sup>.

Per quanto non previsto dalla presente legge e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Tuel e della legge n. 56 del 2014 (art. 72).

L'Osservatorio per il riordino degli enti locali istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali finanze e urbanistica, al fine di assicurare un costante monitoraggio sull'attuazione della legge in commento, nonché di valutarne l'efficacia e la rispondenza alle esigenze del sistema delle autonomie locali, trasmette al Consiglio regionale - sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge medesima, e successivamente ogni anno - una relazione sullo stato di attuazione (art. 74)<sup>186</sup>.

**Data di decorrenza del trasferimento:** con la deliberazione che disciplina il trasferimento di funzioni, beni e personale, la Giunta regionale stabilisce i termini di decorrenza per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti (art. 70, comma 2)<sup>187</sup>. Per la data di

---

<sup>185</sup> La deliberazione n. 50/22 del 20 settembre 2016 ha disciplinato la ripartizione dei finanziamenti in favore del sistema delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016. In essa viene stabilito di "confermare la ripartizione dello stanziamento relativo al fondo unico per l'anno 2016 nelle stesse quote assegnate nel 2015, considerato che il passaggio al nuovo assetto territoriale è in piena fase di transizione, destinando alle Province includenti anche le quote delle rispettive province conglobate, fatte salve le gestioni liquidatorie ancora attive, e assegnando alla provincia di Cagliari l'intera quota spettante nelle more della conclusione del processo di successione tra la medesima Provincia di Cagliari, la Provincia del Sud Sardegna e la Città metropolitana, secondo i seguenti importi: in favore delle Province euro 51.175.000 e in favore delle gestioni associate euro 14.990.880".

<sup>186</sup> Sulla base delle informazioni acquisite dalla Regione, la relazione risulta non essere stata trasmessa.

<sup>187</sup> In relazione ai tempi del trasferimento, la Regione ha richiamato quanto riportato nella deliberazione di Giunta regionale n. 50/22 del 20 settembre 2016: "Relativamente alla quota del fondo destinata alle Unioni di Comuni, alla Città metropolitana e, fino al loro superamento, alle Province, l'Assessore informa che il passaggio al nuovo assetto territoriale definito dall'articolo 25 della legge regionale n. 2/2016, attraverso il processo di transizione scandito dagli articoli 18 e 24, è in piena fase attuativa e troverà conclusione entro la fine dell'esercizio in corso".

decorrenza del trasferimento in relazione alla città metropolitana di Cagliari, cfr. la sezione seguente della presente scheda.

**Disposizioni per la valorizzazione della città metropolitana di Cagliari:** oltre a quanto evidenziato in sede di riordino delle funzioni, la legge in esame reca disciplina dell'ordinamento interno della città metropolitana di Cagliari (Titolo III, Capo I). Con specifico riferimento alla città metropolitana di Cagliari, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 57/12 del 25 ottobre 2016, recante "Trasferimento alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della provincia di Cagliari", nella quale si dà atto che il predetto trasferimento avrà efficacia a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017 e che dalla medesima data decorrerà la piena operatività della città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna e la contemporanea soppressione della provincia di Cagliari"<sup>188</sup>.

#### **Rinvii ad adempimenti successivi:**

- la Giunta regionale approva il Piano di riordino territoriale, il quale:
  - 1) comprende tutti i Comuni della Sardegna e circoscrive gli ambiti territoriali<sup>189</sup> al fine di garantire e incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle funzioni degli enti locali; 2)
  - definisce gli ambiti territoriali delle Unioni<sup>190</sup>, delle reti urbane<sup>191</sup> e

<sup>188</sup> Ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, "fanno parte della Città metropolitana, oltre al comune di Cagliari, i seguenti Comuni: Assemmini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro, Uta" (art. 17, comma 2). I restanti Comuni della provincia di Cagliari vanno invece a costituire la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna. Si segnala, infine, la deliberazione di Giunta regionale n. 11/1 del 1° marzo 2016, con la quale sono stati impartiti indirizzi e modalità operative per l'elezione del Consiglio metropolitano della città metropolitana di Cagliari.

<sup>189</sup> Gli ambiti territoriali ottimali sono definiti come circoscrizioni nelle quali i Comuni esercitano, attraverso le Unioni di comuni, funzioni e servizi comunali (art. 2).

<sup>190</sup> Le Unioni di comuni sono definite come "enti locali con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria" (art. 7), con potestà statutaria e regolamentare. Esse esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge e dai comuni che ne fanno parte. Tutti i comuni della Sardegna hanno l'obbligo di associarsi in unione di comuni, esclusi i Comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e le città medie, definite come "comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti". "Le Unioni di Comuni sono costituite: a) da

di quelle metropolitane<sup>192</sup>, tenendo conto della conformazione delle regioni storiche della Sardegna e salvaguardando, nel rispetto delle disposizioni della legge in esame e della continuità territoriale dei Comuni, le Unioni già esistenti (art. 4);

- la Giunta regionale individua il contenuto delle funzioni fondamentali delle Unioni con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali (art. 15, comma 2);
- entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014, la Giunta regionale approva i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere connessi all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferiti dalle Province agli enti subentranti (art. 70, comma 1).

**Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:** il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi

---

quattro o più comuni contermini, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, fatte salve le unioni di comuni con popolazione inferiore già costituite alla data dell'entrata in vigore della presente legge; b) da una rete urbana; c) da una rete metropolitana" (art. 7, comma 3).

<sup>191</sup> La rete urbana è definita come "l'unione di comuni costituita da un comune con più di 30.000 abitanti e almeno un comune contermini, ovvero da due comuni contermini aventi complessivamente più di 50.000 abitanti " (art. 2).

<sup>192</sup> La rete metropolitana è definita come "l'unione di comuni costituita da almeno due città medie contermini, la popolazione delle quali sia superiore a 150.000 abitanti e nel cui territorio siano presenti sistemi di trasporto, quali porti e aeroporti, di interesse nazionale; alla rete metropolitana possono aderire uno o più comuni contermini tra loro o con le città medie" (art. 2).

delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale (art. 70, comma 5).

La Giunta ha, inoltre, fornito le seguenti ulteriori informazioni: "Con la deliberazione n. 14/38 del 23 marzo 2016 la Giunta regionale ha preso atto del Protocollo d'intesa sull'attuazione, monitoraggio e qualificazione delle funzioni e del personale coinvolto nel processo di riordino istituzionale. Nella medesima delibera si dà conto dell'apertura formale di un'interlocuzione con il Ministero della Semplificazione e della Pubblica amministrazione intrapresa al fine di agevolare il processo di ricollocazione del personale delle province 'analogamente a quanto avvenuto nelle Regioni a statuto ordinario a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014'. Recentemente, in riferimento al trasferimento del personale è stata pubblicata una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 42335 del'11.08.2015) nella quale si prevede, anche per la Sardegna, il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali di personale, 'attesa l'assenza o l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare (...)'. Nella Nota del Dipartimento, a tal proposito, si chiarisce che si tiene conto della Nota n. Prot. 22407 dell'8 giugno 2016 della Direzione generale Enti locali e finanza dell'Assessorato degli enti locali della Regione autonoma della Sardegna. Nella Nota della Direzione generale enti locali e finanze si fa presente: che nell'anno in corso la dotazione organica delle province sarde si ridurrà a 1.350 unità; che la Direzione generale ha mappato il personale delle province anche secondo la categoria di inquadramento e in base alla funzione di appartenenza; che il personale delle province addetto alle funzioni non fondamentali sarà oggetto di trasferimento presso le unioni di comuni alle quali tali funzioni sono state attribuite dalla l.r. n. 2 del 2016; che tale trasferimento di personale avverrà con deliberazione della Giunta adottata previa intesa in sede di Conferenza Regione-Enti locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; che nella Regione Sardegna, anche in seguito a tal percorso, non ci sarà personale soprannumerario da ricollocare".

Si rammenta, infine, la citata deliberazione n. 57/12 del 25 ottobre 2016, recante "Trasferimento alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della provincia di Cagliari".

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** viene demandato a una deliberazione di Giunta regionale di determinare i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali che devono essere trasferiti dalle province agli enti subentranti (art. 70, comma 1). Inoltre, l'art. 18 - ai fini del subentro alla provincia di Cagliari della Città metropolitana con riguardo al proprio territorio<sup>193</sup> - prevede che il commissario della provincia di Cagliari predisponga, tra l'altro, l'elenco dei beni mobili e di quelli immobili della Provincia, specificando quelli che insistono nel territorio dei Comuni appartenenti alla Città metropolitana.

Con deliberazione n. 57/12 del 20 settembre 2016<sup>194</sup>, è stato, tra l'altro, stabilito di "trasferire dalla provincia di Cagliari alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna i beni immobili, i beni mobili e il personale, come risulta dagli allegati depositati presso la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze". Come già evidenziato, nella stessa deliberazione viene, altresì, dato atto che il trasferimento avrà efficacia a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017 e che dalla medesima data decorrerà la piena operatività della città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna e la contemporanea soppressione della provincia di Cagliari.

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:** ai sensi dell'art. 7, le Unioni di comuni sono definite come "enti locali con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria" (art. 7), con potestà statutaria e regolamentare. Tutti i Comuni della Sardegna hanno l'obbligo di associarsi in Unione di comuni, esclusi i Comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e le città medie, definite come "comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti". Le Unioni di comuni sono costituite da quattro o più comuni contermini, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, fatte salve le Unioni di comuni con popolazione inferiore già costituite alla data dell'entrata in vigore della legge n. 2 del 2016. Con riferimento alle funzioni esercitate

---

<sup>193</sup> Come già evidenziato, il territorio della città metropolitana di Cagliari coincide soltanto in parte con il territorio della provincia di Cagliari.

<sup>194</sup> Recante "Trasferimento alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della provincia di Cagliari".

dall'Unione di Comuni, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di gestione associata, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica assegna agli enti inadempienti venti giorni di tempo entro i quali provvedere. Decorso inutilmente tale termine si applica il potere sostitutivo<sup>195</sup> (art. 15, comma 3).

La Giunta ha precisato che "risulta ancora in fase di approvazione il Piano di riordino territoriale che, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 2 del 2016 dovrebbe definire gli ambiti delle unioni<sup>196</sup> (Cfr. Delib. G.R. n. 49/12 del 13 sett. 2016<sup>197</sup>). L'approvazione del Piano costituisce un atto prodromico rispetto al completamento della costituzione delle unioni di comuni (art. 7, comma 6, l.r. n. 2 del 2016). Di conseguenza sembra potersi ipotizzare che gli obblighi di gestione associata delle funzioni conseguano al completamento della procedura di costituzione delle Unioni su tutto il territorio regionale; completamento che dovrebbe avvenire solo in seguito all'approvazione del Piano di riordino territoriale".

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** non risultano disposizioni al riguardo. Anzi, si segnala la disposizione per la quale, per l'espletamento di alcune delle loro funzioni, le Province e la città metropolitana di Cagliari, per il territorio di propria competenza, sono autorizzate ad avvalersi delle

---

<sup>195</sup> Sulla base delle informazioni fornite dalla Regione, non risultano essersi verificati casi di attivazione del potere sostitutivo.

<sup>196</sup> Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2016, il Piano di riordino territoriale comprende tutti i comuni della Sardegna e circoscrive gli ambiti territoriali al fine di garantire e incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle funzioni degli enti locali. Esso definisce gli ambiti territoriali delle unioni, delle reti urbane e di quelle metropolitane, tenendo conto della conformazione delle regioni storiche della Sardegna e salvaguardando, nel rispetto delle disposizioni della legge stessa e della continuità territoriale dei comuni, le unioni già esistenti.

<sup>197</sup> Recante "Riordino territoriale e unioni di Comuni. Indirizzo interpretativo". Sulla base di detto indirizzo interpretativo "eventuali nuove unioni che potranno costituirsi, nelle more dell'approvazione del Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, con l'ingresso di Comuni che recedono da unioni già esistenti alla data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2016, non devono privare l'unione di precedente appartenenza dei requisiti della popolazione, della continuità territoriale e del numero minimo dei Comuni, previsti dal titolo II della stessa legge regionale n. 2/2016".

società *in house* operanti presso le stesse Province alla data dell'entrata in vigore della legge in esame (art. 29, comma 8)<sup>198</sup>.

**Sintesi:** la regione Sardegna ha provveduto, con legge regionale n. 2 del 2016, al riordino del sistema delle autonomie locali. In tale adeguamento si segnala: 1) la previsione che il territorio della Regione sia articolato nella città metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna (corrispondente al territorio della ex Provincia di Cagliari esclusi i comuni entrati a far parte della città metropolitana di Cagliari); 2) l'imposizione dell'obbligo a tutti i Comuni della Sardegna, esclusi i Comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e le città medie (Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti), di associarsi in Unioni di comuni, destinate a subentrare alle Province al momento della loro soppressione. Le Unioni di comuni - costituite da quattro o più comuni contermini, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti - possono, a determinate condizioni, assumere la dimensione di "rete urbana" o di "rete metropolitana". In caso di mancato rispetto dell'obbligo di gestione associata, è prevista l'attivazione del potere sostitutivo.

---

<sup>198</sup> Si segnala che la Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Sardegna ha assunto specifiche pronunce in esito all'esame dei Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie presentati dalle singole Province della Sardegna; per quanto concerne gli organismi partecipati dai Comuni ha effettuato il "Monitoraggio sulla presentazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e sulla relazione sui risultati conseguiti da parte degli Enti locali della Sardegna (Art. 1 comma 612 legge 23.12.2014 n. 190)", di cui alla deliberazione n. 123/2016/VSGF. In particolare, nella pronuncia relativa al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e della relazione sui risultati conseguiti da parte della provincia di Cagliari (deliberazione n. 114/2016/VSGF), la Sezione di controllo fa presente che "il quadro di riferimento delle partecipazioni all'esame dovrà essere riconsiderato e adeguatamente integrato dagli Enti subentranti, anche alla luce del riordino istituzionale ed organizzativo introdotto con la legge regionale n. 2 del 2016, della cessazione della stessa Provincia di Cagliari e delle Province di Carbonia-Iglesias e Medio Campidano". La Regione ha, inoltre, segnalato quanto asserito nella deliberazione di Giunta regionale n. 57/12 del 25 ottobre 2016: "In ordine alla società *in house* ProService SpA che gestisce diversi servizi della provincia di Cagliari, evidenzia l'opportunità di suddividere le quote azionarie tra la città metropolitana di Cagliari e la provincia del Sud Sardegna, tenuto conto dell'entità economica dei servizi attualmente erogati e del principio della territorialità delle prestazioni in essere, mentre le quote di partecipazione della Provincia di Cagliari in enti e associazioni dovranno essere assegnate secondo il principio della competenza territoriale".

## SICILIA

Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"<sup>199</sup>.

**Oggetto:** istituzione e disciplina dei liberi Consorzi comunali<sup>200</sup> e delle Città metropolitane<sup>201</sup>.

---

<sup>199</sup> Si ricorda, innanzitutto, che l'art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana, di cui al regio decreto legislativo n. 455 del 1946, convertito dalla legge costituzionale n. 2 del 1948, prevedeva la soppressione delle circoscrizioni provinciali e degli organi ed enti pubblici da esse derivanti ed un ordinamento degli enti locali basato sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, con attribuzione alla Regione della legislazione esclusiva e dell'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali. La legge della Regione Siciliana n. 15 del 2015 si inserisce nel contesto di un processo legislativo regionale - la cd. "riforma delle province" - che ha preso avvio con la legge regionale n. 7 del 2013, recante "Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali", il cui articolo 1 ha previsto che, entro il 31 dicembre 2013, la Regione, con propria legge - in attuazione del richiamato articolo 15 dello Statuto speciale - disciplinasse l'istituzione dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali, nonché l'istituzione nel territorio della Regione delle Città metropolitane. Nella legge n. 7 del 2013 si specifica, inoltre, che gli organi di governo dei liberi Consorzi comunali sono eletti con sistema indiretto di secondo grado. Con l'approvazione di successive leggi regionali è stato definito l'impianto della riforma. In particolare, la legge regionale n. 8 del 2014, al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, ha istituito i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, "in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7". In particolare, in sede di prima applicazione della medesima legge n. 8 del 2014 e fino all'approvazione della legge di individuazione dei territori dei liberi Consorzi, con la previsione di eventuali modifiche territoriali, l'art. 1, comma 1, della legge n. 8 del 2014 ha previsto che i liberi Consorzi coincidano con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi delle leggi regionali n. 9 del 1986 e n. 17 del 1989, le quali assumono la denominazione di "liberi Consorzi comunali", e il successivo art. 7, comma 2, ha previsto che il territorio delle Città metropolitane coincida con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995. La legge n. 15 del 2015 e le modificazioni ad essa apportate sono oggetto di esame della presente scheda. Si rammenta, infine, che la legge n. 56 prevede l'adeguamento dell'ordinamento interno delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia ai principi della legge stessa (art. 1, comma 145, primo periodo).

<sup>200</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2015, sono istituiti i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai Comuni delle corrispondenti Province regionali, quali enti territoriali di area vasta, dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.

**Riordino delle funzioni:**

- il libero Consorzio comunale è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex Province regionali<sup>202</sup> ai sensi della normativa vigente, di determinate funzioni proprie, già attribuite alle ex Province regionali alla data di entrata in vigore della legge in esame, nelle seguenti materie: servizi sociali e culturali, sviluppo economico, organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente. Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le seguenti ulteriori funzioni proprie: pianificazione territoriale ed urbanistica; approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni; organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale; pianificazione dei servizi di trasporto e autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato; promozione dello sviluppo economico e sociale; sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex Province regionali; promozione dei sistemi di informatizzazione e assistenza tecnico-

---

<sup>201</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2015, sono istituiti "i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane".

<sup>202</sup> Le Province regionali erano state istituite con legge regionale n. 9 del 1986 ("Istituzione della Provincia regionale"), la quale, all'art. 3, aveva disposto: "L'amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è articolata, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto regionale, in Comuni ed in liberi consorzi di Comuni denominati 'Province regionali'", e - al successivo art. 4 - "le Province regionali, costituite dalla aggregazione dei Comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. (...) La Provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima. Essa è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione". L'art. 61 della legge regionale n. 9 del 1986 aveva, inoltre, abrogato l'art. 17 della legge regionale n. 16 del 1963, il quale, già precedentemente, aveva previsto che i liberi consorzi - svolgenti le funzioni amministrative delegate dalla Regione, nonché i compiti ed i servizi demandati dallo Stato - assumessero la denominazione di Provincia regionale. Con legge regionale n. 17 del 1989 vengono costituite "le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, risultanti dall'aggregazione in liberi consorzi dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale delle disciolte province, già gestite dalle omonime amministrazioni straordinarie provinciali, e con i medesimi capoluoghi". L'art. 33 della legge n. 10 del 2000 ha disposto che la Provincia regionale, oltre a quanto già specificamente previsto dalle leggi regionali vigenti, eserciti le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale qualora riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici.

amministrativa agli enti locali; organizzazione dello sviluppo turistico (art. 27);

- la Città metropolitana, oltre che delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali, è titolare delle seguenti funzioni proprie: adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano; pianificazione territoriale generale ed urbanistica; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza comunale; mobilità e viabilità nel territorio metropolitano; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano; sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex Province regionali; partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana (art. 28);
- sono di competenza dei Comuni tutte le funzioni non attribuite dalla legge alla Regione o agli enti di area vasta. I Comuni svolgono, oltre alle funzioni ad essi spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex Province regionali in materia di servizi sociali e culturali: promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo (art. 29);
- la Regione svolge, oltre alle funzioni ad essa spettanti ai sensi della normativa vigente, le ulteriori funzioni proprie, già attribuite alle ex Province regionali, in materia di servizi culturali: promozione ed attuazione di iniziative ed attività di formazione professionale nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale. La Regione svolge le competenze già proprie delle Aziende autonome provinciali. Provvede alla definizione degli indirizzi generali in materia di strumenti urbanistici dei Comuni (art. 33).

Disposizioni finanziarie: in fase di prima applicazione della legge in esame, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, strumentali ed umane già spettanti alle ex Province regionali, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici, nell'ambito delle relative dotazioni di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione (art. 39, comma 2). Le

disposizioni di cui alla legge in esame non comportano ulteriori oneri per la finanza pubblica regionale (art. 43).

Entro i limiti delle proprie competenze statutarie e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione si sostituisce agli organi dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei Comuni per il compimento di atti o di attività obbligatorie, ai sensi della normativa europea, dello Statuto regionale e della legge in commento, nei casi di acclarata inerzia o inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari eventualmente compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi (art. 35).

**Data di decorrenza del trasferimento:** il trasferimento delle funzioni decorre dalla data dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, fissata entro il 26 febbraio 2017; fino a detta data le funzioni esercitate dalle ex Province regionali alla data di entrata in vigore della legge in esame continuano ad essere svolte da commissari straordinari (art. 51, comma 1).

**Disposizioni per la valorizzazione delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina:** la legge in esame reca disciplina, oltre che delle funzioni, dell'ordinamento interno delle Città metropolitane.

**Rinvii ad adempimenti successivi:**

- ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alla Regione, ai liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei Comuni, il Presidente della Regione emana decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti degli enti stessi (artt. 33, comma 4, 27, comma 4, 28, comma 2, e 29, comma 3);
- entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la Regione conferisce ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane le funzioni in materia di edilizia popolare abitativa, di vigilanza sull'attività dei consorzi di bonifica e di motorizzazione civile (art. 32).

**Disposizioni in materia di personale e connesse disposizioni finanziarie:** i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane

stabiliscono, in relazione alle funzioni ad essi attribuite, le dotazioni organiche. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è individuato il personale che resta assegnato agli enti di area vasta e quello eventualmente da destinare alle procedure di mobilità verso altri enti, secondo i criteri definiti dall'Osservatorio regionale istituito in conformità all'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 (art. 37).

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi:** non risultano specifiche disposizioni al riguardo.

**Disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni, nonché altre forme di esercizio associato delle funzioni:** *vengono introdotte disposizioni volte alla razionalizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni tra comuni; in particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, è fatto divieto ai Comuni di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 (ConSORZI) e 32 (Unione di Comuni) del Tuel, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l'espletamento di servizi. Gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane possono prevedere forme di esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni (art. 41).*

A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del Tuel è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli anni 2014 e 2015 (art. 49, comma 1).

**Soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica:** entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane inviano all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica una ricognizione di tutti gli enti, le agenzie, gli organismi, comunque denominati, da loro partecipati, controllati o vigilati, individuando quelli che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni loro attribuite. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti di area vasta procedono alla dismissione delle proprie

quote di partecipazione in società che non sono strategiche per l'erogazione dei servizi di interesse generale, al verificarsi, in via alternativa, di una delle condizioni specificamente indicate nella legge in esame<sup>203</sup>. Gli enti di area vasta non possono costituire nuove società partecipate se non quelle previste per legge regionale (art. 40).

**Sintesi:** la regione Sicilia, con la legge regionale n. 15 del 2015, ha dettato disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e di Città metropolitane, nel quadro della previsione statutaria di cui all'art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana, di cui al regio decreto legislativo n. 455 del 1946, convertito dalla legge costituzionale n. 2 del 1948, il quale già prevedeva la soppressione delle circoscrizioni provinciali e un ordinamento degli enti locali basato sui comuni e sui liberi Consorzi comunali. Le funzioni già attribuite alle ex Province regionali vengono, pertanto, attribuite alle due nuove tipologie di enti di area vasta - i liberi Consorzi comunali e le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, e, in misura più ridotta, ai Comuni e alla Regione, la quale, tuttavia, è titolare del potere sostitutivo in caso di inadempimento dell'ente competente. In tema di esercizio associato di funzioni, ai Comuni è fatto divieto di istituire nuove entità per l'esercizio associato di funzioni, ferma restando la possibilità di avvalersi delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi previste dalla legge o dagli statuti degli enti di area vasta. E', infine, previsto un piano di razionalizzazione degli enti partecipati, controllati o vigilati dagli enti di area vasta.

---

<sup>203</sup> Si tratta delle seguenti condizioni: che le quote siano complessivamente inferiori al 10 per cento del capitale sociale; che le società abbiano un numero di dipendenti inferiori a tre unità di personale; che le società abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo; che le spese per il personale, il costo degli organi amministrativi e di gestione, le consulenze esterne di tali società superino il 50 per cento delle spese correnti dell'ente (art 40, comma 3).